

ACTIVE BUSINESS

POLIZZA PER LA TUTELA DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ARTIGIANI
E DALLE IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione
(MOD. ACTIVE BUS 2 – ED. 04/2021)
sono parte integrante del Set Informativo,
unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni
(MOD. ACTIVE BUS DIP – ED. 04/2021)
- DIP Aggiuntivo Danni
(MOD. ACTIVE BUS DIP AGG – ED. 07/2021)

e sono redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

Business



IMPRESA



Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. | cattolica.it | scarica l'app  

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

ACTIVE BUSINESS

POLIZZA PER LA TUTELA DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ARTIGIANI
E DALLE IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione
(MOD. ACTIVE BUS 2 – ED. 04/2021)
sono parte integrante del Set Informativo,
unitamente ai documenti informativi precontrattuali:

- DIP Danni
(MOD. ACTIVE BUS DIP – ED. 04/2021)
- DIP Aggiuntivo Danni
(MOD. ACTIVE BUS DIP AGG – ED. 07/2021)

e sono redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018.

Business



IMPRESA



Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.

PRONTI ALLA VITA. | cattolica.it | scarica l'app  

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

PRONTI
ALLA
CHIAREZZA

CONVENZIONI
GRAFICHE
APPLICATE
NEI TESTI

ELEMENTI DI
ATTENZIONE
NELLE CONDIZIONI
DI POLIZZA

GLOSSARIO

Per rendere un po' più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza - anche visiva - ai contenuti.

In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.

All'inizio di ogni Sezione sono presenti box di consultazione, graficamente distinti e senza valore contrattuale, per introdurre le successive garanzie con un linguaggio più semplice. Con questi box ti aiuteremo a comprendere l'area di rischio interessata dalla Sezione e le esigenze assicurative che la stessa intende coprire.

MAIUSCOLO

titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi

grassetto

punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento

corsivo

specifiche, richiami a norme o articoli



INFORMAZIONE IMPORTANTE

Le cose chiave e utili da sapere



FOCUS

Approfondimenti, specifiche, casi, esempi...



COSA FARE

Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di...

Per distinguerle a colpo d'occhio dai termini generali presenti nelle condizioni di Polizza, le voci relative alla sezione Cyber Risk sono indicate in corsivo.

SOMMARIO

GLOSSARIO

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA	7
---------------------------------------	----------

SEZIONE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	30
--	-----------

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI

FORMULA RISCHI NOMINATI

1. Cosa è assicurato	35
2. Opzioni aggiuntive con aumento del premio	38
3. Opzioni aggiuntive con riduzione di premio	53
4. Condizioni di operatività	53
5. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	55

FORMULA ALL RISK

1. Cosa è assicurato	57
2. Opzioni aggiuntive con aumento del premio	60
3. Opzioni aggiuntive con riduzione di premio	70
4. Condizioni di operatività	70
5. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	71

SEZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

1. Cosa è assicurato	78
2. Condizioni di operatività	79
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	80

SEZIONE CYBER RISK

1. Cosa è assicurato	83
2. Condizioni di operatività	91
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	94
4. Tabella limiti di copertura	104

SEZIONE FURTO E RAPINA

1. Cosa è assicurato	105
2. Opzioni aggiuntive con aumento del premio	107
3. Opzioni aggiuntive con riduzione di premio	110
4. Condizioni di operatività	110
5. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	111

SEZIONE DANNI INDIRETTI: MARGINE DI CONTRIBUZIONE

1. Cosa è assicurato	113
2. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	115
3. Condizioni di operatività	115

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE**RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

1. Cosa è assicurato	117
2. Garanzie aggiuntive con aumento del premio	122
3. Condizioni di operatività	128
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	129

ESTENSIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

1. Cosa è assicurato	132
2. Garanzie aggiuntive con aumento del premio	133
3. Condizioni di operatività	134
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	134

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ DEI FABBRICATI

1. Cosa è assicurato	136
2. Garanzie aggiuntive con aumento del premio	137
3. Condizioni di operatività	139
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	139

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI**RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI**

1. Cosa è assicurato	142
2. Garanzie aggiuntive con aumento del premio	143
3. Condizioni di operatività	146
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	148

ESTENSIONE RITIRO PRODOTTI**NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RITIRO PRODOTTI DIRETTO E INDIRETTO**

1. Condizioni di operatività	151
2. Quali sono i limiti di copertura	151

NORME SPECIFICHE RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RITIRO PRODOTTI DIRETTO

1. Cosa è assicurato	152
2. Condizioni di operatività	153
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	153

NORME SPECIFICHE RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RITIRO PRODOTTI INDIRETTO

1. Cosa è assicurato	154
2. Condizioni di operatività	154
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	155

SEZIONE MERCI TRASPORTATE

1. Cosa è assicurato	156
2. Condizioni di operatività	157
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	158

SEZIONE TUTELA LEGALE

1. Cosa è assicurato	160
2. Garanzia aggiuntiva acquistabile con aumento del premio	164
3. Condizioni di operatività	165
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	168

SEZIONE ASSISTENZA

1. Cosa è assicurato	170
2. Condizioni di operatività	176
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura	176

**SEZIONE OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO
"COSA FARE IN CASO DI..."**

Incendio e altri danni materiali, apparecchiature elettriche ed elettroniche, danni indiretti - margine di contribuzione	177
Furto e rapina - furto online di fondi (cyber risk)	188
Responsabilità civile	192
Merci trasportate	194
Cyber risk	196
Tutela legale	199
Assistenza	202

GLOSSARIO

GLOSSARIO

"Per scegliere, devo capire."

È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini - generali e specifici - presenti in queste condizioni di polizza, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.

Ti guideranno nella comprensione delle regole contrattuali in questo Set Informativo: per avere certezze e fugare ogni dubbio.

Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali.

Alcune voci sono comuni a tutte le garanzie, altre riguardano Sezioni o garanzie specifiche.

Le voci relative alla Sezione Cyber Risk sono indicate in corsivo per distinguerle a colpo d'occhio dai termini generali presenti nelle condizioni di polizza.

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA "ACTIVE BUSINESS"

A

Abitazione

I locali destinati a dimora abitativa, di proprietà o in uso all'Assicurato, che costituiscono una porzione di fabbricato contigua e/o comunicante e/o soprastante i locali nei quali viene esercitata l'attività dichiarata; oppure quelli che costituiscono un fabbricato a sé stante, purché situato nell'area di pertinenza dell'azienda.

Accesso o utilizzo non autorizzato

L'accesso o l'utilizzo di Sistemi Informatici di proprietà dell'Assicurato da parte di uno o più soggetti non autorizzati; oppure l'impiego di Sistemi Informatici con modalità non autorizzate.

Addetti

Titolari, soci e prestatori di lavoro.

Allagamento

Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta, dovuto a eventi accidentali o a seguito di eventi naturali, non conseguenti a esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione, ricezione di dati con le relative unità periferiche e i relativi impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche a impiego mobile, presenti/in uso nei locali o nell'ambito dell'azienda (vedi box).

NOTA BENE:

Dalle condizioni di polizza **sono esclusi telefoni cellulari e smartphone.**



**SONO COMPRESI:**

- stampanti, computer, fotocopiatrici, fax, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare,
- impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione;
- terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario;
- bilance elettroniche e registratori di cassa.

ARAG

Abbreviazione della denominazione sociale: ARAG SE - Rappresentanza generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n°59 - 37135 Verona.

Arredamento domestico/dell'abitazione

Mobili e suppellettili contenuti nell'abitazione e quant'altro sia relativo all'uso domestico e/o personale, inclusi oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici.

**NOTA BENE:**

Resta **escluso** quanto rientra nelle definizioni alle voci "Merci", "Cose particolari", "Oggetti pregiati", "Preziosi", "Raccolte e collezioni", "Valori" (vedi).

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

Assicurato (definizione valida esclusivamente per le garanzie della Sezione Cyber)

- Il Contraente e ogni Società controllata dal Contraente;*
- l'imprenditore persona fisica del Contraente, se il Contraente è una ditta individuale; oppure un socio se il Contraente è una Società di persone, ma esclusivamente per le funzioni svolte per conto dell'Assicurato.*

Assicurazione

Contratto di assicurazione.

Assistenza

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito dalla Società tramite la propria Struttura Organizzativa all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro.

Assistenza remota

Assistenza erogata telefonicamente allo scopo di fornire consigli, condividere raccomandazioni e migliori prassi ("best practice") o erogare supporto per problematiche di cyber security.

Tale servizio viene fornito per mezzo di linee guida e procedure che guidano il titolare a effettuare verifiche sui propri dispositivi, per identificare la tipologia e le probabili cause di un evento dannoso.

Attività dichiarata

L'attività svolta dall'Assicurato e/o dal locatario e dichiarata nella scheda di polizza.

- **Industria/artigianato:** produzione, trasformazione, installazione o manutenzione di beni strumentali o di consumo, in generale ogni attività non di esclusiva vendita o commercializzazione.
- **Commercio:** vendita di merci al dettaglio o all'ingrosso, distribuzione al pubblico di alimenti o bevande e depositi commerciali.
- **Servizi:** fornitura o erogazione di servizi.

Attività pubblicitarie assicurate

L'esposizione della comunicazione pubblicitaria prodotta tramite canali di comunicazione messi a disposizione via web.

Autocarro

Veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati.

B**Back-up**

Il processo con cui si effettuano copie dei dati, qualunque essi siano, affinché possano essere recuperabili anche in caso di danneggiamento o perdita dei dati originali.

Botnet

Rete di dispositivi connessi a Internet infettati da un malware (vedi) specializzato, che usa la rete per scopi malevoli.

C

Codice maligno

Virus, trojan horse, worm o ogni altro software simile, codice o script progettati appositamente per introdursi nella memoria o in un disco del computer, e diffondersi da un computer all'altro.

Committente

Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Comportamento concludente (facta concludentia, o fatto dimostrativo)

Questo termine legale e le sue diverse definizioni indicano ogni comportamento che, pur non manifestando espressamente una volontà, presuppone o lascia presupporre l'esistenza di una volontà, della quale, quindi, produce gli effetti. Di fatto in diritto si tratta di una forma di manifestazione tacita della volontà negoziale.

Conduttori esterni

L'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo (sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini), collegati alle apparecchiature assicurate e che non costituiscono la dotazione degli impianti e delle apparecchiature stesse.

Contenuto**Definizione valida esclusivamente per le garanzie della Sezione Incendio:**

L'insieme di macchinari, attrezzature, arredamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche e merci, posti ovunque all'interno del recinto dell'azienda, secondo naturale destinazione (anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto), elaboratori ed impianti di automazione e/o di processi industriali, anche non al servizio di singole macchine ed impianti, e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, impianti di controllo dei materiali, impianti ed apparecchi per la preparazione di cliché e matrici.

Definizione valida esclusivamente per le garanzie della Sezione Furto:

Insieme di macchinari, attrezzature, impianti tecnici al servizio del fabbricato, arredamento e merci.

Contraente

Soggetto che stipula il contratto di assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri, e paga il premio.

Contratto (assicurativo)

Il documento contrattuale di assicurazione (detto anche Polizza).

Contratto di assistenza tecnica

L'accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato e il fornitore o organizzazioni da esso autorizzate, le cui prestazioni consistono in:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- riparazione di danni e disturbi per parti di ricambio e costi di manodopera, non determinati da cause esterne.

Copie di sicurezza

Copie di dati, procedure e programmi, memorizzati su supporti anche magnetici/memorie esterne, su carta, microfilm e simili, conservate in edificio separato, prodotte periodicamente e contenenti la versione aggiornata dei dati, delle procedure originali e dei programmi al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura.

Cose

Gli oggetti materiali e gli animali.

Cose particolari

- Disegni, modelli, cliché, stampi, garbi;

- messe in carta (cioè "armature" o prove di modelli tessili), cartoni per telai;
- pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili;
- registri, stampati, archivi, documenti;
- pellicole, film e microfilm, fotocolor e simili;
- schede, dischi, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo.

**NOTA BENE:**

Se le cose particolari costituiscono i prodotti dell'attività assicurata, vengono considerate merci.

Costo variabile della produzione venduta

Con questa definizione si intende l'importo formato dalla somma dei costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dell'assicurato.

**ESEMPIO PRATICO**

A titolo esplicativo, il costo variabile della produzione venduta è dato:

1. dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali,
2. sommata all'acquisto delle materie prime, ai salari e contributi di personale tecnico connesso con l'attività produttiva, ai consumi energetici, alle spese per manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese industriali connesse con l'attività produttiva.

Cyber risk score

Punteggio basato sulle valutazioni del rischio per identificare e stimare l'esposizione al rischio di pirateria informatica, frode, furto di informazioni e altri rischi digitali derivanti dal funzionamento e dall'uso dei sistemi di informazione.

D**Danni**

Riguardo al Cyber Risk si intendono gli importi dovuti dall'Assicurato in forza di una sentenza di condanna al risarcimento, lodo arbitrale o transazione (raggiunta con il previo consenso della Società).

Danni materiali e diretti

Danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

Danno

Il pregiudizio economico determinato in base alle condizioni di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Danno accidentale

Il danno direttamente o indirettamente conseguente a cause ed eventi esterni compresi cadute, urti o collisioni involontarie, che pregiudichino il corretto funzionamento e/o l'integrità di un bene.

**NOTA BENE:**

Sono **esclusi** i danni conseguenti ad atti dolosi del proprietario e/o utilizzatore o di altri soggetti terzi.

Danno alle cose o agli animali

Riguardo al Cyber Risk si intende il pregiudizio economico conseguente a deterioramento o distruzione di beni materiali e le lesioni, compresa la perdita del loro uso, o la morte provocata agli animali.

Ai fini di tale definizione, i beni materiali non includono i dati elettronici.

Danno alle persone

Riguardo al Cyber Risk si intende il danno provocato da lesione fisica, malattia, morbo o morte di una persona, compresa l'ansia, lo stress mentale o emotivo che derivino da questi eventi.

Danno liquidabile

Il danno il cui ammontare viene determinato in base alle condizioni di assicurazione e applicando limiti e sottolimiti massimi di indennizzo / risarcimento, ma che non tiene ancora conto di franchigie e scoperti eventualmente previsti.

Dark web

Una porzione di web non indicizzato, i cui contenuti sono accessibili solo tramite specifici software e protocolli che consentono agli utenti la navigazione anonima (ad esempio: TOR).

Data Breach (violazione dei dati)

Incidente di sicurezza in cui dati sensibili, protetti o riservati, vengono consultati, copiati, trasmessi, rubati o utilizzati da un soggetto non autorizzato.

Database

Archivio di dati strutturato in modo da razionalizzare la gestione e l'aggiornamento delle informazioni e da permettere lo svolgimento di ricerche complesse.

Dati

Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata su supporti di memoria durevoli, quindi all'esterno della memoria RAM, cioè la memoria di lavoro di un elaboratore il cui contenuto può essere modificato, ma che va perduto all'atto dello spegnimento della macchina.

Dati personali

Informazioni utili ad identificare una persona, così come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.

Deep linking

Vedi "Framing"

Deep web

La porzione del web non indicizzata dai motori di ricerca, i cui contenuti sono accessibili con un normale browser conoscendone l'indirizzo.

A titolo esemplificativo: fanno parte del Deep Web le pagine Internet a cui per accedere è necessario autenticarsi o fare il login.

Delimitazioni

Norme che regolano in modo specifico alcune delle garanzie previste.

Denial of Service Attack

Letteralmente "negazione del servizio": il termine indica l'attacco informatico con cui qualcuno intenda saturare le capacità di un sistema informatico inviando a quest'ultimo un volume eccessivo di dati elettronici, così da impedire la possibilità di accesso autorizzato ad esso (ad esempio: fino a non renderlo non più in grado di erogare il servizio ai richiedenti).

Device

Dispositivi elettronici quali computer, smartphone e tablet. (Il termine nell'uso comune indica prevalentemente i dispositivi mobili.)

Dispositivo di supporto

Dispositivi di memorizzazione o di immagazzinamento dati, removibili e non removibili, che forniscono spazio fisico per ospitare archivi digitali (per esempio: pen drive e memory card - le "chiavette", memorie esterne, hard disk, ma anche cd e dvd).

Divulgazione non autorizzata

La diffusione o l'accesso a informazioni con modalità non autorizzate da parte dell'Assicurato senza la conoscenza, il consenso o l'accettazione di un membro del Vertice Aziendale.

In questa definizione si comprende anche la comunicazione effettuata attraverso il phishing (vedi).

E**Epidemia**

L'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.

Esplosivi

Si intendono le sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali danno luogo a esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;
- e comunque gli esplosivi considerati dall'Art.83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.

Esplosione

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

F**Fabbricati**

Tutte le costruzioni edili adibite all'esercizio dell'attività assicurata, compresa se prevista nella scheda di polizza eventuale Abitazione; sono compresi inoltre:

- impianti idrici, igienico sanitari e fognari,
- fissi ed infissi;
- facciate strutturali;
- opere di fondazione o interrate e tutte le parti e opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine e apparecchi;
- camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati;
- tutte le pertinenze/dipendenze quali strade, pavimentazioni esterne, recinzioni;
- eventuali quote relative a fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà;
- impianti tecnici (sempre compresi, ad eccezione della Sezione Incendio per la quale devono risultare espressamente indicati nella scheda di polizza);
- tutto quanto stabilmente ancorato alle strutture murarie con funzione di finitura.

Facta concludentia

Vedi "Comportamento concludente".

Fase giudiziale

La fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

Fase stragiudiziale

La fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Fatto illecito

L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.

Fatturato

Il volume di affari dichiarato ai fini IVA relativo all'attività esercitata per la quale è prestata l'assicurazione, al netto dell'IVA e degli introiti derivanti sia dalla cessione di beni ammortizzabili, sia dall'intermediazione immobiliare.

Fatturato Canada e USA

Il volume degli affari dichiarato ai fini IVA, derivante dalle esportazioni dirette in USA e Canada dei prodotti assicurati, al netto dell'IVA.

Resta escluso il corrispettivo derivante dalla vendita, per cessazione del loro utilizzo, di beni strumentali utilizzati dall'azienda assicurata.

Fatturato resto del mondo (R.O.W.)

Il volume degli affari dichiarato ai fini IVA, derivante dalle vendite e/o dalle esportazioni nei paesi del Mondo, esclusi USA e Canada, dei prodotti assicurati, al netto dell'IVA.

Resta escluso il corrispettivo derivante dalla vendita, per cessazione del loro utilizzo, di beni strumentali utilizzati dall'azienda assicurata.

Fenomeno elettrico

La manifestazione dei seguenti eventi:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti;
- sovratensione: repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti, o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

Firewall

Software usato per proteggere un computer o un server da attacchi pervenuti via rete locale o via Internet. Consente il passaggio solamente di determinati tipi di dati, da determinati terminali e determinati utenti.

Fissi e Infissi

I serramenti o in generale i manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, rispetto alle quali hanno funzione di finitura e di protezione.

Forma di garanzia

Stabilisce il criterio con il quale si determina il valore delle somme assicurate e dell'indennizzo. Può essere:

- a Valore Intero;
- a Primo Rischio Assoluto.

Fornitore di servizi (Service Provider)

Qualunque fornitore terzo di servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato; ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultimo per tali servizi.

Fornitore di servizi raccomandato dalla Società

Venditore o fornitore di servizi specializzato che potrà intervenire dopo un incidente (o un ragionevole sospetto di incidente) descritto all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A.1 o A.2.

Fornitori di servizi nominati dalla Società

Fornitori di servizi raccomandati dalla Società dopo un incidente (o il ragionevole sospetto di un incidente) descritto nell'Art. CR1 "Oggetto dell'Assicurazione" punti A. e B.

Fragili

Serramenti in materia plastica, serramenti in vetro, facciate strutturali, lastre, vetrate e lucernari in genere; insegne, lastre di fibrocemento od altri conglomerati artificiali, manufatti di materia plastica; pannelli solari termici o fotovoltaici; guaine impermeabilizzanti.

Framing

Pratica che consiste nell'inserire, apparentemente nel proprio sito internet, pagine o parti di pagine altrui; pur non illecita in sé, la tecnica lo diventa quando porta ad una confusione sulla reale titolarità e paternità dei contenuti.

Franchigia

La parte di parte di danno liquidabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato. per ogni sinistro.

Furto

È il reato previsto dal Codice Penale Art.624, che indica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

G

Guasto meccanico

Anomalia o rottura meccanica che compromette il regolare funzionamento di una macchina.

H

Hardware

I componenti fisici di un qualunque Sistema Informatico o dispositivo che venga utilizzato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i Dati; è incluso il Supporto dati.

HDD (Hard Drive Disk)

Dispositivo hardware che consente l'archiviazione e memorizzazione dei dati su supporti magnetici.

HDD esterno

Dispositivo hardware che consente l'archiviazione e memorizzazione dei dati su supporti magnetici, inserito in un apposito "case" (cioè l'involucro che contiene le singole parti) dotato di porte di connessione verso un personal computer.

I

Identità digitale

L'insieme delle informazioni presenti online e relative a un soggetto, che ne consentono la sua identificazione.

Impianti tecnici al servizio del fabbricato

Questa definizione comprende:

- tutti gli impianti elettrici, termici e di condizionamento, scale mobili, ascensori e montacarichi;
- antenne, reti telematiche, impianti solari termici e fotovoltaici di potenza massima pari a 250 kWp;
- altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato, nonché eventuali impianti domotici considerati immobili per natura e destinazione.

Implosione

Repentino cedimento strutturale di apparecchiature, serbatoi e contenitori, dovuto a eccesso di pressione esterna.

Incendio

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.



Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

Infiammabili

Le sostanze e i prodotti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35°C, non classificabili come materiali esplosivi che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.



Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977 - allegato V e successive modifiche e integrazioni.

Informazioni identificative personali non pubbliche

Sotto questa definizione vi rientrano quelle informazioni relative ad una persona fisica che, non disponibili pubblicamente e quindi lecitamente sfruttabili, da sole o congiuntamente a qualsiasi altra informazione consentono di identificare un individuo; vi rientrano:

1. le informazioni mediche o sanitarie relative a un soggetto;
2. le informazioni relative a un soggetto qualificabili come informazioni personali private ai sensi della normativa volta alla tutela di tali informazioni in qualsiasi stato, nel caso di richieste di risarcimento cui sia applicabile tale normativa;
3. le informazioni relative a un soggetto qualificabili come informazioni personali private (Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR) 2016/679);
4. le seguenti informazioni relative a un soggetto:
 - il numero di identificazione, inclusi la patente di guida, il codice fiscale e il numero di previdenza sociale;
 - i recapiti telefonici non pubblicamente disponibili;
 - i numeri di carte di credito, debito o conti finanziari in combinazione con i relativi codici di sicurezza, di accesso, password o PIN.

Informazioni societarie di terzi

I segreti commerciali, i dati, i progetti, le interpretazioni, le previsioni, le formule, i metodi, le prassi, le informazioni sulle bande magnetiche di carte di credito e di debito, le stime, le registrazioni, i report o gli altri tipi di informazioni di un terzo (che non risulti assicurato in forza della presente polizza) che non siano di pubblico dominio e vengano fornite all'Assicurato nel rispetto di un accordo di riservatezza in forma scritta o di cui l'Assicurato sia legalmente tenuto a mantenere la riservatezza; tuttavia, le Informazioni Societarie di Terzi non includono le Informazioni identificative personali non pubbliche.

Inondazione e alluvione

Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

IVASS (ex ISVAP)

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.

L'ente ha lo scopo di vigilare sull'operato delle imprese e dei soggetti, agenti e mediatori, che rientrano nel settore assicurativo privato italiano. Svolge la sua attività di controllo basandosi sulle direttive che il Governo ha disposto in materia di politica assicurativa e che sono riunite nel Codice delle Assicurazioni (DL 7 Settembre 2005 n.209).

Istituito con la Legge n.135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.Legs. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della Legge n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".

L

Lastre

Manufatti di cristallo, mezzo cristallo, specchio o vetro stratificato e non; altri materiali trasparenti plastici, piani e curvi, integri e senza difetti, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocati in posizione verticale o orizzontale su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole o simili; comprese iscrizioni, lavorazioni e decorazioni, ma esclusi i telai e le cornici, facenti parte di fabbricati o arredi e mobili in essi contenuti. **Sono esclusi lucernari e insegne.**

Legge sulla notifica della violazione

Ogni norma o legge che richieda la comunicazione ai soggetti alle cui informazioni identificative personali non pubbliche si ritiene che abbiano avuto accesso, ovvero si ritiene ragionevolmente abbiano avuto accesso,

soggetti non autorizzati.

Legge sulla Privacy

Si intende qualsiasi legge o normativa - italiana o straniera, nazionale, federale, provinciale, statale, locale o di altra autorità amministrative di ogni Paese (incluse le istituzioni, agenzie o altri enti dell'Unione Europea) - che richieda all'Assicurato di tutelare la riservatezza e/o la sicurezza delle Informazioni identificative personali non pubbliche.

M

Macchinari, attrezzature e arredamento

La definizione comprende:

- macchine, apparecchi e impianti, compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche, compresi gli impianti domotici collegati per azionamento e manovra di altri impianti;
- attrezzi, utensili, ricambi, condutture, tubazioni, cisterne, silos, serbatoi, vasche;
- impianti per operazioni di peso e di misura, impianti di comunicazione e di estinzione, nonché impianti e mezzi di sollevamento (compresi quelli iscritti al P.R.A. ed esclusi gli ascensori, i montacarichi e le scale mobili);
- distributori automatici di merci, cibi e bevande (nota bene: relativamente alle garanzie della Sezione furto i distributori automatici devono trovarsi all'interno del fabbricato);
- indumenti di lavoro, beni ed effetti personali dei prestatori di lavoro;
- insegne e antenne, mobilio, arredi, indumenti, scaffalature, banchi, cancelleria, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza agli uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant'altro relativo alla gestione e conduzione dell'azienda.

Quanto sopra si intende posto ovunque, anche se all'aperto e/o su mezzi di trasporto, secondo naturale destinazione nell'ambito dell'azienda.

Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di merci, merci speciali, fabbricati, cose particolari, raccolte e collezioni, oggetti pregiati, preziosi e valori.

Malware

Qualsiasi software o codice dannoso (come virus, spyware, worm, trojan, rootkit, ransomware, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l'accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico.

Manager

Manager e/o dirigente di una Società.

Margine di contribuzione

La differenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta.

Massimale

La somma fino alla quale la Società presta le garanzie.



Tale importo rappresenta anche il limite per sinistro, per persona (intesa come persona infortunata o deceduta, indipendentemente dal numero degli aventi diritto al risarcimento) e per danni a cose.

Quando in polizza viene specificato che il massimale è prestato per periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Società è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di assicurazione.

Materiale Pubblicitario

Relativamente alla garanzia Cyber Risk, questa definizione indica ogni informazione in formato elettronico, inclusi:

- parole, suoni, numeri, immagini o grafiche;
- pubblicità;
- video, contenuti in streaming, web-casting;
- forum online;
- bacheca e chat room.

NOTA BENE:

Non si intendono computer, software o beni, prodotti o servizi descritti, illustrati o visibili in tale Materiale Pubblicitario.

Merci (per le Sezioni Incendio e Furto)

Questa definizione - comprende le seguenti categorie di oggetti, ovunque situati nell'ambito dell'azienda assicurata, anche su mezzi di trasporto:

- le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati e i prodotti finiti, le scorte e i materiali di consumo; gli imballaggi, i supporti, gli scarti e i ritagli di lavorazione; compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali;
- i preziosi e i metalli preziosi per uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione;
- i lubrificanti, i combustibili, le sostanze e prodotti infiammabili, le merci speciali, esclusi gli esplosivi;
- i veicoli iscritti al P.R.A. o altri registri esteri, i natanti e le imbarcazioni, detenuti dall'assicurato in consegna o custodia, per lavori di manutenzione, riparazione, vendita (in quest'ultimo caso anche se di proprietà dell'Assicurato stesso) o in semplice custodia nel caso di autorimesse.

NOTA BENE:

Resta escluso quanto rientra nelle definizioni di cose particolari, raccolte e collezioni, oggetti pregiati, preziosi e valori.

Merci e attrezzature trasportate (per la sezione Merci Trasportate)

Con questa definizione devono intendersi merci ed attrezzature trasportate nell'ambito dell'attività dell'Assicurato e dallo stesso acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate.

Sono parificate a merci trasportate le cose di proprietà di terzi il cui trasporto avviene a cura o sotto la responsabilità dell'Assicurato, a condizione che lo stesso avvenga in connessione all'espletamento della propria attività (es. per lavorazione, manutenzione, riparazione e/o sostituzione).

Merci speciali

Questa definizione indica: cellulose grezza e oggetti di cellulose, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggio combustibili - eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci.

NOTA BENE:

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Messa in circolazione

Si intende uno degli eventi riguardanti un prodotto descritti a seguire.

1. Consegna all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.
2. Consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.
3. Vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto: o con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario all'atto del pignoramento, o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal pignoramento stesso.

Metatag

Metadati utilizzabili nell'HTML per veicolare informazioni aggiuntive correlate alla pagina web che ne fa uso; sono in genere analizzati ed utilizzati per mezzo di sistemi automatici (come i browser o i motori di ricerca), che li possono elaborare per fornire servizi o funzionalità specifiche.

Mezzi di custodia

Cassaforte o armadio con pareti e battenti in acciaio, adatti a contrastare attacchi condotti da mezzi meccanici, efficacemente chiusi, di peso superiore a 200 Kg o ancorati alle pareti od al pavimento.

Multa

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:

1. ogni ammenda o multa in denaro pagabile a qualsivoglia istituzione o organizzazione governativa, ove imposta a seguito di un Procedimento da parte di qualunque organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo di un paese, (inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea), in tale capacità normativa o ufficiale dell'organizzazione; l'assicurabilità delle multe dovrà essere conforme alla legge applicabile nella località che più favorisce la copertura di tali Sanzioni;

2. *le somme che l'Assicurato sia obbligato a depositare in un fondo come equo indennizzo per il pagamento delle richieste di risarcimento dei consumatori dovute a causa di un giudizio avverso, ovvero la transazione di un Procedimento (compresi gli importi da versare in un "fondo di risarcimento dei consumatori"); non comprenderà invece i pagamenti a enti di beneficenza o la disposizione a favore di tali fondi diversa da quella per il pagamento dei crediti al consumatore per le perdite causate da un evento garantito all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A1., A2. o A.3.;*



NON SI INTENDONO MULTE:

- i costi per rimediare o migliorare i Sistemi Informatici;
- i costi per stabilire, implementare, mantenere, migliorare o risanare le pratiche di sicurezza o privacy, procedure, programmi o politiche;
- i costi di verifica, valutazione, conformità o di comunicazione;
- i costi per proteggere la riservatezza, l'integrità e/o la sicurezza delle Informazioni Identificative Personali Non Pubbliche dal furto, perdita o divulgazione, anche se è in risposta a procedimento o indagine.

N

Netbook

Computer portatili di piccole dimensioni destinati alla navigazione Internet e alla videoscrittura.

O

Obbligazioni di mezzi

Sono così designate le obbligazioni che deducono condotte la cui corretta e diligente esecuzione non è detto produca il risultato desiderato (tipica in questo senso si può considerare la prestazione di un avvocato o di un medico); l'aspettativa del creditore non è data dal conseguimento di un determinato risultato, bensì dall'uso della diligenza da parte del debitore.

Oggetti pregiati

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alle Sezioni Incendio e Furto:

- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, tappeti, arazzi, statue e simili oggetti d'arte, mobili di antiquariato, pergamene;
 - archivi e documenti storici, raccolte e collezioni in genere;
- con valore unitario superiore a 15.000 euro.

P

Pandemia

La diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

Pannelli solari

Impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del Fabbricato.

Parte Correlata

L'Assicurato e qualunque dipendente passato, presente e futuro, direttori, funzionari, Manager, partner o fornitori persona fisica indipendenti dell'Assicurato.

Partita

Insieme di cose assicurate con un'unica somma.

Patrimonio Informativo

Questa definizione indica:

- *i software o i dati elettronici presenti nei Sistemi Informatici e che sono soggetti a regolari procedure di back up;*
- *compresi i programmi per computer, le applicazioni;*

- le informazioni contabili, le informazioni relative ai clienti, le informazioni private o personali, le informazioni di marketing, le informazioni finanziarie;
- ogni altra informazione gestita dall'Assicurato durante il normale svolgimento della propria attività.

Perdita di profitto

Questa definizione indica:

1. il profitto netto, al lordo delle imposte, che l'Assicurato non sia stato in grado di realizzare attraverso lo svolgimento delle proprie attività; o la perdita netta al lordo delle imposte che l'Assicurato non abbia potuto evitare attraverso lo svolgimento delle proprie attività come diretta conseguenza di una reale e necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici;
2. le spese fisse di gestione sostenute dall'Assicurato (inclusi i compensi e gli stipendi), ma solamente nella misura in cui:
 - a. tali spese di gestione debbano necessariamente continuare durante il Periodo di Ripristino (o Periodo Esteso di Interruzione, se applicabile);
 - b. tali spese sarebbero state sostenute dall'Assicurato qualora l'interruzione o la sospensione non si fosse verificata.



PERDITA DI PROFITTO: SPECIFICHE

La Perdita di Profitto dovrà essere ridotta nella misura in cui l'Assicurato o il Fornitore dei Servizi (provider), se esistente, siano capaci, con ragionevole sollecitudine e dovuta diligenza, di ridurre o limitare l'interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici o di svolgere le proprie operazioni commerciali con altri mezzi.

Nel determinare la Perdita di Profitto vanno prese in dovuta considerazione:

1. le precedenti attività svolte dall'Assicurato prima dell'inizio del Periodo di Ripristino;
2. e le probabili attività che l'Assicurato avrebbe potuto intraprendere qualora non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione in seguito al malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica, al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

La Perdita di Profitto sarà calcolata su base oraria, prendendo come riferimento l'utile netto (o la perdita) dell'Assicurato e le spese fisse di gestione come stabilito sopra.

Perdita di profitti estesa

La Perdita di profitti durante il Periodo esteso di Interruzione.

Perdite

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:

1. i danni, le spese correlate alle richieste di risarcimento e le spese e costi per Privacy Notification;
2. rientrano nella definizione anche le perdite da interruzione dell'attività, le perdite per mancata protezione dei dati e le multe.

Perdite da interruzione di attività

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:

1. perdite di profitti e spese straordinarie subite dall'Assicurato durante il periodo di ripristino;
2. perdita di profitti estesa subita dall'Assicurato se la perdita di profitti avviene durante il periodo di ripristino e, ove sia superiore, alla franchigia applicabile.

Perdite patrimoniali

Questa definizione indica il pregiudizio economico non conseguente a danni fisici o a danni materiali.

Perdite per mancata protezione dei dati

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:

1. per qualunque database che venga alterato, manomesso, distrutto, cancellato o danneggiato: i costi e le spese reali, ragionevoli e necessarie sostenute dall'assicurato per ripristinare un database dai back-up o dagli originali o per raccogliere, assemblare e ricollegare tale database alle altre fonti o nella condizione in cui si trovava immediatamente prima della sua alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento;
2. per qualunque database a cui l'assicurato non riesca ad accedere, il minore dei costi e delle spese reali, ragionevoli e necessarie sostenute dall'assicurato per:
 - a. riottenere l'accesso a tale database;
 - b. ripristinare tale database dai back-up o dagli originali, o per raccogliere, assemblare e ricollegare tale database alle altre fonti al livello o nella condizione in cui si trovava immediatamente prima

dell'impossibilità di accedervi da parte dell'assicurato.

Quindi per la perdita per mancata protezione dei dati si intendono i reali, ragionevoli e necessari costi e spese sostenute dall'assicurato per provare a realizzare quanto indicato ai punti 1. e 2., a condizione che il database non possa essere ragionevolmente accessibile, ripristinato, riunito, assemblato.

Periodo di indennizzo

Questa definizione indica il periodo durante il quale i risultati delle attività d'impresa risentono delle conseguenze del sinistro: ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in polizza.

NOTA BENE:

Il periodo non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente dalla data del sinistro.

Periodo di polizza

Il periodo di tempo fra la data di sottoscrizione della polizza e l'effettiva data di risoluzione, scadenza o annullamento della polizza stessa.

Periodo di ripristino

Questa definizione indica il periodo di tempo che:

- 1. inizia nella data e nell'ora specificati in cui si è verificata per la prima volta la reale e necessaria interruzione o sospensione dei sistemi informatici;*
- 2. termina nella data e nell'ora specificati in cui la reale e necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici termina, o sarebbe terminata se l'assicurato o il fornitore di servizi (provider), se esistente, avesse adottato la dovuta diligenza e sollecitudine.*

Periodo esteso di interruzione

Questa definizione indica il periodo che:

- 1. inizia nel giorno e nell'ora in cui termina il periodo di ripristino;*
- 2. termina nel giorno e nell'ora in cui l'assicurato ripristina o avrebbe ripristinato, se avesse agito con la dovuta diligenza e sollecitudine, l'utile netto al lordo delle imposte che avrebbe ottenuto direttamente attraverso lo svolgimento della propria attività, nel caso in cui non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione dei sistemi informatici.*

Perito

L'esperto incaricato da una delle parti (C.T.P., ovvero consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U., ovvero consulente tecnico d'ufficio) di svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Phishing

Tipo di frode ideato allo scopo di rubare informazioni personali o finanziarie attraverso la posta elettronica, ma anche tramite altri mezzi, quali i messaggi SMS, che imitano nell'aspetto e nel contenuto messaggi legittimi di fornitori di servizi. Tali messaggi fraudolenti richiedono di fornire informazioni riservate come, ad esempio, il numero della carta di credito o la password per accedere a un determinato servizio.

Polizza

Il documento che comprova l'esistenza dell'assicurazione.

Postuma (responsabilità civile)

Si intende la garanzia con la quale la Società si impegna ad accettare la richiesta di risarcimento anche dopo la scadenza della polizza, a patto che il reclamo faccia riferimento a danni che abbiano avuto origine nel periodo di vigenza della polizza stessa e/o nell'eventuale periodo antecedente risultante dalle Condizioni di Assicurazione.

Premio

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.

Premio minimo

La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'assicurazione, indipendentemente dal valore degli elementi variabili utilizzati per la determinazione del premio, e che rimane comunque acquisita dalla Società.

Prescrizione

L'estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

Prestatori di lavoro

Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza, incluse:

- le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in Polizza;
- quelle per le quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- quelle per le quali il Contraente e/o l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dal Contraente e/o dall'Assicurato.

Rimangono in ogni caso esclusi i professionisti, i subappaltatori e i loro dipendenti.

Prestatori di lavoro stagionale

Questa definizione indica i prestatori di lavoro che svolgono l'attività dichiarata a favore dell'Assicurato, nel corso della medesima annualità assicurativa, per un periodo non superiore a 180 giorni, anche non continuativo.

Prestazioni

Le attività di assistenza prestate dalla Centrale Operativa all'Assicurato.

Preziosi

Queste definizioni sono riferite esclusivamente alle garanzie specificate con le sezioni di riferimento.

a. Incendio:

Oggetti d'argento, d'oro e di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, salvo quanto costituisce componente di macchinario o attrezzatura.

b. Furto:

Oggetti d'argento, d'oro e di platino, pietre preziose, perle naturali e di coltura, il tutto anche se costituisce componente di macchinario o attrezzatura.

Primo Rischio Assoluto

La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore dei beni assicurati al momento del sinistro calcolato in base alla forma di garanzia scelta e senza l'applicazione della Regola Proporzionale ai sensi dell'Art.1907 del Codice Civile.

**ESEMPIO**

Valore effettivo del bene al momento del sinistro= 500.000 euro

Danno causato dall'incendio= 400.000 euro

Somma Assicurata= 300.000 euro (3/5 del valore effettivo)

In questo caso l'indennizzo sarà di 300.000 euro e, nonostante il Fabbricato sia stato assicurato solo per una parte del valore reale, non si applica la Regola proporzionale prevista dall'Art. 1907 del Codice Civile.

Se si applicasse la Regola proporzionale (prevista per la forma di garanzia a Valore intero) l'indennizzo liquidabile sarebbe pari a 240.000 euro (3/5 del danno).

Privacy Policy

Si tratta di un documento reso disponibile all'interno del sito web, che informa gli utenti circa il trattamento dei loro dati personali, secondo quanto disposto dalla General Data Protection Regulation (GDPR, pubblicata su G.U. il 4/5/2016 ed attuata il 25 maggio 2018).

Procedimento

In riferimento alla Sezione Cyber Risk, si intende una richiesta di informazioni, una domanda di indagine civile, o un procedimento civile avviato a seguito della notifica di un reclamo o simili da parte del garante per la protezione dei dati personali, dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o

ente Italiano competente; ovvero da un ente federale, statale, locale o governativo estero o per suo conto nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite in relazione a tale procedimento.

Prodotto

I beni specificati nella descrizione dell'attività dell'Assicurato, dopo che l'Assicurato li abbia messi in circolazione.

Prodotto finito

Bene nel quale i prodotti descritti in polizza sono entrati a far parte quali componenti, consegnato al consumatore finale o al distributore la cui attività non implichi interventi che possano incidere sulla sicurezza dello stesso.

Produttore

Questa definizione indica sia il produttore della materia prima, sia il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente.

È anche considerato produttore chiunque:

- apponga il proprio nome, marchio, segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione;
- nell'esercizio di un'attività commerciale importi nella U.E. un prodotto per la vendita, la locazione, la locazione finanziaria, o qualsiasi altra forma di distribuzione;
- si presenti come importatore nella U.E. apponendo il proprio nome, marchio, segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione.

Si comprende anche il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, quando il produttore non sia individuabile.

Produttore finale

In riferimento alla Sezione Ritiro Prodotto Difettoso - Estensione Ritiro Prodotti indiretto, si intende il produttore di prodotti finiti.

Programmi standard in licenza d'uso

Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il Contraente o l'Assicurato utilizza in base a un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.

Public Web

Quella parte del web accessibile da parte di chiunque disponga di un accesso a Internet.

R**Raccolte e collezioni**

Raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e/o di un certo valore.

Ransomware (Sequestro di informazioni)

Tipo di malware che infetta i sistemi informatici causando limitazioni all'accesso del sistema stesso e/o la criptazione dei dati informatici, finalizzato a richieste estorsive.

Rapina

Reato previsto dall'Art.628 del Codice Penale consistente nella sottrazione di cose mobili altrui, effettuata con la violenza, minacce o anche con armi, allo scopo d'impossessarsene per trarne ingiusto profitto.

Reato

Comportamento cui il legislatore ricollega una sanzione penale, a causa dell'aggressione recata a un bene giuridico meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. I reati si distinguono in:

- delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa,
- contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Regola proporzionale

Se al momento del sinistro risulta che la somma assicurata per i beni assicurati è inferiore al loro valore, l'indennizzo viene ridotto in base alla proporzione tra il valore effettivo e la somma assicurata (Art.1907 del

Codice Civile).

**ESEMPIO**

Valore effettivo del bene al momento del sinistro= 500.000 euro

Danno causato dall'incendio= 400.000 euro

Somma Assicurata= 300.000 euro (3/5 del valore effettivo)

Applicando la Regola proporzionale l'indennizzo liquidabile sarà pari a 240.000 euro (3/5 del danno).

Per quanto riguarda la Sezione di Responsabilità Civile Generale, in caso di sinistro la Società riduce proporzionalmente l'indennizzo quando l'importo del fatturato dichiarato nella scheda di polizza risulti inferiore a quello determinato al momento del sinistro, salvo le tolleranze ammesse.

Remediation plan

Piano di azioni correttive.

Responsabilità contrattuale

La responsabilità della parte di un contratto che non adempie, o adempie parzialmente, alle obbligazioni assunte in favore dell'altra parte contrattuale.

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto.

Ricavi di vendita

Questa definizione indica quanto pagato o pagabile all'assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata indicata in polizza, svolta nel luogo dichiarato indicato in polizza. Il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su rendita e IVA.

Richiesta di risarcimento

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:

1. una richiesta scritta ricevuta dall'Assicurato per il pagamento di somme di denaro o per la prestazione di servizi, ivi inclusi la presentazione di un'istanza, l'avvio di un contenzioso ovvero l'istituzione di un procedimento arbitrale;
2. in relazione all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera C., l'avvio di un procedimento nei confronti di un assicurato;
3. una richiesta scritta o un accordo per rinunciare o per impedire una prescrizione, in relazione a una potenziale richiesta di risarcimento descritta al punto 1.

Rimorchio

Il veicolo, per il trasporto di cose, destinato a essere trainato da altro veicolo.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

RO-RO

Abbreviazione dell'espressione inglese Roll-on, Roll-off, con cui si indica un tipo di nave traghetto per trasporto di autoveicoli, nella quale i veicoli stessi entrano ed escono con i propri mezzi senza l'ausilio di gru o elevatori.

S**Scippo**

Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

Scoperto

La parte di danno liquidabile, espressa in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. **Non sono considerati scoppio gli effetti:**

- del gelo;

- del colpo d'ariete, cioè il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.

Sicurezza Informatica

Queste definizioni sono relative esclusivamente agli articoli di riferimento della Sezione Cyber Risk.

a. Garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera A., B., C. e D:

Il software, i computer o i dispositivi hardware di rete, nonché le eventuali policies e procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che siano adottate dall'Assicurato (incluse le misure minime di sicurezza di cui all'Art. 33 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 Giugno 2003), il cui funzionamento o scopo sia quello di evitare: accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro sistemi informatici, l'attacco a un sistema informatico attraverso un codice maligno ovvero la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici.

La sicurezza informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione (intrusion detection), firewalls e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai sistemi informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati.

b. Garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. e F. della Sezione Cyber risk:

Il software, i computer o i dispositivi hardware di rete, la cui funzione o scopo è quella di: evitare un accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro i sistemi informatici, l'attacco a un sistema informatico attraverso un codice maligno, ovvero la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici.

La sicurezza informatica comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione, firewall e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai sistemi informatici mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati.

Soltanto in riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" punti A., B. e C., con il termine sicurezza informatica si intendono anche le politiche e le procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che l'Assicurato ha adottato con la funzione e il fine di evitare un accesso o utilizzo non autorizzato, un Denial of Service Attack contro i sistemi informatici, un'infezione dei sistemi informatici a causa di un codice maligno o la trasmissione di un codice maligno dai sistemi informatici.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Per le sezioni indicate valgono le seguenti precisazioni:

- **Responsabilità Civile Generale e Terzi:**

L'insieme di tutti i danni derivanti da una stessa causa e/o da cause tra loro connesse, anche se manifestatisi in tempi diversi viene considerato un unico sinistro (danno in serie) anche nel caso di una pluralità di danneggiati e anche in presenza di un'azione risarcitoria collettiva intentata nei confronti dell'Assicurato.

- **Tutela Legale:**

Per evento dannoso si intende:

- il danno o un presunto danno subito o causato dall'assicurato;
- la violazione o la presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

- **RC prodotti:**

Di seguito le definizioni relative a estensioni specifiche.

a. Ritiro prodotti diretto:

il verificarsi di una delle condizioni che rendono necessario l'avvio di un'operazione di ritiro dei prodotti descritti in polizza.

b. Ritiro prodotti indiretto:

la richiesta di risarcimento presentata da terzi all'Assicurato per le spese per il ritiro dal mercato di prodotti finiti destinati al consumatore finale.

c. Sinistro in serie/danno in serie:

L'insieme di tutti i danni derivanti da una stessa causa e/o da cause tra loro connesse, anche se manifestatisi in tempi diversi e in più prodotti viene considerato un unico evento dannoso (**danno in serie**) anche nel caso di una pluralità di danneggiati e anche in presenza di un'azione risarcitoria collettiva intentata nei confronti dell'Assicurato. Un danno in serie si considera avvenuto nel momento in cui si sia verificato il primo evento dannoso ed è assicurato solo se il primo evento dannoso di una serie sia avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa.

La portata della garanzia assicurativa, relativa ad un danno in serie, è regolamentata dalle Condizioni Contrattuali in vigore al momento in cui sia avvenuto il primo evento dannoso di una serie.

Per primo evento dannoso si intende la prima richiesta di risarcimento ricevuta per la prima volta dall'Assicurato durante la validità della presente polizza e la data della prima richiesta sarà considerata la data di ricevimento di tutte le richieste, anche quelle presentate successivamente alla prima ma comunque entro e non oltre il periodo di efficacia della polizza e nel rispetto del periodo di validità temporale della stessa.

Sistema operativo

Il software che gestisce le funzioni base di un computer o di un dispositivo hardware.

Sistemi informatici

L'hardware, l'infrastruttura, il software, i supporti elettronici o quant'altro necessario per creare, accedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere dati:

- *gestiti e di proprietà dell'assicurato ovvero da questa noleggiati;*
- *gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'assicurato; ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi.*

Sistemi informatici di terzi

Questa definizione indica i sistemi informatici che:

- *non siano di proprietà dell'Assicurato;*
- *non vengano gestiti o controllati dall'Assicurato.*

Si intendono inoltre esclusi i sistemi informatici di terzi, in relazione ai quali l'assicurato svolga dei servizi.

I sistemi informatici comprendono dispositivi input e output correlati, dispositivi di memorizzazione dati, dispositivi di rete e sistemi di back up.

Social network

Siti web che rendono possibile la creazione di una rete sociale virtuale.

Società

Si intende per definizione e in qualunque circostanza Cattolica Assicurazioni S.p.A.

Software

Sistemi operativi e applicativi, codici e programmi con i quali i dati informatici sono elettronicamente raccolti, trasmessi, elaborati, archiviati o ricevuti.

Somma assicurata

Questa definizione è valida esclusivamente per le garanzie alla Sezione Danni Indiretti:

si intende la cifra indicata a tale titolo in polizza e che non deve essere inferiore al Margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

Spese correlate alle richieste di risarcimento

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:

1. *le spese ragionevoli e necessarie richieste e addebitate da un avvocato nominato in conformità all'Art. CR7 "Difesa in giudizio e transazione delle richieste di risarcimento", lettera A.;*
2. *tutti gli altri costi e spese legali che derivino dall'esame, dalla soluzione, dalla difesa e dall'impugnazione di una richiesta di risarcimento, di un'azione o di un procedimento connesso alla stessa, ovvero da circostanze che possano comportare una richiesta di risarcimento, se tali spese sono state sostenute dalla Società ovvero dall'assicurato con il previo consenso scritto della Società.*

Le spese correlate alle richieste di risarcimento non comprendono i compensi, le spese di gestione o gli altri importi addebitati o sostenuti dall'Assicurato per l'assistenza alla Società o la collaborazione con gli stessi nella

difesa e nell'esame di una richiesta di risarcimento; ovvero di una circostanza dalla quale potrebbe sorgere una richiesta di risarcimento notificata ai sensi della presente polizza; ovvero le spese per ottemperare a provvedimenti, transazioni o decisioni.

Spese di giustizia

Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.

Spese di soccombenza

Le spese che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

Spese per un esperto informatico

Le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato per verificare la fonte o la causa del malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica, al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.

Spese straordinarie

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:

1. *le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'Assicurato durante il Periodo di Ripristino per minimizzare, ridurre o evitare una Perdita di Profitto, a condizione che:*
 - a. *tali spese siano superiori alle spese che l'Assicurato avesse sostenuto, nel caso in cui non si fosse stata alcuna interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici;*
 - b. *tali spese non superino l'importo del quale la Perdita di Profitto, eccedente la Franchigia e coperta dalla presente Polizza, viene così ridotta;*
2. *le spese per un esperto informatico, soggette al sottomassimale indicato nella scheda di Polizza.*

*Tra le Spese Straordinarie **non rientrano**, e non saranno pertanto garantite ai sensi di quanto indicato all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E., le spese sostenute dall'Assicurato per:*

- a. *aggiornare, potenziare, migliorare o sostituire i Sistemi Informatici al livello esistente prima del momento in cui è divenuta reale e necessaria l'interruzione o la sospensione dei Sistemi Informatici,*
- b. *i costi e le spese sostenute dall'Assicurato per ripristinare, riprodurre o riottenere l'accesso a qualsiasi Database che era stato alterato, manomesso, distrutto, cancellato, danneggiato o reso inaccessibile in conseguenza di un malfunzionamento della Sicurezza Informatica al fine di prevenire una Violazione della Sicurezza.*

SSD (Solid-State Drive)

Dispositivo hardware di memoria di massa basato su semiconduttore, che utilizza memoria allo stato solido.

Struttura Organizzativa

La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Subappaltatori

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alle Sezioni RC Generale e Terzi:

la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato abbia ceduto, nel rispetto delle norme di Legge vigenti in materia al momento del sinistro, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi.

Ai fini della presente assicurazione s'intendono equiparati al subappaltatore:

- il prestatore di un contratto d'opera o di servizi come definito all'Art. 2222 del Codice Civile;
- il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.

Supporti dati

Qualsiasi materiale, magnetico, ottico, scheda e banda perforata, usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

T

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Terrorismo e sabotaggio

Atti che possono includere anche l'uso della forza, della violenza e/o della minaccia dell'uso della forza e della violenza, compiuti da qualsiasi persona o gruppi di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con organizzazioni o governi per propositi politici, religiosi, ideologici o etnici, o per ragioni che includano l'intenzione di influenzare il governo o di impaurire la popolazione o parte di essa.

Terzi

In diritto il terzo è un soggetto diverso da coloro che sono legati da un rapporto giuridico oppure da un contratto, ovvero dalle parti; in ambito processuale, il terzo è un soggetto estraneo alle parti coinvolte.

Si intendono quindi coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge.

Tool

Tipologia di software che svolge delle attività specifiche e/o che aggiunge particolari funzioni a programmi già esistenti.

Truffa

Il reato compiuto da chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (articolo 640 del codice penale).

Tubature interrante

Le condutture collocate nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

U

Ubicazione

Il luogo, l'insediamento specificato nella scheda di polizza in cui sono posti gli enti assicurati (per esempio gli edifici).

Sono comprese le pertinenze entro i 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale.

United States Code (U.S.C. o U.S.Code)

Il "Code of Laws of the United States of America" (variamente abbreviato come "Code of Laws of the United States", "United States Code", "U.S.Code", o "U.S.C.") è la compilazione ufficiale e la codificazione degli statuti federali generali e permanenti degli Stati Uniti. Contiene 53 titoli, fra i quali il Titolo 15 è specificatamente dedicato al commercio ed agli scambi e il sub §1681-c regola la "**Prevenzione del furto di identità; avvisi di frode e avvisi di servizio attivo**".

V

Valore a nuovo

Questa definizione indica:

- **per il fabbricato:** la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato Assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- **per il macchinario, l'attrezzatura e l'arredamento:** il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese anche le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- **per le merci finite o in lavorazione:** il prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione sostenute in relazione allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; se tale valore risulti superiore al prezzo di mercato si considera quest'ultimo.

Valore allo stato d'uso

Per valore allo stato d'uso si intende il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità,

rendimento e ogni circostanza concomitante; tale deprezzamento non viene applicato alle merci.

Valore intero

La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e secondo la quale deve corrispondere all'intero loro valore (Art. 1907 del Codice Civile). Se la somma assicurata è inferiore si applica la regola proporzionale, salvo le deroghe espressamente previste dal contratto.



ESEMPIO

Valore effettivo del bene al momento del sinistro= 500.000 euro

Danno causato dall'incendio= 400.000 euro

Somma Assicurata = 300.000 euro (3/5 del valore effettivo)

In questo caso si applicherà la Regola proporzionale e l'indennizzo liquidabile sarà pari a 240.000 euro (3/5 del danno)

Valore nominale

L'importo indicato su carte valori, titoli di credito in genere e denaro.

In caso di sinistro, all'Assicurato spettano eventuali recuperi in eccedenza a quanto già liquidato.

Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore; fustelle mediche; biglietti per mezzi di trasporto; buoni pasto e simili; schede telefoniche e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Veicolo

Con riferimento alla sola Sezione Merci Trasportate si intendono esclusivamente l'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio.

Per tutte le altre sezioni vale quanto definito all'interno del Codice della Strada.

Vertenza

Conflitto di pretese tra Assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

Vertice Aziendale

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:

- i soggetti che ricoprono, nell'ambito dell'Assicurato, le seguenti posizioni: Presidente; membri del Consiglio di Amministrazione; Amministratore Unico, Amministratore Delegato, Chief Information Officer; Chief Security Officer; Chief Privacy Officer; Manager;
- ogni soggetto che ricopra di fatto una posizione simile a quelle menzionate, o con responsabilità sostanzialmente simili a quelle menzionate, indipendentemente dall'esatta qualificazione di tale soggetto, e chiunque abbia precedentemente assunto una delle summenzionate posizioni.

Vetri stratificati di sicurezza

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alle Sezioni Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e Furto:

le superfici costituite da due o più lastre con strati di materia plastica interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie), in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm; oppure costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Sono parificati ai "vetri stratificati di sicurezza" i "vetri antivandalismo/anticrimine" conformi alla norma UNI 9186 e i "vetri antiproiettile" conformi alla norma UNI 9187.

Violazione della Sicurezza

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk:

1. l'accesso o utilizzo non autorizzato di Sistemi Informatici, compresi l'accesso o utilizzo non autorizzato derivante dal furto di una password da un sistema informatico o dall'Assicurato;
2. Denial of Service Attack nei confronti dei sistemi informatici o sistemi informatici di terzi;
3. danneggiamento di Sistemi Informatici attraverso un malware (vedi) o la trasmissione di un malware da Sistemi Informatici, indipendentemente dal fatto che la violazione di cui sopra costituisca un attacco mirato ai Sistemi Informatici ovvero un attacco generalizzato.

NOTA BENE:

Una serie continuata di Violazioni della Sicurezza, Violazioni della Sicurezza correlate o ripetute, ovvero

Violazioni della Sicurezza multiple cui consegue un continuato malfunzionamento della Sicurezza Informatica, saranno considerate come un'unica Violazione della Sicurezza; e si dovrà ritenere che si siano verificate al momento della prima Violazione della Sicurezza.

Virus

Questa definizione indica, in riferimento esclusivamente alla Sezione Cyber Risk: il programma o software oggetto di auto-installazione ed esecuzione che può trovarsi all'interno di un programma o file informatico e che si propaga inserendo copie di sé stesso in un altro programma o documento, infettando così i computer e trasferendosi da un computer a un altro. Alcuni si limitano solo a replicare, mentre altri potrebbero produrre seri danni che possono incidere sui sistemi operativi.

Vulnerabilità

Lo stato che rende un dispositivo suscettibile a essere alterato o distrutto da eventi o atti indesiderati.

Vulnerability assessment

Analisi di sicurezza finalizzata a individuare tutte le potenziali vulnerabilità dei sistemi e delle applicazioni di una rete, eseguendo una identificazione e valutazione dei potenziali danni che l'attaccante potrebbe infliggere all'attività produttiva.

L'attività di Vulnerability Assessment (VA) può essere eseguita sia dall'interno che dall'esterno della rete aziendale, permettendo di simulare differenti scenari che potrebbero verificarsi all'interno di un sistema.

W**Web reputation**

La reputazione digitale è l'immagine che si ricava dall'analisi delle opinioni che gli utenti della rete si scambiano online e dalle informazioni pubbliche presenti sui canali di comunicazione messi a disposizione del Web.

SEZIONE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

TANTE
SCELTE,
DA DOVE
INIZIO?

In questa prima parte trovi le norme e i punti fermi comuni a tutte le Sezioni, formule e garanzie proposte, con cui potrai modulare il prodotto secondo le tue necessità, per proteggere la tua azienda e la tua attività di business.

Active Business è la soluzione modulare pensata per offrire agli assicurati una tutela a 360 gradi estesa ai vari ambiti dell'impresa. Si compone di distinte Sezioni, ciascuna delle quali comprende a sua volta un insieme di garanzie omogenee e mirate alla tutela di ambiti specifici (es.: Incendio e altri danni materiali e diretti, Furto e rapina, Responsabilità civile generale).

Il Contraente, in base alle proprie esigenze assicurative, può comporre e personalizzare il prodotto finale a propria discrezione entro i limiti previsti dal contratto.

Le garanzie scelte mediante la selezione delle Sezioni costituiscono un unico contratto assicurativo e sono indicate in polizza.

Quanto riportato di seguito si applica a tutte le Sezioni/garanzie scelte, ove non eventualmente diversamente disposto dalle singole Sezioni.

NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

ART. CG1 DURATA DEL CONTRATTO

Se non è stata pattuita una durata diversa, il contratto ha durata annuale.

In ogni caso, anche quando la durata è inferiore o superiore a un anno, il periodo di assicurazione coincide con quello indicato in polizza

ART. CG2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

DA QUANDO HA EFFETTO L'ASSICURAZIONE?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio, a meno che all'interno delle Sezioni e singole garanzie acquistate non sia prevista una diversa decorrenza.

Il premio è normalmente determinato per un periodo di assicurazione di un anno. In caso sia prevista una durata del contratto inferiore o superiore, il premio dovuto coincide comunque con quello indicato in polizza.

Il Premio è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.

Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della **Società** al pagamento del premio scaduto ai sensi dell'Art. 1901 CC.



COME EFFETTUI I PAGAMENTI?

Il pagamento del premio può essere effettuato scegliendo fra:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società alle scadenze pattuite

ART. CG3 PROROGA DEL CONTRATTO - DISDETTA DEL CONTRATTO POLIENNALE

SCADENZA DEL CONTRATTO, TACITO RINNOVO E DISDETTA

Su richiesta del Contraente, il contratto può essere stipulato con clausola di tacito rinnovo, indicando "SI" alla voce "Tacito rinnovo" contenuta nella polizza.

Con il tacito rinnovo, alla scadenza il contratto viene rinnovato automaticamente per un altro anno, a prescindere dalla durata originaria del contratto.

Il Contraente o la Società possono evitare il rinnovo inviando all'altra parte una comunicazione di disdetta.

Se non viene pattuito il tacito rinnovo, il contratto perde efficacia alla sua scadenza naturale, senza bisogno di alcuna formalità.

RECESSO DAL CONTRATTO POLIENNALE

Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a 5 anni (più eventuale rateo), ed è stato applicato lo sconto così come previsto dall'Art. 1899 CODICE CIVILE, il Contraente può recedere dal contratto **alla scadenza annuale**, purché siano state pagate almeno 5 annualità di premio.

Il recesso sarà valido a partire dalla fine dell'annualità in cui è stato esercitato.

"COME DEVO COMUNICARE DISDETTA E RECESSO?"

Disdetta e recesso del contratto vanno comunicati all'altra parte tramite Raccomandata AR almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto (per la disdetta) e della scadenza annuale successiva al primo quinquennio (per il recesso dal contratto pluriennale).

ART. CG4 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E/O DI PREMIO E RINNOVO DEL CONTRATTO

In relazione alle seguenti garanzie:

- Art. I-2 "Atti vandalici e dolosi"
- Art. I-6 "Eventi atmosferici";
- Art. I-7 "Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati";
- Art. I-9 "Grandine su autoveicoli";
- Art. I-10 "Grandine";
- Art. I-13 "Inondazione e alluvione";
- Art. I-21 "Sovraccarico neve";
- Art. I-22 "Terremoto";
- Art. I-23 "Terrorismo e sabotaggio"
- Art. INAR10 "Delimitazioni di garanzia" punto 1. "Eventi Atmosferici", punto 2. "Sovraccarico neve", punto 4. "Atti vandalici e dolosi, punto 5. "Terrorismo e sabotaggio".

la Società ha la facoltà di modificare le condizioni di assicurazione e/o di premio al momento del rinnovo del contratto.

In tal caso:

COMUNICAZIONI DOVUTE

entro 60 giorni dalla scadenza contrattuale, la Società comunicherà al Contraente tramite raccomandata a.r. la possibilità di prendere visione delle nuove condizioni presso l'Agenzia alla quale è stato assegnato il contratto.

MODALITÀ DI RINNOVO

il Contraente, **dopo aver preso visione** delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio, può accettarle con comunicazione scritta entro la scadenza contrattuale. In tal caso il contratto si rinnova alle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio e il premio dovrà essere pagato **entro 30 giorni** dalla scadenza contrattuale.

Se il contraente non comunicherà alla Società di accettare espressamente le nuove condizioni di assicurazione e/o di premio entro la scadenza contrattuale il contratto si intenderà disdettato e quindi risolto a detta scadenza.

NOTA BENE:

Qualora detto pagamento fosse eseguito dopo 30 giorni dalla scadenza contrattuale, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24 del 30° giorno fino alle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

ART. CG5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro, la Società può decidere di recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo.

Il recesso deve essere comunicato al Contraente con raccomandata A.R. e ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di premio non goduta, calcolata sulla base di quanto previsto all'Art. CG6 "Premio pagato e non goduto".

ART. CG6 PREMIO PAGATO E NON GODUTO

COME SI CALCOLA LA RESTITUZIONE?

Se è previsto dal contratto, la Società potrebbe dover restituire al Contraente o all'Assicurato una parte del premio, se questo risulta pagato ma non goduto per la durata totale della copertura.

L'importo da rimborsare verrà determinato secondo la formula:

$$R = P \cdot GR / D$$

Dove:

R = premio da rimborsare.

P = premio imponibile (al netto delle imposte).

GR = giorni residui di copertura.

D = durata totale (in giorni) della copertura.

**ESEMPIO**

Polizza stipulata con durata annuale e tacito rinnovo con decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2018.

Scadenza della prossima rata di premio alle ore 24 del 31 dicembre 2019.

Premio finito pagato al momento della sottoscrizione della polizza: 2.445 €.

Aliquota di imposta applicata: 22,25%.

A seguito di recesso per sinistro da parte del Contraente la Società annulla il contratto a decorrere dalle ore 24 del 31 luglio 2019.

Al contraente verrà rimborsata la parte del premio pagato e non goduto di 838,36 € così calcolato:

$P = \text{Premio finito} / 1,2225 = 2.445 \text{ €} / 1,2225 = 2.000 \text{ €}.$

$GR = \text{Numero di giorni dalle ore 24 del 31 dicembre 2018 alle ore 24 del 31 luglio 2019} = 153.$

$D = 365 \text{ giorni}.$

$R = P * GR / D = 2.000 \text{ €} * 153 / 365 = 838,36 \text{ €}.$

ART. CG7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?**

Il Contraente o l'Assicurato perdono il diritto all'indennizzo nel caso in cui sia:

- **augmentato** dolosamente l'ammontare del danno;
- **dichiarati** come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;
- **sottratti**, occultati o manomessi i beni rimasti dopo il sinistro;
- **modificate** o alterate le tracce o i residui del sinistro;
- **aggravati** e/o alterati gli indizi del reato.



La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato.

ART. CG8 DICHIARAZIONI RESE IN BUONA FEDE**QUANDO SI MANTIENE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?**

Le **dichiarazioni inesatte o incomplete** rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza, così come la **mancata comunicazione di mutamenti aggravanti** il rischio, non portano alla decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento, né alla sua riduzione, nel caso in cui:

- a. non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e
- b. l'Assicurato abbia agito in buona fede.



La Società ha comunque il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio, a decorrere dal momento in cui la circostanza (il mutamento/aggravamento) si è verificata.

ATTENZIONE: QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

Si ricorda che al di fuori dei casi indicati alle lettere a. e b. **le dichiarazioni inesatte o incomplete e la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti** il rischio portano alla decadenza del diritto di indennizzo o risarcimento o alla sua riduzione.

ART. CG9 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dall'Assicurato e dalla Società.

L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti per l'assicurato e per eventuali terzi proprietari o comproprietari. Resta esclusa ogni possibilità di impugnativa.

L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. CG10 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del rischio, la Società ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, come da Art. 1897 CODICE CIVILE, con rinuncia alla possibilità di recedere dal contratto.

ART. CG11 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.

ART. CG12 ALTRE ASSICURAZIONI

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO



Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto.

L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo.



COSA FARE IN CASO DI:

In caso di sinistro, il Contraente:

1. deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli Art. 1910 e 1913 del Codice Civile;
2. ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

In caso la somma di tali indennizzi - escluso da tale conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

ART. CG13 FORO COMPETENTE

Foro competente a scelta della parte attrice (cioè di chi promuove il contenzioso) è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, oppure quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

ART. CG14 ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente e/o Assicurato ha obbligo di fornire le indicazioni e le informazioni richieste.

ART. CG15 ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendente, restano a carico del Contraente.

ART. CG16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quello che non è regolato dal contratto, si applicano le norme di legge vigenti in Italia.

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI - FORMULA RISCHI NOMINATI

Acquistando la presente Sezione è possibile scegliere tra due formule:

- Formula a rischi nominati;
- Formula All Risks.

LA PROTEZIONE DA INCENDIO E ALTRI DANNI

Ogni azienda ha le sue sfaccettature. Per settore, fatturato, dipendenti, fornitori, tecnologie, opportunità, mercati e... problematiche.

In questa Sezione, Cattolica riunisce le possibili diverse opzioni a tutela dell'azienda e del suo contenuto a seguito di incendio ed altri eventi, con la possibilità di costruire una protezione su misura.

1 - COSA E' ASSICURATO INCENDIO GARANZIE PRINCIPALI

ART. IN1 OGGETTO DELLA GARANZIA



QUALI DANNI SONO COPERTI

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati ai beni indicati sulla scheda di polizza (Fabbricato e/o Contenuto), anche se di proprietà di terzi, che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate nella scheda di polizza, in conseguenza di:

- a. incendio;
- b. fulmine;
- c. esplosione e scoppio a condizione che non siano causati da ordigni esplosivi, fatta eccezione per quelli che, a insaputa del Contraente e/o dell'Assicurato, siano presenti in locali adiacenti a quelli assicurati.



Si intendono compresi, anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato e/o dai Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

ART. IN2 ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

La Società indennizza inoltre in conseguenza di una serie di altri eventi e casi, qui di seguito descritti.



A. DANNI MATERIALI E DIRETTI CAUSATI DA:

1. sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento; colaggio o fuoriuscita di liquidi;

A CONDIZIONE CHE siano provocati dagli eventi previsti dall'Art. IN1 "Oggetto della garanzia" che abbiano colpito le cose assicurate, o beni posti nell'ambito di 20 metri dalle cose assicurate;

2. fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione del calore facenti parte degli enti medesimi;

A CONDIZIONE CHE detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

3. caduta di meteoriti, satelliti, aeromobili e loro parti o cose trasportate;
4. onda sonora determinata da aeromobili, velivoli spaziali o cose da questi trasportate;
5. urto di veicoli in transito sulla pubblica via, o a essa equiparata, non appartenenti al Contraente e/o Assicurato né al suo servizio;
6. caduta di ascensori o montacarichi a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti agli impianti.



B. DANNI MATERIALI E DIRETTI IN CONSEGUENZA DI SINISTRO INDENNIZZABILE AI SENSI DI QUESTA SEZIONE, SUBITI DA:

(per questi danni la garanzia è prestata sempre a Primo Rischio Assoluto ed entro i limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza)

1. Macchinari, arredamento, attrezzature, merci in deposito e/o lavorazione e/o riparazione, presso terzi, incluse esposizioni, fiere e mostre purché in fabbricati posti entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, del Regno Unito o nell'ambito della U.E., come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato;

Limiti	Max. 10% della Somma assicurata partita Contenuto massimo 100.000 euro per sinistro e annualità assicurativa
Franchigia	Variabile in funzione della garanzia coinvolta

2. Cose particolari; l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

MODALITÀ DI INDENNIZZO Se tale riparazione o ricostruzione non avviene entro il termine massimo di 12 mesi dal sinistro, la Società indennizza il solo valore allo stato d'uso delle cose, calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e a ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico.

Limiti	Max. 10% della Somma assicurata partita Contenuto massimo 20.000 euro
--------	--

3. Raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati.

MODALITÀ DI INDENNIZZO La Società indennizza il solo valore allo stato d'uso delle cose calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico.

Limiti	Max. 10% della Somma assicurata partita Contenuto massimo 20.000 euro
Sottolimiti	Per Valori e Preziosi (cumulativamente) max. 5.000 euro Per Raccolte e Collezioni max. 15.000 euro Per singolo Oggetto Pregiato max. 15.000 euro

**C. SPESE SOSTENUTE IN CONSEGUENZA DI SINISTRO INDENNIZZABILE AI SENSI DI QUESTA SEZIONE**

(Nota: queste spese si intendono prestate sempre a Primo Rischio Assoluto ed entro i limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza)

- Demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica i residui del sinistro, nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro;
CON L'ESCLUSIONE DI quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni.

Limiti	Max. 10% del danno liquidato a termini di polizza
--------	---

- Rimuovere, trasportare e ricollocare il contenuto assicurato non danneggiato o parzialmente danneggiato nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per la riparazione di quanto danneggiato, comprese le spese di smontaggio e montaggio.

Limiti	25.000 euro
--------	-------------

- Gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni di assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.
- Gli oneri che il contraente dovesse versare a Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro;
CON L'ESCLUSIONE DI multe, ammende e sanzioni amministrative.

Limiti	Max. 5% del danno liquidato massimo 50.000 euro
--------	---

- L'onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

NOTA BENE:

Sono compresi i guasti arrecati alle cose assicurate durante le azioni poste in essere per impedire o arrestare il sinistro da parte di terzi, dal Contraente e/o dall'Assicurato o eseguite per ordine di Pubbliche Autorità.

ART. IN3 RISCHIO LOCATIVO

Questa garanzia è acquistabile in alternativa alla garanzia prevista dall'Art. IN1 "Oggetto della garanzia" relativamente all'incendio del Fabbricato, nei casi in cui il Fabbricato sia tenuto in locazione dall'Assicurato.

NOTA BENE:

La Società, nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Art.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile:

- risponde secondo le Condizioni Generali di Assicurazione dei danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato;
- ferma l'applicazione della regola proporzionale nei termini tutti previsti dall'Art.SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

**FOCUS: ARTICOLI C.C. DI RIFERIMENTO**

- Art.1588 C.C. (Perdita e deterioramento della cosa locata), che prevede la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento dell'immobile che siano stati provocati da un incendio quando non provi sia accaduto per causa a lui non imputabile (oppure che sia stato cagionato da persone da lui ammesse anche temporaneamente al godimento dell'immobile locato);
- Art.1589 C.C. (Incendio di cosa assicurata), che disciplina la responsabilità del conduttore nei i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, sia assicurato;
- Art.1611 C.C. (Incendio di casa abitata da più inquilini), che disciplina i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, sia abitato da più conduttori/inquilini.

ART. IN4 ABITAZIONE E ARREDAMENTO DOMESTICO

Le definizioni di Fabbricato e di Contenuto si intendono integrate rispettivamente dalle definizioni di Abitazione e Arredamento domestico dell'Abitazione, qualora queste ultime siano state richiamate nella scheda di polizza in corrispondenza delle partite Fabbricato e/o Contenuto.

2 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le prestazioni e/o garanzie aggiuntive illustrate di seguito.

Queste opzioni si intendono operanti se sono indicati nella scheda di polizza:

- **le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi;**
- **la loro operatività.**



Valgono gli scoperti e le franchigie indicati sulla scheda di polizza.

• PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

ART. IN-A MERCI FLUTTUANTI



COSA COPRE LA GARANZIA

La Società, nel caso i cui il Contraente ne faccia richiesta, si impegna ad aumentare la somma assicurata per le Merci, nel limite della somma indicata nella scheda di polizza alla voce Merci fluttuanti.

MODALITÀ OPERATIVE

Per ciascuna annualità assicurativa il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto sul premio corrispondente al valore di massimo impegno fluttuante, pari a 2/10 del premio medesimo.

Relativamente a tali aumenti il Contraente e/o lo Assicurato deve trasmettere alla Società dichiarazione della somma corrispondente al valore delle merci esistenti in effettivo aumento al contenuto.

NOTA BENE:

L'acconto anticipato rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, calcolato al termine di ciascuna annualità assicurativa, risultasse inferiore.



La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- le denunce dei valori delle merci devono essere trasmesse dal Contraente e/o Assicurato alla Società anticipatamente per raccomandata, pec o altro mezzo equivalente con data certa;
- la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di trasmissione della denuncia, salvo sia indicata una data posteriore;
- la denuncia è operante sino alla successiva altra denuncia anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa;
- la garanzia non è operante per le somme eccedenti il valore di massimo impegno;
- il premio sarà calcolato alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa aggiungendo le somme assicurate per ciascun giorno, divise per 360 e applicando al risultato ottenuto il tasso base annuo indicato nella scheda di polizza;
- la differenza tra il premio così conteggiato e l'anticipo corrisposto costituirà il premio di regolazione dovuto dal Contraente.

NOTA BENE:

Tale premio dovrà essere pagato entro 15 (quindici) giorni da quando la Società ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine l'assicurazione, limitatamente alla presente copertura fluttuante, resterà valida soltanto per la percentuale di massimo impegno fluttuante corrispondente all'acconto versato.

La garanzia tornerà a essere pienamente operante dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio di regolazione.

Il Contraente si impegna a non assicurare ulteriori aumenti delle somme assicurate per le merci presso altre compagnie.

ART. IN-B RICORSO TERZI

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni materiali e diretti:

- cagionati a terzi;
- per sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- relativamente alle garanzie previste dalla presente Sezione.

L'assicurazione, sino alla concorrenza del 10% del massimale Assicurato, è estesa ai danni derivanti da:

- interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di cose;
- interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

**OBBLIGHI DEL CONTRAENTE**

L'Assicurato deve immediatamente:

- **informare** la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui;
- **fornire** tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa;
- **astenersi** da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società, che avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Quanto alle spese giudiziali si applica il disposto dell'Art.1917 del Codice Civile.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

**ESCLUSIONI: QUALI TERZI?**

Non sono considerati terzi:

- a. il Contraente, l'Assicurato;
- b. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente;
- c. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una **persona giuridica**;
- d. le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (Art. 2359 del Codice Civile e Legge n.216 del 1974), nonché i loro amministratori, i legali rappresentanti e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b.

**ESCLUSIONI: QUALI DANNI?**

La garanzia non opera per i danni:

1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
2. di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Copertura	sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza
Limiti	la garanzia opera nel limite del 10% del massimale per i soli danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività

ART. IN-C PERDITA PIGIONI

Se un Fabbricato è colpito da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rifonderà all'Assicurato quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati.

La prestazione si protrarrà per il tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno.

Per i locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato proprietario e per la pigione quella presumibile relativa a essi.

Viene convenuto che se al momento del sinistro la somma assicurata risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto ai sensi dell'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. IN-D MAGGIORI SPESE



QUALI SPESE SONO COPERTE?

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società rimborsa le spese straordinarie documentate, purché necessarie per il proseguimento dell'attività, fino alla concorrenza del massimale stabilito nella corrispondente partita di polizza.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.



QUALI SPESE SONO ESCLUSE

La Società non indennizza:

- le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:
 - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- le spese sostenute nel caso in cui l'attività dell'azienda assicurata venga a cessare definitivamente dopo il sinistro.

Franchigie e Scoperti	Vedi tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie"
-----------------------	--

NOTA BENE:

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate; e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 3 (tre) mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

Per questa garanzia non è operante il disposto dell'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. IN-E INDENNITÀ AGGIUNTIVA

In caso di sinistro, l'indennizzo calcolato per le partite Fabbricato e Contenuto sarà maggiorato della percentuale indicata nella scheda di polizza, a titolo di indennizzo per interruzione, sospensione o intralcio dell'attività.

ART. IN-F SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTRO E RIMOZIONE E COLLOCAMENTO MACCHINARIO E MERCI



QUALI SPESE SONO RISARCITE?

La Società rimborsa, in eccedenza al limite di indennizzo previsto dall'Art. IN2 "Estensioni di garanzia sempre operanti" e fino alla concorrenza della somma indicata nelle specifiche voci presenti nella scheda di polizza.

- a. le spese necessarie sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, comprese le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, fino al limite del 30% della somma assicurata;
- b. le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare, merci, macchinario, arredamento, attrezzature assicurati non danneggiati o parzialmente danneggiati nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati e dei macchinari danneggiati, compresi smontaggio e montaggio.

Per questa garanzia non è operante il disposto dell'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. IN-G COSE PARTICOLARI

Il limite d'indennizzo del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo complessivo di 20.000 euro previsto nell'Art. Art. IN2 "Estensioni di garanzia sempre operanti" per cose particolari, si intende abrogato e sostituito dalla somma indicata nella specifica partita sulla scheda di polizza.

• GARANZIE AGGIUNTIVE

ART. I-1 ALLAGAMENTO



QUALI DANNI SONO COPERTI

A parziale deroga dell'Art. IN10 "Limitazioni" lettera B. punto 3., la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di:

- a. formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua;
- b. fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di estinzione, di riscaldamento e di condizionamento.

NOTA BENE:

Il danno alla merce risulta indennizzabile se questa è posta ad altezza superiore a 10 cm dal pavimento, a eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallet, scaffalature o ripiani.

Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10 cm, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno risulterà comunque indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato. L'indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10 cm non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile.

**ESCLUSIONI**

La garanzia è esclusa per i danni:

1. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
2. a cose poste in locali interrati o seminterrati.

**LIMITAZIONI**

La garanzia non opera per i danni:

3. verificatisi in occasione di **inondazioni e alluvioni**;
4. causati da **mareggiata, marea, maremoto e penetrazione** di acqua marina;
5. dovuti a **traboccamento, intasamento** delle gronde e dei pluviali causato anche da grandine o neve;
6. avvenuti a seguito di **rottture, brecce o lesioni** provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
7. causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
8. causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, anche se conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
9. causati da rigurgito di fognature a seguito di occlusione di condutture.

ART. I-2 ATTI VANDALICI E DOLOSI**QUALI DANNI SONO COPERTI**

A parziale deroga dell'Art. IN10 "Limitazioni" lettera B. punto 1., la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano individualmente o in associazione, atti dolosi, compresi quelli vandalici.

La Società risponde anche dei danni materiali e diretti alle cose assicurate avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate.

Se l'occupazione supera i 5 (cinque) giorni consecutivi, l'assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.

**ESCLUSIONI**

La garanzia è esclusa per i danni di terrorismo e di sabotaggio:

**LIMITAZIONI**

La garanzia non opera per i danni di:

1. **furto, rapina, estorsione e saccheggio**, o danni imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
2. **fenomeno elettrico** a macchine e impianti elettrici ed elettronici;
3. **interruzione di** processi di lavoro, mancata o anormale produzione di energia, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, difetti o omissioni di controlli o manovre;
4. **imbrattamento** dei muri esterni del fabbricato;
5. **confisca, sequestro, requisizioni** degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto;
6. **dispersione di** liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti.

ART. I-3 COMMERCIO AMBULANTE**QUALI DANNI SONO COPERTI**

La Società indennizza i danni causati al Contenuto utilizzato durante lo svolgimento dell'attività di commercio ambulante derivanti dagli eventi garantiti nella presente Sezione.

Le garanzie prestate sulle cose assicurate si intendono operanti:

- a. durante il trasporto verso il luogo di vendita e viceversa;
- b. nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante.

NOTA BENE:

Si conviene che la copertura assicurativa a seguito di eventi atmosferici, vale esclusivamente per le attrezzature, le merci e i tendoni e/o strutture di copertura che siano incorporati nell'automezzo, quest'ultimo sempre escluso, destinato all'attività, anche quando nel luogo di vendita siano aperti.

ART. I-4 CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE**QUALI DANNI SONO COPERTI**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo dei fabbricati, a causa di cedimento delle fondazioni o collasso strutturale dei fabbricati assicurati.

**LIMITAZIONI**

La garanzia non opera per danni causati da o conseguenti a:

1. **errori di progettazione** o di calcolo, errore nei disegni costruttivi, difetto di costruzione o vizio di materiale, nonché a sovraccarico delle strutture portanti;
2. **modifiche dei fabbricati** assicurati intervenute dopo il collaudo definitivo o successivi collaudi;
3. **interventi di manutenzione** ordinaria e straordinaria; mancata o insufficiente manutenzione;
4. **terremoto, maremoto, inondazioni, alluvioni**, uragani, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche e bradisismo;
5. **effetti gradual**i degli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione, ruggine e incrostazioni.

ART. I-5 DISPERSIONE DI LIQUIDI**QUALI DANNI SONO COPERTI**

La Società indennizza i danni materiali e diretti di dispersione di liquidi, in quanto parte delle merci, contenuti in appositi contenitori, causati dalla rottura accidentale degli stessi, nonché di valvole, rubinetti, raccordi a essi collegati.

**ESCLUSIONI**

La Società non risponde inoltre delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione

**LIMITAZIONI**

La garanzia non opera per danni:

1. causati da **rottura di contenitori** di capacità inferiore a 100 litri e delle relative valvole o organi di intercettazione;
2. di **stillicidio** dovuti a corrosione, usura, imperfetta tenuta dei contenitori;
3. verificatisi in occasione di **lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, montaggio o smontaggio**, prova o collaudo;
4. derivanti da **imperizia e/o negligenza**, errata chiusura o apertura di valvole e/o di rubinetti;
5. causati ad altri enti dalla **dispersione del liquido**;
6. di **fuoriuscita** di materiale fuso.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui agli Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-6 EVENTI ATMOSFERICI**QUALI DANNI SONO COPERTI**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragano, bufera, tempesta, ciclone, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, pioggia e neve, compresi i danni a installazioni esterne, quali cancelli, muri di cinta, recinzioni, ciminiera, camini.

**LIMITAZIONI**

La garanzia non opera per danni:

1. **verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto**, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.
2. **anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, causati da:**
 - a. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - b. mareggiata o penetrazione di acqua marina;
 - c. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - d. gelo, sovraccarico di neve;
 - e. smottamento, cedimento o franamento del terreno;
 - f. infiltrazione, umidità, stillicidio.

**ESCLUSIONI**

3. Sono esclusi i danni subiti da:

- a. alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- b. gru, cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
- c. merci, macchinari, apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e arredamento non fissi per uso e destinazione se posti all'aperto;
- d. fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati, o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- e. serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- f. impianti solari termici o fotovoltaici, lastre in fibrocemento, guaine impermeabilizzanti di qualsiasi tipo, manufatti in materia plastica e insegne per effetto della grandine.

ART. I-7 EVENTI ATMOSFERICI SU FABBRICATI APERTI SU UNO O PIÙ LATI**QUALI DANNI SONO COPERTI**

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti da fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti in deroga a quanto previsto dal precedente Art.I-6 "Eventi atmosferici", punto 3. lettera d., anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro.

**LIMITAZIONI**

La garanzia non opera per i danni verificatisi all'interno dei fabbricati e al loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici.

NOTA BENE:

Restano ferme le altre esclusioni/limitazioni previste nella garanzia aggiuntiva Art. I-6 "Eventi atmosferici".

ART. I-8 FENOMENO ELETTRICO**QUALI DANNI SONO COPERTI**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico ai seguenti enti:

- a. impianti tecnici al servizio del Fabbricato se richiamati sulla scheda di polizza alla partita Fabbricato, (purché non sia richiamato il Rischio Locativo), o richiamati sulla scheda di polizza alla partita Contenuto;
- b. apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e macchine se assicurato il Contenuto.

**ESCLUSIONI**

La garanzia è esclusa per i danni a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo

che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate.



LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni:

1. verificatisi **in conseguenza** di prove o di collaudi, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
2. **per i quali deve rispondere**, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore del bene assicurato;
3. **dovuti all'inosservanza** delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
4. **causati da difetti** di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipula della polizza.

In caso di danni subiti da impianti, macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche in stato di inattività o aventi vetustà superiore a cinque anni, l'indennizzo sarà determinato in relazione al valore allo stato d'uso e non verrà riconosciuto il "supplemento d'indennità" calcolato come specificato all'Art. SP6 "Determinazione del danno".

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-9 GRANDINE SU AUTOVEICOLI



QUALI DANNI SONO COPERTI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine ai veicoli iscritti al P.R.A., o ad altri registri esteri, in consegna o custodia all'Assicurato per lavori di manutenzione o riparazione o vendita, posti all'aperto nell'ambito dell'azienda.

NOTA BENE:

L'indennizzo per singolo veicolo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite ed entro un limite massimo di 12 (dodici) mesi.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-10 GRANDINE SU FRAGILI



QUALI DANNI SONO COPERTI

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da grandine a:

- serramenti, insegne, facciate strutturali, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento o altri conglomerati artificiali;
- manufatti di materia plastica;
- impianti solari termici o fotovoltaici;
- guaine impermeabilizzanti.

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati se assicurati con relativa estensione di garanzia Art.I.7 "Eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati".

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-11 GUASTO MACCHINE



QUALI DANNI SONO COPERTI

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati da guasto meccanico a:

- macchine e impianti per l'attività produttiva;
- macchine e impianti ausiliari, quali ad esempio compressori, gruppi elettrogeni, carri ponte, impianti mobili di trasporto e sollevamento;
- macchine e impianti inerenti alla centrale termica e/o all'impianto di condizionamento, quali ad esempio caldaie, aerotermi, bruciatori, pompe di ricircolo, strumenti di misura e controllo.

A CONDIZIONE CHE macchine e impianti, anche se di proprietà di terzi, siano assicurati con la garanzia base e posti sia sottotetto dei fabbricati sia all'aperto entro il recinto aziendale.



ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per i danni:

1. al "**macchinario**" non collaudato e pronto per l'uso cui è destinato;
2. ad **apparecchiature elettroniche**, salvo quelle a servizio di macchine a comando automatico e/o controllo numerico, nonché a nastri o dischi magnetici, schede perforate e altri supporti di dati;
3. a **utensileria, ordigni** o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, scardassi, mazze battenti e blocchi incudine dei magli;
4. a **lampade o altre fonti di luce**, a accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
5. a **catalizzatori, filtri, fluidi in genere**, fatta eccezione per l'olio di trasformatori e interruttori;
6. a macchinari con età superiore a **venti anni**.



LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni:

7. attribuibili a **difetti noti** al Contraente o all'Assicurato o al Dirigente l'esercizio;
8. di **logorio, usura, deterioramento, corrosione**, incrostazione, ossidazione, arrugginimento, deperimento;
9. dovuti a **inosservanza delle prescrizioni** del costruttore o dell'installatore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
10. **per i quali deve rispondere per legge o per contratto**, il costruttore, il fornitore, l'installatore, la ditta o l'impresa che effettua la manutenzione o l'assistenza tecnica;
11. verificatisi in occasione di **montaggio e smontaggio** non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
12. provocati dalla **fuoriuscita di masse in fusione**;
13. da **fenomeno elettrico**.



CASI SPECIFICI:

- a. **Trasformatori e alternatori che sono in esercizio da oltre 12 (dodici) anni:** l'indennizzo relativo agli avvolgimenti elettrici e ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d'uso che viene convenuto tra le parti nella misura del 5% del rispettivo costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio oltre il dodicesimo, con il massimo del 50 % di detto costo di rimpiazzo.
- b. **Turbine a gas:** in caso di danno alle palettature, l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.
- c. **Nastri trasportatori non metallici:** l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.
- d. **Motori elettrici trifase** con potenza superiore a 750 Kw in esecuzione bipolare e con potenza superiore a 1.000 Kw in esecuzione a 4 o più poli, motori elettrici in corrente continua con potenza superiore a 375 Kw: il Contraente o l'Assicurato si impegna alla periodica accurata revisione degli stessi a sue spese, con intervalli non superiori ai due anni.

Se nuovi, la prima revisione deve essere effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento; ma comunque entro il primo anno dalla data di messa in esercizio.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE Quanto sopra non esonera il Contraente o l'Assicurato dal rispetto delle disposizioni o delle istruzioni del costruttore. Se il Contraente o l'Assicurato non ottempera agli obblighi di cui sopra perde il diritto all'indennizzo.

- e. **Impianti di turbine a vapore:** il Contraente o l'Assicurato si impegna alla periodica accurata revisione, a sue spese, di ogni turboalternatore a vapore (sia parti meccaniche che elettriche). La revisione deve essere eseguita, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 9.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo 2 (due) anni dall'ultima revisione. Nel caso di turboalternatori a vapore, nuovi di fabbrica, la prima revisione deve essere eseguita prima che scada la garanzia. Per gli impianti con un massimo di 1.500 ore di funzionamento all'anno, la revisione deve avvenire almeno ogni 3 (tre) anni, quando le turbine sono protette da efficaci chiusure e drenaggi nelle condotte del vapore di alimentazione e di scarico contro le infiltrazioni di vapore ed acqua, durante i periodi di inattività.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE Quanto sopra non esonera il Contraente o l'Assicurato dal rispetto delle disposizioni o delle istruzioni del costruttore. Se il Contraente o l'Assicurato non ottempera agli obblighi di cui sopra perde il diritto all'indennizzo.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-12 INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI



QUALI DANNI SONO COPERTI

A parziale deroga dell'Art. IN7 "Tolleranze" punto 3., viene tollerata la presenza di infiammabili e merci speciali, fino al quantitativo indicato sulla scheda di polizza.



ESCLUSIONI

Non rientrano nella determinazione dei quantitativi di Infiammabili:

- quelli a uso riscaldamento posti in serbatoi interrati;
- i carburanti posti all'interno dei serbatoi di veicoli.

ART. I-13 INONDAZIONE E ALLUVIONE



QUALI DANNI SONO COPERTI

A parziale deroga dell'Art. IN10 "Limitazioni" lettera B. punto 4., la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate in polizza:

- da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato;
- dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- quando l'evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o meno.



ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

1. a cose mobili all'aperto;
2. a cose poste in locali interrati o seminterrati.



LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina.

NOTA BENE:

Il danno alla merce risulta indennizzabile se questa è posta ad altezza superiore a 10 cm dal pavimento, a eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallet, scaffalature o ripiani.

Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10 cm, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno risulterà comunque indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato. L'indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10 cm non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile.



MODALITÀ DI RECESSO

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla garanzia con preavviso di 15 giorni da comunicare con lettera raccomandata A.R. - a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. CG3 "Proroga del contratto - Disdetta del contratto poliennale" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa:

- provvederà alla riduzione di premio corrispondente a tale garanzia;
- e rimborserà al Contraente la parte di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso;
- entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'assicurazione;
- escluse le imposte ed ogni altro onere di tipo tributario.

ART. I-14 MERCI IN REFRIGERAZIONE SENZA SISTEMI DI CONTROLLO



QUALI DANNI SONO COPERTI

A parziale deroga dell'Art. IN10 "Limitazioni" lettera E., la Società indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere causati da:

- a. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
 - b. fuoriuscita del fluido frigorifero;
- conseguenti a:
- c. eventi indennizzabili ai sensi della presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate;
 - d. guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero o degli eventuali dispositivi di controllo e/o sicurezza, ovvero dei sistemi e impianti di adduzione dell'acqua, o dei sistemi e impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

NOTA BENE:

L'indennizzo viene corrisposto qualora la mancata o anormale temperatura abbia causato un deterioramento delle merci al punto di impedirne lo smercio e/o l'utilizzo, come evidenziato dalla certificazione di enti preposti che attestino la distruzione delle merci stesse.



ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni subiti da merci caricate su mezzi di trasporto;



LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni conseguenti a:

- **eventi** per i quali debba rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- **mancata fornitura** di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-15 MERCI IN REFRIGERAZIONE CON SISTEMI DI CONTROLLO**QUALI DANNI SONO COPERTI**

A parziale deroga dell'Art. IN10 "Limitazioni", lettera E, la Società indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere causati da:

- a. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
 - b. fuoriuscita del fluido frigorifero;
- conseguenti a:
- c. eventi indennizzabili ai sensi della presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate;
 - d. guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero o degli eventuali dispositivi di controllo e/o sicurezza, ovvero dei sistemi e impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi e impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata superiore a 12 ore.

NOTA BENE:

L'indennizzo viene corrisposto qualora la mancata o anormale temperatura abbia causato un deterioramento delle merci al punto di impedirne lo smercio e/o l'utilizzo, come evidenziato dalla certificazione di enti preposti che attestino la distruzione delle merci stesse.

I sistemi di controllo dell'impianto devono consentire di rilevare, da parte di personale addetto, e di certificare per ciascun banco o armadio o cella frigorifera la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore.

**ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni subiti **da merci caricate** su mezzi di trasporto.

**LIMITAZIONI**

La garanzia non opera per i danni conseguenti a:

- **eventi** per i quali debba rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- **mancata fornitura** di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-16 MERCI IN REFRIGERAZIONE IN ATMOSFERA CONTROLLATA**QUALI DANNI SONO COPERTI**

A parziale deroga dell'Art. IN10 "Limitazioni", lettera E, la Società indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in celle frigorifere ad atmosfera controllata causati da:

- a. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
 - b. fuoriuscita del fluido frigorifero;
 - c. mancato mantenimento dell'atmosfera controllata;
- conseguenti a:
- d. eventi indennizzabili ai sensi della presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate;
 - e. guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero o degli eventuali dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi e impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

NOTA BENE:

La somma assicurata deve corrispondere al prezzo di vendita della merce immagazzinata che il Contraente/Assicurato prevede di realizzare alla data di apertura di ciascuna cella.

L'indennizzo verrà corrisposto nella misura pari al prezzo di vendita che il Contraente o l'Assicurato avrebbe realizzato alla data di apertura delle celle, con detrazione dell'importo relativo alla vendita della merce non deteriorata e dei residui.

**OBBLIGHI DEL CONTRAENTE**

Il Contraente/l'Assicurato deve provvedere alla registrazione, per ciascuna cella, dei seguenti dati:

1. temperatura e umidità;
2. percentuale dei componenti della miscela gassosa.

In caso di anomalie (sinistro) l'Assicurato deve darne immediato avviso, e comunque non oltre il termine di 6 ore, alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

**ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni subiti **da merci caricate** su mezzi di trasporto.

**LIMITAZIONI**

La garanzia non opera per i danni conseguenti a:

- **eventi** per i quali debba rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- **mancata fornitura** di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-17 ROTTURA ACCIDENTALE IMPIANTI

**QUALI DANNI SONO COPERTI**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua o altri fluidi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di processo, di estinzione, di riscaldamento e di condizionamento.

**COSA COPRE INOLTRE LA GARANZIA**

- a. Le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione se assicurata la partita Fabbricato;
- b. i danni causati da rigurgito fognature a seguito di occlusione di condutture;
- c. i danni causati da traboccamento e/o intasamento delle gronde e dei pluviali causato anche da grandine o neve.

**ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni causati da:

1. **gelo** su grondaie e pluviali;
2. **gelo** in fabbricati inattivi o **avvenuti oltre 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o dalla produzione, distribuzione di energia elettrica, termica. Tale periodo si intende elevato a 96 ore in caso di festività. Sono inoltre esclusi i danni alle pavimentazioni.**

**LIMITAZIONI**

La garanzia non opera per i danni causati da:

3. **umidità e stillicidio;**
4. **allagamento** alle merci poste nei locali interrati o seminterrati limitatamente ai danni dovuti a rigurgito di fognatura.

NOTA BENE:

Il danno alla merce risulta indennizzabile se la stessa è posta ad altezza superiore a 10 cm dal pavimento a

eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallet, scaffalature o ripiani. Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10 cm, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno risulterà comunque indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato. L'indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10 cm non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile.

ART. I-18 ROTTURA BOTTIGLIE



QUALI DANNI SONO COPERTI

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal prodotto a seguito di rottura accidentale delle bottiglie collocate all'interno dei locali occupati dall'Assicurato, nonché all'interno del recinto, purché riparate da tettoia.



LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni:

- derivanti da **vizio di costruzione**;
- avvenuti in occasione di **riparazioni, rimozioni, traslochi**, movimentazione, lavori di straordinaria manutenzione;
- **alle bottiglie che non siano perfettamente integre** ed esenti da incrinature alla data di entrata in vigore di questa polizza.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-19 ROTTURA LASTRE



QUALI DANNI SONO COPERTI

La Società indennizza i danni di rottura accidentale o per fatto di terzi delle lastre relativamente:

- alle spese di riparazione o di sostituzione delle lastre danneggiate;
- e a quelle di sostituzione delle lastre distrutte con altre nuove o equivalenti per caratteristiche;
- comprensive delle spese di trasporto, rimozione e installazione;

con l'esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.

Sono compresi anche i danni materiali e diretti al Contenuto provocati dalla rottura delle lastre fino alla concorrenza del 50% dell'indennizzo dovuto per le suddette spese.



LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni derivanti da:

1. **vizio di costruzione**;
2. **difettosa installazione**;
3. **mancanza di manutenzione**;
4. **operazioni di rimozione o di trasloco** delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono state collocate, lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici.



ESCLUSIONI

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-20 SELLING PRICE



COSA COPRE LA GARANZIA

La Società, in caso di sinistro che abbia colpito Merci vendute in attesa di consegna, indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata

consegna.

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente garanzia è operante a condizione che:

- le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata.

NOTA BENE:

Il criterio di valutazione delle Merci stabilito dalla presente clausola è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell'eventuale applicazione del disposto Art. SP7 - "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-21 SOVRACCARICO NEVE



QUALI DANNI SONO COPERTI

La Società indennizza i danni materiali e diretti al Fabbricato e al Contenuto assicurati:

- causati da crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto per sovraccarico di neve;
- nonché i conseguenti danni da bagnamento.



ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

1. **ai fabbricati e macchinari** (quali ad esempio serbatoi e silos posti all'esterno per destinazione ed uso) se non conformi alle norme di legge e alle eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi vigenti al momento della loro costruzione o installazione o del più recente rifacimento;
2. **ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento** (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente estensione di garanzia) ed al loro contenuto;
3. **a capannoni** pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, strutture in legno o plastica ed al loro contenuto;
4. causati da **valanghe e slavine**;
5. subiti da **tettoie, grondaie, pluviali, vetrate e lucernari**, salvo che siano stati originati dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

ART. I-22 TERREMOTO



QUALI DANNI SONO COPERTI

A parziale deroga dell'Art. IN10 "Limitazioni", lettera B, punto 4., la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da terremoto.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento sono attribuite a un unico fenomeno e i relativi danni a un unico sinistro.



ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni conseguenti a:

- **eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto**;
- **furto, smarrimento, rapina, saccheggio**, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

NOTA BENE:

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. CG3 "Proroga del contratto - Disdetta del contratto poliennale", le Parti hanno la facoltà di recedere da questa garanzia con preavviso di 15 (quindici) giorni, da comunicare per iscritto con lettera raccomandata A.R..

Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio corrispondente a tale garanzia e rimborserà al Contraente la parte di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione dell'assicurazione.

Dal rimborso sono escluse le imposte e ogni altro onere di tipo tributario.

ART. I-23 TERRORISMO E SABOTAGGIO



QUALI DANNI SONO COPERTI

A parziale deroga dell'Art. IN10 "Limitazioni" lettera B.1., la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti di terrorismo e di sabotaggio.



LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni:

- di **inquinamento e/o di contaminazione** da materiale chimico e/o biologico;
- derivanti da **interruzione di servizi** quali elettricità, gas, acqua, trasporti e comunicazioni in genere.

NOTA BENE:

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. CG3 "Proroga del contratto - Disdetta del contratto poliennale", le Parti hanno la facoltà di recedere da questa garanzia con preavviso di 15 (quindici) giorni, da comunicare con lettera raccomandata A.R.

Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio calcolato sulla base del tasso imponibile pari a 0,02%; e rimborserà al Contraente la parte di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'assicurazione.

Dal rimborso sono escluse le imposte e ogni altro onere di tipo tributario.

3 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON RIDUZIONE DI PREMIO

ART. I-24 FRANCHIGIA

Si conviene che per qualsiasi sinistro relativo al Fabbricato e al Contenuto, **l'indennizzo spettante a termini della presente Sezione verrà effettuato previa la detrazione della franchigia indicata sulla scheda di polizza, ferme eventuali diverse detrazioni previste sulla medesima scheda.**

4 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. IN5 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie si intendono valide dove è ubicato il rischio; la garanzia prevista dall'Art. IN2 "Estensioni di garanzia sempre operanti" lettera B.1 si intende valida entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, del Regno Unito e nell'ambito della U.E.

ART. IN6 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI



COSA COPRE LA GARANZIA

La tipologia dei fabbricati assicurati è indicata sulla scheda di polizza e l'assicurazione è operante a condizione che:

- **se indicato "Tipo 1"**
le strutture portanti verticali, le pareti esterne e le coperture del tetto siano in materiali incombustibili, con strutture portanti del tetto e dei solai in cemento armato e laterizi;
- **se indicato "Tipo 2"**
le strutture portanti verticali, le pareti esterne e le coperture del tetto siano in materiali incombustibili, con strutture portanti del tetto e dei solai comunque costruiti;

- **se indicato "Tipo 3"**

le strutture portanti verticali e le pareti esterne siano in materiali incombustibili, le strutture portanti del tetto, dei solai e la copertura del tetto siano comunque costruite.

ART. IN7 TOLLERANZE

1. ATTIVITÀ ESERCITATA



Sono assicurate, **se non esplicitamente escluse**:

- le attività complementari e accessorie all'attività principale;
- le attività secondarie, diverse da quella assicurata, purché svolte su una superficie coperta non superiore al 20% della superficie totale del/dei fabbricato/i posti nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza.

2. CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI



Non hanno influenza nella valutazione del rischio e sono pertanto tollerati:

- i soppalchi e le porzioni di fabbricato la cui area non supera il 25% dell'area coperta del fabbricato stesso;
- i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro superficie complessiva non supera il 25% della rispettiva superficie delle pareti e della copertura del tetto;
- i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti, applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura del tetto, costruite in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni, con l'esclusione di quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili;
- i materiali impiegati per la coibentazione di celle frigorifere, purché rivestiti da ogni lato da materiali incombustibili.

3. MATERIALI ESPLODENTI, MATERIALI INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI



L'esistenza di esplosivi, di infiammabili e di merci speciali influisce sulla valutazione del rischio e quindi deve essere espressamente dichiarata in polizza.

È tollerata l'esistenza, senza necessità di esplicita dichiarazione in polizza, anche se utilizzati nei processi produttivi, di:

- 1 kg di esplosivi;
- 500 kg di infiammabili;
- 500 kg di merci speciali.

Non rientrano nella determinazione dei quantitativi sopra citati gli Infiammabili e i carburanti posti in serbatoi interrati, nonché i carburanti posti all'interno dei serbatoi di veicoli.

ART. IN8 RINUNCIA ALLA SURROGA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art.1916 del Codice Civile verso i soggetti di seguito indicati, **a condizione che l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile, cioè:**

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché l'amministratore e il legale rappresentante delle Società medesime;
- i clienti e i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'Assicurato.

5 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. IN9 ESCLUSIONI



QUALI BENI SONO ESCLUSI

La presente garanzia non è operante per i seguenti beni:

1. **cose particolari**, raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi - esclusi quelli per uso industriale -, salvo quanto diversamente specificato nell'Art. IN2 "Estensioni di garanzia sempre operanti";
2. **fabbricati e contenuto** in uso all'Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita assicurazione - salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo: nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;
3. **merci caricate** su mezzi di trasporto di terzi, se assicurate con specifica polizza;
4. **aeromobili, imbarcazioni e natanti, veicoli a motore** e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. o altri registri esteri, salvo quanto indicato nella definizione di merci;
5. **terreno**, alberi, piante, prati, coltivazioni, raccolti e animali vivi in genere;
6. **impianti solari termici o fotovoltaici** già assicurati con polizza specifica o di potenza superiore a 250 kWp;
7. **linee di distribuzione e trasmissione** aeree al di fuori delle ubicazioni del rischio;
8. **apparecchiature elettriche ed elettroniche**, se assicurate con la Sezione specifica o con altra polizza.

ART. IN10 LIMITAZIONI



Salve le deroghe previste per le estensioni, per le prestazioni e le garanzie aggiuntive, sono sempre esclusi i danni di seguito elencati.

A. Danni verificatisi in occasione di:

1. atti di **guerra** dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto.
SI PRECISA CHE non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche, anche se indagate per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. **esplosione o emanazione di calore o di radiazioni** provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a **reazioni nucleari, radiazioni nucleari** o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro.

B. Danni causati da:

1. **atti dolosi** compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
2. **dolo** del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
3. **mareggiate, maree** e penetrazione di acqua marina, allagamento;
4. **terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, inondazioni e alluvioni**;
5. **bradisismo, franamento, cedimento** o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
6. **inquinamento e/o contaminazione** dell'aria, dell'acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive;
7. perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e **qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate**.

C. Danni verificatisi a causa e/o per effetto di Epidemie o Pandemie; la presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'Epidemia o della Pandemia ed a prescindere

dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica.

- D. **Danni conseguenti a smarrimento o furto delle cose assicurate:**
- se/quando avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
- E. **Danni da fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti:**
- anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
- F. **Danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di:**
1. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
 2. di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione.



Sono esclusi anche i danni e le spese, diretti e indiretti, propri o a terzi:

1. **a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;**
2. **causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;**

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui sopra derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

ART. IN11 LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI, FRANCHIGIE

L'assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI - FORMULA ALL RISK

Acquistando la presente Sezione è possibile scegliere tra due formule:

- Formula a rischi nominati;
- Formula All Risks.

SOLUZIONI
PER UNA
PROTEZIONE
PIÙ AMPIA...

La formula All Risks offre ulteriori prestazioni e protegge dai danni causati da qualsiasi evento che non sia stato esplicitamente escluso nella Sezione dedicata. In alcuni casi particolari la garanzia interviene con modalità specifiche che troverai dettagliate. Puoi anche decidere di completarla con coperture opzionali, per costruire e integrare la protezione nel modo più completo.

1 - COSA E' ASSICURATO INCENDIO GARANZIE PRINCIPALI

ART. INAR1 OGGETTO DELLA GARANZIA



QUALI DANNI SONO COPERTI

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati ai beni indicati sulla scheda di polizza (Fabbricato e/o Contenuto), anche se di proprietà di terzi, che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate nella scheda di polizza, in conseguenza di:

- da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa;
- anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;

salvo quanto stabilito dagli Art. INAR10 "Esclusioni e limitazioni" e dall'Art. INAR2 "Delimitazioni di garanzia".

NOTA BENE:

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle autorità, da terzi e dal Contraente e/o dall'Assicurato allo scopo di impedire o arrestare il sinistro.

ESTENSIONI DI GARANZIA

La Società indennizza inoltre una serie di altri eventi e casi, di seguito descritti.



- DANNI MATERIALI E DIRETTI CAUSATI DA UN EVENTO INDENNIZZABILE AI SENSI DI QUESTA SEZIONE, SUBITI DA:**

(Nota: per questi danni la garanzia è prestata sempre a Primo Rischio Assoluto ed entro i limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza).

1. Merci, macchinari, attrezzature e arredamento assicurati, posti presso terzi in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza, purché poste entro i confini dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell'Assicurato, o nell'ambito dell'Unione Europea e del Regno Unito.

Limiti	Max. 10% della Somma assicurata partita Contenuto massimo 100.000 euro per sinistro e annualità assicurativa
Franchigia	Variabile in funzione della garanzia coinvolta

2. Cose particolari; l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

MODALITÀ DI INDENNIZZO Se tale riparazione o ricostruzione non avviene entro il termine massimo di 12 mesi dal sinistro, la Società indennizza il solo valore allo stato d'uso delle cose, calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e a ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico.

Limiti	Max. 10% della Somma assicurata partita Contenuto Max 20.000 euro
--------	---

3. Raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati.

MODALITÀ DI INDENNIZZO La Società indennizza il solo valore allo stato d'uso delle cose, calcolato tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla funzionalità e a ogni altra circostanza concomitante, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico.

Limiti	Max. 10% della Somma assicurata partita Contenuto Max. 20.000 euro
Sottolimiti	per Valori e Preziosi (cumulativamente) max. 5.000 euro per Raccolte e Collezioni max. 15.000 euro per singolo Oggetto Pregiato max. 15.000 euro



b. SPESE SOSTENUTE PER:

(Nota: queste spese si intendono prestate sempre a Primo Rischio Assoluto ed entro i limiti delle somme assicurate indicate nella scheda di polizza.)

1. Demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica i residui del sinistro, nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro.

CON L'ESCLUSIONE DI quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 230/95 e successive modifiche e integrazioni.

Limiti	Max. 10% del danno liquidato a termini di polizza
--------	---

2. Rimuovere, trasportare e ricollocare il contenuto assicurato, non danneggiato o parzialmente danneggiato, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione di quanto danneggiato, comprese le spese di smontaggio e montaggio.

Limiti	Max. 25.000 euro
--------	------------------

3. Ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione, che abbiano provocato un danno indennizzabile a termini di polizza per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto.
SI PRECISA CHE le spese sono risarcite dalla Società esclusivamente per la demolizione e il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti.
4. Gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato, conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione; nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.
5. L'onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.
6. Gli oneri, compresi quelli di urbanizzazione, che il Contraente dovesse versare a Enti e/o Autorità pubblici per la ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro.
CON L'ESCLUSIONE DI multe, ammende e sanzioni amministrative.

Limiti	Max. 5% dell'indennizzo liquidato, con il max di 25.000 euro
--------	--

ART. INAR2 RISCHIO LOCATIVO

Questa garanzia è acquistabile in alternativa alla garanzia prevista dall'Art. INAR1 "Oggetto della garanzia" relativamente all'incendio del Fabbricato, nei casi in cui il Fabbricato sia tenuto in locazione dall'Assicurato.

NOTA BENE:

La Società, nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile:

1. risponde secondo le Condizioni Generali di Assicurazione dei danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato,
2. ferma l'applicazione della regola proporzionale nei termini tutti previsti dall'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".



FOCUS: ARTICOLI C.C. DI RIFERIMENTO

- a. Art.1588 C.C. (Perdita e deterioramento della cosa locata), che prevede la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento dell'immobile che siano stati provocati da un incendio quando non provi sia accaduto per causa a lui non imputabile (oppure che sia stato cagionato da persone da lui ammesse anche temporaneamente al godimento dell'immobile locato);
- b. Art.1589 C.C. (Incendio di cosa assicurata), che disciplina la responsabilità del conduttore nei i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, sia assicurato;
- c. Art.1611 C.C. (Incendio di casa abitata da più inquilini), che disciplina i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, sia abitato da più conduttori/inquilini.

Art. INAR3 ABITAZIONE E ARREDAMENTO DOMESTICO

Le definizioni di Fabbricato e di Contenuto si intendono integrate rispettivamente dalle definizioni di Abitazione e Arredamento domestico dell'Abitazione, qualora queste ultime siano state richiamate sulla scheda di polizza in corrispondenza delle partite Fabbricato e Contenuto.

2 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le prestazioni e/o le garanzie aggiuntive illustrate di seguito.

Queste opzioni si intendono operanti se sono indicati nella scheda di polizza:

- le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi;
- la loro operatività.



Valgono gli scoperti e le franchigie indicati sulla scheda di polizza.

A. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

ART. IN-A MERCI FLUTTUANTI



COSA COPRE LA GARANZIA

La Società, nel caso i cui il Contraente ne faccia richiesta, si impegna ad aumentare la somma assicurata per le Merci, nel limite della somma indicata nella scheda di polizza alla voce Merci fluttuanti.

MODALITÀ OPERATIVE

Per ciascuna annualità assicurativa il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto sul premio corrispondente al valore di massimo impegno fluttuante, pari a 2/10 del premio medesimo.

Relativamente a tali aumenti il Contraente e/o lo Assicurato deve trasmettere alla Società dichiarazione della somma corrispondente al valore delle merci esistenti in effettivo aumento al contenuto.

NOTA BENE:

L'acconto anticipato rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, calcolato al termine di ciascuna annualità assicurativa, risultasse inferiore.



La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- a. le denunce dei valori delle merci devono essere trasmesse dal Contraente e/o Assicurato alla Società anticipatamente per raccomandata, pec o altro mezzo equivalente con data certa;
- b. la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di trasmissione della denuncia, salvo sia indicata una data posteriore;
- c. la denuncia è operante sino alla successiva altra denuncia anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa;
- d. la garanzia non è operante per le somme eccedenti il valore di massimo impegno;
- e. il premio sarà calcolato alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa aggiungendo le somme assicurate per ciascun giorno, divise per 360 e applicando al risultato ottenuto il tasso base annuo indicato nella scheda di polizza;
- f. la differenza tra il premio così conteggiato e l'anticipo corrisposto costituirà il premio di regolazione dovuto dal Contraente.

NOTA BENE:

Tale premio dovrà essere pagato entro 15 (quindici) giorni da quando la Società ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine l'assicurazione, limitatamente alla presente copertura fluttuante, resterà valida soltanto per la percentuale di massimo impegno fluttuante corrispondente all'acconto versato.

La garanzia tornerà a essere pienamente operante dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio di regolazione.

Il Contraente si impegna a non assicurare ulteriori aumenti delle somme assicurate per le merci presso altre compagnie.

ART. IN-B RICORSO TERZI

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni materiali e diretti:

- cagionati a terzi;
- per sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- relativamente alle garanzie previste dalla presente Sezione.

L'assicurazione, sino alla concorrenza del 10% del massimale Assicurato, è estesa ai danni derivanti da:

- interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di cose;
- interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

**OBBLIGHI DEL CONTRAENTE**

L'Assicurato deve immediatamente:

- **informare** la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui;
- **fornire** tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa;
- **astenersi** da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società, che avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Quanto alle spese giudiziali si applica il disposto dell'Art.1917 del Codice Civile.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

**ESCLUSIONI: QUALI TERZI?**

Non sono considerati terzi:

- a. il Contraente, l'Assicurato;
- b. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente;
- c. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una **persona giuridica**;
- d. le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (Art. 2359 del Codice Civile e Legge n.216 del 1974), nonché i loro amministratori, i legali rappresentanti e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b.

**ESCLUSIONI: QUALI DANNI?**

La garanzia non opera per i danni:

1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
2. di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Copertura	sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza
Limiti	la garanzia opera nel limite del 10% del massimale per i soli danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività

ART. IN-C PERDITA PIGIONI

Se un Fabbricato è colpito da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rifonderà all'Assicurato quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati.

La prestazione si protrarrà per il tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno.

Per i locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato proprietario e per la pigione quella presumibile relativa a essi.

Viene convenuto che se al momento del sinistro la somma assicurata risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto ai sensi dell'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. IN-D MAGGIORI SPESE

QUALI SPESE SONO COPERTE?

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, la Società rimborsa le spese straordinarie documentate, purché necessarie per il proseguimento dell'attività, fino alla concorrenza del massimale stabilito nella corrispondente partita di polizza.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

QUALI SPESE SONO ESCLUSE

La Società non indennizza:

- le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:
 - scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- le spese sostenute nel caso in cui l'attività dell'azienda assicurata venga a cessare definitivamente dopo il sinistro.

Franchigie e Scoperti	Vedi tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie"
-----------------------	--

NOTA BENE:

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate; e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 3 (tre) mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

Per questa garanzia non è operante il disposto dell'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. IN-E INDENNITÀ AGGIUNTIVA

In caso di sinistro, l'indennizzo calcolato per le partite Fabbricato e Contenuto sarà maggiorato della percentuale indicata nella scheda di polizza, a titolo di indennizzo per interruzione, sospensione o intralcio dell'attività.

ART. IN-F SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTRO E RIMOZIONE E COLLOCAMENTO MACCHINARIO E MERCI



QUALI SPESE SONO RISARCITE?

La Società rimborsa, in eccedenza al limite di indennizzo previsto dall'Art. INAR1 "Oggetto della garanzia" e fino alla concorrenza della somma indicata nelle specifiche voci presenti nella scheda di polizza.

- a. le spese necessarie sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, comprese le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, fino al limite del 30% della somma assicurata;
- b. le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare, merci, macchinario, arredamento, attrezzature assicurati non danneggiati o parzialmente danneggiati nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per la riparazione dei fabbricati e dei macchinari danneggiati, compresi smontaggio e montaggio.

Per questa garanzia non è operante il disposto dell'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. IN-G COSE PARTICOLARI

Il limite d'indennizzo del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo complessivo di 20.000 euro previsto nell'Art. INAR1 "Oggetto della garanzia" per cose particolari, si intende abrogato e sostituito dalla somma indicata nella specifica partita sulla scheda di polizza.

• GARANZIE AGGIUNTIVE

ART. I-3 COMMERCIO AMBULANTE



QUALI DANNI SONO COPERTI

La Società indennizza i danni causati al Contenuto utilizzato durante lo svolgimento dell'attività di commercio ambulante derivanti dagli eventi garantiti nella presente Sezione.

Le garanzie prestate sulle cose assicurate si intendono operanti:

- a. durante il trasporto verso il luogo di vendita e viceversa;
- b. nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante.

NOTA BENE:

Si conviene che la copertura assicurativa a seguito di eventi atmosferici, vale esclusivamente per le attrezzature, le merci e i tendoni e/o strutture di copertura che siano incorporati nell'automezzo, quest'ultimo sempre escluso, destinato all'attività, anche quando nel luogo di vendita siano aperti.

ART. I-4 CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE



QUALI DANNI SONO COPERTI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo dei fabbricati, a causa di

cedimento delle fondazioni o collasso strutturale dei fabbricati assicurati.



LIMITAZIONI

La garanzia non opera per danni causati da o conseguenti a:

1. **errori di progettazione** o di calcolo, errore nei disegni costruttivi, difetto di costruzione o vizio di materiale, nonché a sovraccarico delle strutture portanti;
2. **modifiche dei fabbricati** assicurati intervenute dopo il collaudo definitivo o successivi collaudi;
3. **interventi di manutenzione** ordinaria e straordinaria; mancata o insufficiente manutenzione;
4. **terremoto, maremoto, inondazioni, alluvioni**, uragani, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche e bradisismo;
5. **effetti gradual**i degli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione, ruggine e incrostazioni.

ART. I-7 EVENTI ATMOSFERICI SU FABBRICATI APERTI SU UNO O PIÙ LATI



QUALI DANNI SONO COPERTI

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti da fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti in deroga a quanto previsto dal precedente Art.INAR10 "Delimitazioni di garanzia" al punto 1.3, anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro.



LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni verificatisi all'interno dei fabbricati e al loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici.

ART. I-9 GRANDINE SU AUTOVEICOLI



QUALI DANNI SONO COPERTI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine ai veicoli iscritti al P.R.A., o ad altri registri esteri, in consegna o custodia all'Assicurato per lavori di manutenzione o riparazione o vendita, posti all'aperto nell'ambito dell'azienda.

NOTA BENE:

L'indennizzo per singolo veicolo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite ed entro un limite massimo di 12 (dodici) mesi.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-11 GUASTO MACCHINE



QUALI DANNI SONO COPERTI

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati da guasto meccanico a:

- macchine e impianti per l'attività produttiva;
- macchine e impianti ausiliari, quali ad esempio compressori, gruppi elettrogeni, carri ponte, impianti mobili di trasporto e sollevamento;
- macchine e impianti inerenti alla centrale termica e/o all'impianto di condizionamento, quali ad esempio caldaie, aerotermi, bruciatori, pompe di ricircolo, strumenti di misura e controllo.

A CONDIZIONE CHE macchine e impianti, anche se di proprietà di terzi, siano assicurati con la garanzia base e posti sia sottotetto dei fabbricati sia all'aperto entro il recinto aziendale.



ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per i danni:

1. al "**macchinario**" non collaudato e pronto per l'uso cui è destinato;

2. ad **apparecchiature elettroniche**, salvo quelle a servizio di macchine a comando automatico e/o controllo numerico, nonché a nastri o dischi magnetici, schede perforate e altri supporti di dati;
3. a **utensileria, ordigni** o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, scardassi, mazze battenti e blocchi incudine dei magli;
4. a **lampade o altre fonti di luce**, a accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
5. a **catalizzatori, filtri, fluidi in genere**, fatta eccezione per l'olio di trasformatori e interruttori;
6. a macchinari con età superiore a **venti anni**.



LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni:

7. attribuibili a **difetti noti** al Contraente o all'Assicurato o al Dirigente l'esercizio;
8. di **logorio, usura, deterioramento, corrosione**, incrostazione, ossidazione, arrugginimento, deperimento;
9. dovuti a **inosservanza delle prescrizioni** del costruttore o dell'installatore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
10. **per i quali deve rispondere per legge o per contratto**, il costruttore, il fornitore, l'installatore, la ditta o l'impresa che effettua la manutenzione o l'assistenza tecnica;
11. verificatisi in occasione di **montaggio e smontaggio** non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
12. provocati dalla **fuoriuscita di masse in fusione**;
13. da **fenomeno elettrico**.



CASI SPECIFICI:

- a. **Trasformatori e alternatori che sono in esercizio da oltre 12 (dodici) anni:** l'indennizzo relativo agli avvolgimenti elettrici e ai pacchi lamellari terrà conto del degrado d'uso che viene convenuto tra le parti nella misura del 5% del rispettivo costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio oltre il dodicesimo, con il massimo del 50 % di detto costo di rimpiazzo.
- b. **Turbine a gas:** in caso di danno alle palettature, l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.
- c. **Nastri trasportatori non metallici:** l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.
- d. **Motori elettrici trifase** con potenza superiore a 750 Kw in esecuzione bipolare e con potenza superiore a 1.000 Kw in esecuzione a 4 o più poli, motori elettrici in corrente continua con potenza superiore a 375 Kw: il Contraente o l'Assicurato si impegna alla periodica accurata revisione degli stessi a sue spese, con intervalli non superiori ai due anni.

Se nuovi, la prima revisione deve essere effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento; ma comunque entro il primo anno dalla data di messa in esercizio.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE Quanto sopra non esonera il Contraente o l'Assicurato dal rispetto delle disposizioni o delle istruzioni del costruttore. Se il Contraente o l'Assicurato non ottempera agli obblighi di cui sopra perde il diritto all'indennizzo.

- e. **Impianti di turbine a vapore:** il Contraente o l'Assicurato si impegna alla periodica accurata revisione, a sue spese, di ogni turboalternatore a vapore (sia parti meccaniche che elettriche). La revisione deve essere eseguita, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 9.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo 2 (due) anni dall'ultima revisione. Nel caso di turboalternatori a vapore, nuovi di fabbrica, la prima revisione deve essere eseguita prima che scada la garanzia. Per gli impianti con un massimo di 1.500 ore di funzionamento all'anno, la revisione deve avvenire almeno ogni 3 (tre) anni, quando le turbine sono protette da efficaci chiusure e drenaggi nelle condotte del vapore di alimentazione e di scarico contro le infiltrazioni di vapore ed acqua, durante i periodi di inattività.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE Quanto sopra non esonera il Contraente o l'Assicurato dal rispetto delle disposizioni o delle istruzioni del costruttore.

Se il Contraente o l'Assicurato non ottempera agli obblighi di cui sopra perde il diritto all'indennizzo.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-12 INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI

QUALI DANNI SONO COPERTI

A parziale deroga dell'Art. INAR6 "Tolleranze" punto 3., viene tollerata la presenza di infiammabili e merci speciali, fino al quantitativo indicato sulla scheda di polizza.

ESCLUSIONI

Non rientrano nella determinazione dei quantitativi di Infiammabili:

- quelli a uso riscaldamento posti in serbatoi interrati;
- i carburanti posti all'interno dei serbatoi di veicoli.

ART. I-13 INONDAZIONE E ALLUVIONE

QUALI DANNI SONO COPERTI

A parziale deroga dell'Art. INAR9 "Limitazioni" lettera A. punto 3., la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate che si trovano nell'ambito delle ubicazioni indicate in polizza:

- da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato;
- dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- quando l'evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o meno.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

1. a cose mobili all'aperto;
2. a cose poste in locali interrati o seminterrati.

LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni causati da

mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina.

NOTA BENE:

Il danno alla merce risulta indennizzabile se questa è posta ad altezza superiore a 10 cm dal pavimento, a eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallet, scaffalature o ripiani.

Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10 cm, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno risulterà comunque indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato. L'indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10 cm non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile.

MODALITÀ DI RECESSO

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla garanzia con preavviso di 15 giorni da comunicare con lettera raccomandata A.R. - a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. CG3 "Proroga del contratto - Disdetta del contratto poliennale" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa:

- provvederà alla riduzione di premio corrispondente a tale garanzia;
- e rimborserà al Contraente la parte di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso;
- entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'assicurazione;
- escluse le imposte ed ogni altro onere di tipo tributario.

ART. I-14 MERCI IN REFRIGERAZIONE SENZA SISTEMI DI CONTROLLO**QUALI DANNI SONO COPERTI**

A parziale deroga dell'Art. INAR9 "Limitazioni" lettera C. punto 1., la Società indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere causati da:

- a. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
 - b. fuoriuscita del fluido frigorifero;
- conseguenti a:
- c. eventi indennizzabili ai sensi della presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate;
 - d. guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero o degli eventuali dispositivi di controllo e/o sicurezza, ovvero dei sistemi e impianti di adduzione dell'acqua, o dei sistemi e impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

NOTA BENE:

L'indennizzo viene corrisposto qualora la mancata o anormale temperatura abbia causato un deterioramento delle merci al punto di impedirne lo smercio e/o l'utilizzo, come evidenziato dalla certificazione di enti preposti che attestino la distruzione delle merci stesse.

**ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni subiti **da merci caricate** su mezzi di trasporto;

**LIMITAZIONI**

La garanzia non opera per i danni conseguenti a:

- **eventi** per i quali debba rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- **mancata fornitura** di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-15 MERCI IN REFRIGERAZIONE CON SISTEMI DI CONTROLLO**QUALI DANNI SONO COPERTI**

A parziale deroga dell'Art. INAR9 "Limitazioni" lettera C. punto 1., la Società indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in banchi, armadi e celle frigorifere causati da:

- a. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
 - b. fuoriuscita del fluido frigorifero;
- conseguenti a:
- c. eventi indennizzabili ai sensi della presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate;
 - d. guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero o degli eventuali dispositivi di controllo e/o sicurezza, ovvero dei sistemi e impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi e impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata superiore a 12 ore.

NOTA BENE:

L'indennizzo viene corrisposto qualora la mancata o anormale temperatura abbia causato un deterioramento delle merci al punto di impedirne lo smercio e/o l'utilizzo, come evidenziato dalla certificazione di enti preposti che attestino la distruzione delle merci stesse.

I sistemi di controllo dell'impianto devono consentire di rilevare, da parte di personale addetto, e di certificare per ciascun banco o armadio o cella frigorifera la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre 6 ore.

**ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni subiti **da merci caricate** su mezzi di trasporto.

**LIMITAZIONI**

La garanzia non opera per i danni conseguenti a:

- **eventi** per i quali debba rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- **mancata fornitura** di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-16 MERCI IN REFRIGERAZIONE IN ATMOSFERA CONTROLLATA

**QUALI DANNI SONO COPERTI**

A parziale deroga dell'Art. INAR9 "Limitazioni" lettera C. punto 1., la Società indennizza i danni alle merci refrigerate custodite in celle frigorifere ad atmosfera controllata causati da:

- a. mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
 - b. fuoriuscita del fluido frigorifero;
 - c. mancato mantenimento dell'atmosfera controllata;
- conseguenti a:
- d. eventi indennizzabili ai sensi della presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate;
 - e. guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero o degli eventuali dispositivi di controllo e/o sicurezza ovvero dei sistemi ed impianti di adduzione dell'acqua o dei sistemi e impianti di produzione e distribuzione della energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

NOTA BENE:

La somma assicurata deve corrispondere al prezzo di vendita della merce immagazzinata che il Contraente/Assicurato prevede di realizzare alla data di apertura di ciascuna cella.

L'indennizzo verrà corrisposto nella misura pari al prezzo di vendita che il Contraente o l'Assicurato avrebbe realizzato alla data di apertura delle celle, con detrazione dell'importo relativo alla vendita della merce non deteriorata e dei residui.

**OBBLIGHI DEL CONTRAENTE**

Il Contraente/l'Assicurato deve provvedere alla registrazione, per ciascuna cella, dei seguenti dati:

1. temperatura e umidità;
2. percentuale dei componenti della miscela gassosa.

In caso di anomalie (sinistro) l'Assicurato deve darne immediato avviso, e comunque non oltre il termine di 6 ore, alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

**ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni subiti **da merci caricate** su mezzi di trasporto.

**LIMITAZIONI**

La garanzia non opera per i danni conseguenti a:

- **eventi** per i quali debba rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- **mancata fornitura** di energia elettrica da parte dell'azienda erogatrice.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-18 ROTTURA BOTTIGLIE



QUALI DANNI SONO COPERTI

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal prodotto a seguito di rottura accidentale delle bottiglie collocate all'interno dei locali occupati dall'Assicurato, nonché all'interno del recinto, purché riparate da tettoia.



LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni:

- derivanti da **vizio di costruzione**;
- avvenuti in occasione di **riparazioni, rimozioni, traslochi**, movimentazione, lavori di straordinaria manutenzione;
- **alle bottiglie che non siano perfettamente integre** ed esenti da incrinature alla data di entrata in vigore di questa polizza.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-20 SELLING PRICE

COSA COPRE LA GARANZIA

La Società, in caso di sinistro che abbia colpito Merci vendute in attesa di consegna, indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna.

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente garanzia è operante a condizione che:

- le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata.

NOTA BENE:

Il criterio di valutazione delle Merci stabilito dalla presente clausola è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell'eventuale applicazione del disposto Art. SP7 - "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

ART. I-22 TERREMOTO



QUALI DANNI SONO COPERTI

A parziale deroga dell'Art. INAR9 "Limitazioni" lettera A. punto 4., la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da terremoto.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento sono attribuite a un unico fenomeno e i relativi danni a un unico sinistro.



ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni conseguenti a:

- **eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto**;
- **furto, smarrimento, rapina, saccheggio**, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

NOTA BENE:

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. CG3 "Proroga del contratto - Disdetta del contratto poliennale", le Parti hanno la facoltà di recedere da questa garanzia con preavviso di 15 (quindici) giorni, da comunicare per iscritto con lettera raccomandata A.R..

Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio corrispondente a tale garanzia e rimborserà al Contraente la parte di premio imponibile relativo al periodo di

rischio non corso entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione dell'assicurazione.
Dal rimborso sono escluse le imposte e ogni altro onere di tipo tributario.

3 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON RIDUZIONE DI PREMIO

ART. I-24 FRANCHIGIA

Si conviene che per qualsiasi sinistro relativo al fabbricato e al contenuto, **l'indennizzo spettante a termini della presente Sezione, verrà effettuato previa la detrazione della franchigia indicata sulla scheda di polizza, ferme eventuali diverse detrazioni previste sulla medesima scheda.**

4 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. INAR4 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie si intendono valide dove è ubicato il rischio; la garanzia prevista dall'Art. INAR1 "Oggetto della garanzia" lettera A.1 si intende valida entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, nel Regno Unito e nell'ambito dell'Unione Europea.

ART. INAR5 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI

?

COSA COPRE LA GARANZIA

La tipologia dei fabbricati assicurati è indicata sulla scheda di polizza e l'assicurazione è operante a condizione che:

- **se indicato "Tipo 1":**
le strutture portanti verticali, le pareti esterne e le coperture del tetto siano in materiali incombustibili, con strutture portanti del tetto e dei solai in cemento armato e laterizi;
- **se indicato "Tipo 2":**
le strutture portanti verticali, le pareti esterne e le coperture del tetto siano in materiali incombustibili, con strutture portanti del tetto e dei solai in comunque costruiti;
- **se indicato "Tipo 3":**
le strutture portanti verticali e le pareti esterne siano in materiali incombustibili, le strutture portanti del tetto, dei solai e la copertura del tetto siano comunque costruite.

ART. INAR6 TOLLERANZE

1. ATTIVITÀ ESERCITATA

→

Sono assicurate, se non esplicitamente escluse:

- le attività complementari e accessorie all'attività principale;
- le attività secondarie, diverse da quella assicurata, purché svolte su una superficie coperta non superiore al 20% della superficie totale del/dei fabbricato/i, posti nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza.

2. CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI

→

Non hanno influenza nella valutazione del rischio e sono pertanto tollerati:

- i soppalchi e le porzioni di fabbricato la cui area non supera il 25% dell'area coperta del fabbricato stesso;
- i materiali impiegati nelle porzioni delle pareti esterne e della copertura del tetto, quando la loro superficie complessiva non supera il 25% della rispettiva superficie delle pareti e della copertura del tetto;
- i materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti, applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura del tetto, costruite in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;

- i materiali impiegati nelle pavimentazioni e nelle pareti interne o loro coibentazioni,
CON L'ESCLUSIONE DI quelli espansi combustibili non rivestiti da materiali incombustibili;

3. MATERIALI ESPLODENTI, MATERIALI INFIAMMABILI E MERCI SPECIALI



L'esistenza di esplosivi, di infiammabili e di merci speciali influisce sulla valutazione del rischio e quindi deve essere espressamente dichiarata in polizza.

È tollerata l'esistenza, senza necessità di esplicita dichiarazione in polizza, anche se utilizzati nei processi produttivi di:

- 1 kg di esplosivi;
- 500 kg di infiammabili;
- 500 kg di merci speciali.

Non rientrano nella determinazione dei quantitativi sopra citati gli Infiammabili e i carburanti posti in serbatoi interrati, nonché i carburanti posti all'interno dei serbatoi di veicoli.

ART. INAR7 RINUNCIA ALLA SURROGA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art.1916 del Codice Civile verso i soggetti di seguito indicati, **a condizione che l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile**, cioè:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile, nonché l'amministratore e il legale rappresentante delle Società medesime;
- i clienti e i fornitori abituali di merci e servizi relativi all'attività dell'Assicurato.

5 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. INAR8 ESCLUSIONI



QUALI BENI SONO ESCLUSI

La presente garanzia non è operante per i seguenti beni:

1. **cose particolari**, raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi (esclusi quelli per uso industriale), salvo quanto diversamente specificato all'Art. INAR1 "Oggetto della garanzia";
2. **fabbricati, macchinari attrezzature e arredamento** in uso all'Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati;
3. **merci caricate** su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica polizza;
4. **aeromobili e natanti, veicoli a motore** e/o altri mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. o altri registri esteri, salvo quanto indicato nella definizione di merci;
5. **terreno**, boschi, alberi, coltivazioni, raccolti, animali vivi in genere;
6. **impianti solari termici o fotovoltaici** già assicurati con polizza specifica o di potenza superiore a 250 kWp;
7. **linee di distribuzione e trasmissione** aeree al di fuori delle ubicazioni del rischio;
8. **apparecchiature elettriche ed elettroniche**, se assicurate con la Sezione specifica o con altra polizza;
9. **piattaforme/impianti off-shore** di trivellazione e/o produzione, linee di distribuzione e trasmissione aeree al di fuori delle ubicazioni del rischio;
10. **i costi di scavo, sterro e riempimento di terreno.**

ART. INAR9 LIMITAZIONI



Salve le deroghe previste per le estensioni, per le prestazioni e le garanzie aggiuntive, sono sempre esclusi i danni di seguito elencati.



A. Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

1. atti di **guerra** dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
SI PRECISA CHE non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche, anche se indagate per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. **esplosione o emanazione di calore o di radiazioni** provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a **reazioni nucleari, radiazioni nucleari** o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
3. **inondazione, alluvione, allagamento, mareggiate**, maree e penetrazione di acqua marina;
4. **terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche**;
5. **bradisismo, franamento, cedimento** o smottamento del terreno, valanghe e slavine, caduta sassi;
6. circolazione di mezzi di trasporto nonché trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;

A MENO CHE il contraente/Assicurato provi che il sinistro non sia in relazione con tali eventi.



B. Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

1. **furto, rapina, frode**, truffa, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, appropriazione indebita; infedeltà e atto fraudolento del Contraente o dell'Assicurato, dei dipendenti degli stessi e di persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
2. **dolo** del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
3. **urto di veicoli** e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
4. **crolli, collassi** strutturali, assestamenti, cedimenti, incrinature, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni;
5. **logorio, usura, deterioramento**, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento; mescolamento di "merci" tra loro e/o con cose o altre sostanze;
6. **sospensione, interruzione** o anormale produzione e/o fornitura di **energia** elettrica, termica, gas, acqua;
7. **guasti** meccanici e/o anormale o improprio funzionamento del "macchinario"; rotture accidentali del "macchinario" che non provochino un danno per fuoriuscita del fluido in esso condotto o contenuto;
8. **montaggio, smontaggio** di "macchinario", costruzione, demolizione di "fabbricati";
9. **errori di progettazione**, di calcolo, di esecuzione e di installazione di "fabbricati" e "macchinario";
10. errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di **prodotti difettosi** che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, peso, deperimento, gusto o colore delle "merci"; vizio di prodotto; anormale o improprio stoccaggio e/o conservazione delle "merci";
11. **interruzione o alterazione** di reazioni termiche e/o chimiche e di **processi di lavorazione**;
12. **difetti noti** all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipula della polizza;
13. **umidità, brina** e condensa, stillicidio, siccità, **insetti**, vermi, funghi, batteri, **animali e vegetali** in genere, microrganismi; perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione;
14. **inquinamento** e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo;
15. **ordinanze o disposizioni di Autorità** o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di "fabbricati" e "macchinario".

**C. Sono esclusi i danni subiti:**

1. dalle "merci" a seguito di mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere; mancata o anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle "merci"; mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorifero;
2. a seguito di perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e **qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;**
3. a seguito di **fuoriuscita e/o solidificazione di materiali** contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione in genere.

**D. Sono esclusi anche i danni e le spese, diretti e indiretti, propri o a terzi:**

1. **causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;**
2. **causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;**

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma D) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

**E. Danni verificatisi a causa e/o per effetto di Epidemie o Pandemie; la presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'Epidemia o della Pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica.****ART. INAR10 DELIMITAZIONI DI GARANZIA**

La Società indennizza una serie di danni materiali e diretti causati da eventi diversi, con esclusioni o limitazioni specifiche, di seguito indicate.

**1. EVENTI ATMOSFERICI
ESCLUSIONI**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da **uragani, bufere, tempeste, ciclone, vento, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve ad esclusione dei danni a:**

1. macchinari, attrezzature e arredamento non fissi per uso e destinazione, se posti **all'aperto**;
2. **merci poste all'aperto**, anche se caricate su automezzi o riposte in container;
3. **fabbricati in costruzione o aperti** da uno o più lati, o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tettoie e quanto in essi contenuto;
4. capannoni pressostatici e simili, tensostrutture e simili, tendostrutture, strutture geodetiche, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
5. pavimentazioni in genere poste all'aperto nell'ambito della azienda artigianale/industriale assicurata;
6. mezzi di trasporto iscritti al P.R.A. per effetto della grandine.

NOTA BENE:

Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve sono penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei sopradetti eventi.

2. SOVRACCARICO DI NEVE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da crollo totale o parziale delle strutture portanti del tetto,

nonché i conseguenti danni di bagnamento.



ESCLUSIONI

Si intendono comunque esclusi i danni:

1. **a fabbricati, tettoie, serbatoi o sili non conformi alle norme di legge** o a eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento e alla verifica di carichi e sovraccarichi vigenti al momento della loro costruzione o del più recente rifacimento; nonché, in tal caso, alle altre cose assicurate in essi contenute;
2. **a fabbricati e tettoie in costruzione** o in fase di ampliamento o rifacimento (a meno che detti ampliamento e rifacimento siano ininfluenti ai fini della presente estensione di garanzia); nonché, in tal caso, alle altre cose assicurate in essi contenute;
3. **a capannoni pressostatici e simili, tensostrutture e simili, tendo strutture, strutture geodetiche, baracche in legno o plastica, nonché, in tal caso, alle altre cose assicurate in essi contenute;**
4. **causati dallo scivolamento delle tegole;**
5. **a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché consimili installazioni esterne.**



3. OCCUPAZIONE NON MILITARE DELLA PROPRIETÀ

LIMITAZIONI

Se l'occupazione stessa si protrae per oltre 5 giorni consecutivi, **la Società non risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

Con l'eccezione di quelli di incendio, esplosione e scoppio.



4. ATTI VANDALICI E DOLOSI

LIMITAZIONI

Relativamente ai danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, esclusi quelli di terrorismo e di sabotaggio, **la Società non risponde dei danni:**

1. **causati da interruzione di processi di lavorazione**, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
2. **di imbrattamento.**



5. TERRORISMO E SABOTAGGIO

LIMITAZIONI

Relativamente ai danni materiali e diretti alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo e sabotaggio, **sono in ogni caso esclusi i danni causati da:**

1. **inquinamento e/o contaminazione** da materiale chimico e/o biologico
2. **nonché le perdite, i danni, i costi o le spese direttamente o indirettamente causati da un'interruzione di un servizio**, quali, a titolo esemplificativo: elettricità, gas, acqua, comunicazioni.

NOTA BENE:

La Società e il Contraente hanno facoltà di recedere da questa garanzia in qualsiasi momento, con preavviso di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da inviare per iscritto, via lettera raccomandata AR.

Nel caso la facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio calcolata sulla base del tasso annuo imponibile pari allo 0,020 e rimborserà la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso

Nel caso la facoltà sia esercitata dal Contraente, la Società provvederà a ridurre il premio sulla base del tasso imponibile sopra indicato, a decorrere dalla scadenza del premio annuale successiva alla comunicazione suddetta.

6. FENOMENO ELETTRICO

Questo punto della garanzia opera relativamente ai danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico a:

- a. **impianti tecnici al servizio del fabbricato se richiamati nella scheda di polizza alla partita fabbricato,**

- purché non sia richiamato il rischio locativo, o alla partita contenuto;
- b. apparecchiature elettriche ed elettroniche, attrezzature e macchine, se richiamato il contenuto nella scheda di polizza.



ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per i danni a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate.



LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni:

1. verificatisi in conseguenza di prove o di collaudi, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
2. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore degli impianti e dei beni assicurati;
3. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
4. causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
5. causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne.

In caso di danni subiti da impianti, macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche in stato di inattività o aventi vetustà superiore a cinque anni, l'indennizzo sarà determinato in relazione al valore allo stato d'uso e non verrà riconosciuto il "supplemento d'indennità" calcolato come specificato all'Art. SP6 "Determinazione del danno".

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

7. ROTTURA ACCIDENTALE DI IMPIANTI

Relativamente ai danni, indennizzabili a termini di polizza, provocati da:

- rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione;
- intasamento, traboccamento, occlusione o rigurgito di fognature, scarichi, condutture, gronde e pluviali.



ESCLUSIONI

Sono comunque esclusi i danni:

1. causati da gelo su gronde e pluviali;
2. causati da gelo in fabbricati inattivi o avvenuti oltre 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o dalla produzione, distribuzione di energia elettrica, termica. Tale periodo si intende elevato a 96 ore in caso di festività. Sono inoltre esclusi i danni alle pavimentazioni;
3. subiti da cose mobili poste all'aperto;
4. a cose poste in locali interrati o seminterrati.



LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni causati da umidità e stillicidio.

NOTA BENE:

Il danno alla merce risulta indennizzabile se la stessa è posta ad altezza superiore a 10 cm dal pavimento a eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallet, scaffalature o ripiani. Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10 cm, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno risulterà comunque indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato.

L'indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10 cm non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile.

Sono inoltre incluse le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione delle rotture che abbiano provocato il danno, indennizzabile a termini di polizza, per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto. Le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione e il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti.

8. ALLAGAMENTO



ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per i danni:

1. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
2. a cose poste in locali interrati o seminterrati.



LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni:

3. causati da **fuoriuscita d'acqua**, e quanto da essa trasportato, **dalle usuali sponde** di corsi d'acqua o di bacini, quando l'evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
4. causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di **acqua marina**;
5. causati da **gelo, umidità, stillicidio**, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia.

NOTA BENE:

Il danno alla merce risulta indennizzabile se la stessa è posta ad altezza superiore a 10 cm dal pavimento, a eccezione della merce che per sua particolare caratteristica non può essere posta su pallet, scaffalature o ripiani. Nel caso sia presente merce posta ad altezza inferiore a 10 cm, escluso il caso sopra indicato, e il livello dell'acqua superi tale altezza, il danno risulterà comunque indennizzabile con il minimo di scoperto triplicato. L'indennizzo per la merce danneggiata a seguito del posizionamento sotto i 10 cm non potrà in nessun caso essere superiore al 30% dell'indennizzo massimo liquidabile.



9. ROTTURA LASTRE

LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni derivanti da:

1. **vizio di costruzione**;
2. **difettosa installazione**;
3. **mancanza di manutenzione**;
4. operazioni di **rimozione o di trasloco** delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono state collocate, lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici.

NOTA BENE:

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.



ESCLUSIONI

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

10. DISPERSIONE DI LIQUIDI



LIMITAZIONI

La garanzia non opera per danni:

1. causati da **rottura di serbatoi o contenitori di capacità inferiore a 100 litri**, e delle relative valvole o organi di intercettazione;
2. causati da **gelo**;
3. causati da o dovuti a trasudamento, stillicidio, corrosione, usura, **imperfetta tenuta dei contenitori**;
4. derivanti da **imperizia e/o negligenza**, errata chiusura o apertura di valvole e/o di rubinetti;

5. verificatisi in occasione di **ordinaria e straordinaria manutenzione**, montaggio, smontaggio prova o collaudo;
6. causati **ad altri enti** dalla dispersione del liquido;
7. di fuoriuscita di **materiale fuso**.



ESCLUSIONI

La Società non risponde inoltre delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale".

11. RACCOLTE O COLLEZIONI IN GENERE



In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società indennizzerà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

ART. INAR11 LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI, FRANCHIGIE

L'assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.

SEZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

LA PROTEZIONE DELLE APPARECCHIATURE

Un'impresa per funzionare ha bisogno al suo interno di molte apparecchiature, e molto diverse: per la produzione, la gestione... Per quanto le si fissi e le si protegga, qualcosa può accadere: e un danno a un'apparecchiatura comporta più danni a più livelli. Poter contare anche su interventi concreti "in caso di" significa poter lavorare con le spalle più coperte.

1 - COSA E' ASSICURATO

ART. EL1 OGGETTO DELLA GARANZIA

QUALI DANNI SONO COPERTI

La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche:

- anche se di proprietà di terzi;
- collaudate e installate - se di tipo fisso - e pronte all'uso;
- che si trovano nell'ambito della ubicazione indicata in polizza;
- causati da qualunque evento, che non sia espressamente escluso dal successivo Art. EL7 "Esclusioni e limitazioni: danni e cause".

La garanzia opera anche in caso di colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato e/o dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata

L'assicurazione vale anche per le spese necessarie, effettivamente sostenute e documentate per:

- il noleggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche necessarie per la sostituzione temporanea di quelle distrutte o danneggiate;
- la duplicazione o il riacquisto dei programmi in licenza d'uso, conseguenti a danni ai supporti sui quali sono memorizzati, compresa la manodopera;
- il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati, conseguenti a danni a nastri o dischi ottici e/o magnetici o altri supporti di dati;
- la demolizione, lo smaltimento, lo sgombero e il trasporto alla più vicina e idonea discarica dei residui del sinistro;
- il risanamento o il trattamento dei residui.

ESCLUSIONI

Sono sempre esclusi i residui radioattivi, disciplinati dal D.P.R. n° 230/95 e successive modifiche ed integrazioni.



ART. EL2 FURTO DI APPARECCHIATURE ALL'APERTO

ESTENSIONI: BENI ALL'ESTERNO

La garanzia furto è valida anche per le apparecchiature elettriche ed elettroniche assicurate poste all'esterno dei locali, presso l'ubicazione indicata in polizza, a condizione che:

- a. siano stabilmente ancorate al suolo o al Fabbricato
- b. e che siano state installate secondo le norme di installazione e utilizzo previste dal costruttore.

NOTA BENE:

Questa estensione di garanzia è valida a condizione che il perimetro risulti protetto da robusti manufatti in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150 cm e le aperture siano protette da cancelli e porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm, chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura.

2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. EL3 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie si intendono valide dove è ubicato il rischio ed accezione per le garanzie furto che si intendono valide esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

ART. EL4 MEZZI DI CHIUSURA E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI

I fabbricati e i locali adibiti all'attività indicata in polizza contenenti i beni assicurati devono avere:

1. pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, purché fissi e saldamente ancorati al terreno;
2. aperture verso l'esterno protette da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno o protette da inferriate fissate al muro; nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazioni delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100cm².

Qualora la linea di gronda del tetto e le aperture sulle pareti verso l'esterno risultino a una altezza superiore a 4 m da:

- a. suolo;
- b. superfici acque;
- c. ripiani praticabili dall'esterno accessibili per vie ordinarie senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali quali scale, corde e simili;

in deroga a quanto previsto al punto 1. e 2. il tetto potrà essere costruito in materiale rigido di qualsiasi tipo e le aperture protette in modo diverso, purché protette.

ART. EL5 MEZZI DI CHIUSURA E CARATTERISTICHE DI FABBRICATI NON CONFORMI



Il sinistro sarà comunque compreso nella garanzia, applicando lo scoperto indicato sulla scheda di polizza, nel caso in cui l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate avvenga:

- a. mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi;
- b. attraverso luci di inferriate senza effrazione delle relative strutture;
- c. violando fabbricati con caratteristiche costruttive non adeguate;

La Società indennizzerà il sinistro anche se i mezzi di chiusura sono difformi da quelli indicati in polizza, purché riguardino aperture diverse da quelli utilizzate dai ladri per introdursi nei locali.

NOTA BENE:

Sono esclusi i danni di furto se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura in cui, per qualsiasi motivo, non esiste alcun mezzo di chiusura oppure, se esistente, non è operante.

ART. EL6 FORMA DI GARANZIA

La garanzia viene prestata a "Primo Rischio Assoluto" e in caso di sinistro, non verrà applicata la regola proporzionale prevista all'Art. 1907 Codice Civile.

3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA**ART. EL7 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI: DANNI E CAUSE**

A. Sono sempre esclusi, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non sia stato cagionato dagli eventi di seguito indicati ma da causa diversa, i danni verificatisi in occasione di:

**LIMITAZIONI**

1. **trasporto e/o movimentazione** delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;
2. mareggiate, maree e penetrazione di **acqua marina**, maremoto, **eruzioni vulcaniche**;
3. **terremoto, inondazione, alluvione, allagamento**, salvo il caso in cui siano state attivate le garanzie nella Sezione incendio;
4. **bradisismo, franamento, cedimento** o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
5. atti di **guerra** dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;

**ESCLUSIONI**

6. **esplosione o emanazione di calore o di radiazioni** provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causato direttamente o indirettamente, risultante da, derivante da o connesso a **reazioni nucleari, radiazioni nucleari** o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro.

B. Sono sempre esclusi i danni causati da o dovuti a:

**LIMITAZIONI**

1. **ammanco, smarrimento, saccheggio**, estorsione, malversazione, appropriazione indebita;
2. **dolo** del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
3. **guasti meccanici** e/o anormale o **improprio funzionamento** delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, o guasti dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;

**ESCLUSIONI**

4. **difetti, guasti, vizi**, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di **assistenza tecnica**, anche se non sottoscritto dal Contraente o

- dall'Assicurato;
5. **logorio, usura, deterioramento**, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento e incrostazione;
 6. **montaggio, smontaggio**, manutenzione e revisione;
 7. di **natura estetica** che non siano connessi con eventi indennizzabili;
 8. **difetti noti** all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto di stipula della polizza;
 9. **umidità, brina** e condensa, stillicidio, siccità, **insetti**, vermi, funghi, batteri, **animali e vegetali** in genere, microrganismi.



C. Rimangono sempre e comunque esclusi dalla garanzia i danni:

1. **a dati software**, come ad esempio qualsiasi modifica che danneggi dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e i danni conseguenti all' interruzione d'esercizio;
2. **causati da o dovuti a malfunzionamento**, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere **a dati, software o programmi** per computer e i danni conseguenti all' interruzione d'esercizio;

salvo che non siano determinati da eventi non altrimenti esclusi; nel caso in cui, in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma C, derivi anche altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

ART. EL8 BENI ESCLUSI



ESCLUSIONI: QUALI BENI?

L'assicurazione non copre i danni cagionati alle seguenti categorie di beni:

- a. i **conduttori esterni**;
- b. i **costi di scavo, sterro, puntellatura**, muratura, intonaco, pavimentazione e simili;
- c. le apparecchiature elettriche ed elettroniche in godimento dell'Assicurato, rientranti in **contratti di leasing, nel caso in cui siano già coperte da apposita assicurazione.**

ART. EL9 DELIMITAZIONI DI GARANZIA

Per i soli eventi/beni/spese di seguito riportati, l'operatività della garanzia è subordinata a quanto descritto ai relativi punti di seguito riportati.

A. Spese di noleggio di apparecchiature per sostituzione temporanea

ESCLUSIONI:

La Società non risponde dei costi dovuti a:

- a. limitazione dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto, o dell'apparecchio distrutto o danneggiato, **derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità**;
- b. eventuali **indisponibilità di mezzi finanziari** da parte dell'Assicurato **per la riparazione o il rimpiazzo** dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato o sottratto.

B. Spese per duplicazione o riacquisto dei programmi in licenza d'uso

ESCLUSIONI:

La Società non indennizza i danni dovuti a **errata registrazione, a cancellazione per errore** e a eliminazione per svista.

Se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari, o non avvengono entro un anno dal sinistro, il diritto all'indennizzo decade.

C. Spese per riacquisto supporti e ricostruzione dei dati

ESCLUSIONI:

La Società non indennizza i danni dovuti a **errata registrazione, a cancellazione per errore** e a eliminazione per svista.

Se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari, o non avvengono entro un anno dal sinistro, il diritto all'indennizzo decade.

D. Impianti e apparecchiature inattivi

L'indennizzo sarà determinato in relazione al valore allo stato d'uso.

E. Danni materiali e diretti alle apparecchiature causati da furto

La Società riconosce l'indennizzo a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti gli impianti e le apparecchiature stesse:

- a. violando le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;
 - uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando; per l'operatività della garanzia è essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione delle serrature non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi o prenda idonei provvedimenti mirati alla custodia dei locali;
- b. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c. praticando breccie o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;
- d. in altro modo, ossia quando l'autore del furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

NOTA BENE:

Tutte le spese devono essere necessarie e documentate.

ART. EL10 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

I limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie sono quelli indicati nella scheda di polizza.

SEZIONE CYBER RISK

PER LA SICUREZZA DIGITALE

La sicurezza informatica è divenuta un'esigenza prioritaria per ogni attività: violazione dei nostri sistemi, furto di dati, interruzioni del servizio, danni reputazionali, danni pecuniari sono ormai all'ordine del giorno.

Contro gli imprevisti del mondo virtuale Cattolica ha ideato una gamma di scelte reali, illustrate nella Sezione a seguire.

1 - COSA E' ASSICURATO

RC CYBER E ALTRI DANNI CYBER

Nota: vista la complessità di questa tematica, a partire dall'ampia presenza di termini tecnici e in inglese, si rimanda alla consultazione del glossario.

Per facilitarne la consultazione, i termini riferiti a questa Sezione "Cyber Risk" sono identificati dall'uso del corsivo.

ART. CR1 OGGETTO DELLA GARANZIA



QUALI DANNI SONO COPERTI

Queste le garanzie che sono prestate, nel rispetto di tutte le disposizioni, i termini e le condizioni di polizza.

A. RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E DELLA PRIVACY

La Società si obbliga a indennizzare/risarcire ogni Assicurato in relazione a danni e spese correlate alle richieste di risarcimento da parte di Terzi, per gli importi assicurati e alle condizioni di seguito indicate (contemplanti franchigie e scoperti), che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni, ivi incluse le spese conseguenti alla violazione della Legge sulla Privacy, per i casi di seguito descritti.

1. Furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche oppure di informazioni societarie di terzi che siano in possesso, custodia o controllo dell'Assicurato, o di un soggetto terzo per il cui furto, perdita o divulgazione non autorizzata è legalmente responsabile.
Furto, perdita, o divulgazione non autorizzata devono avvenire per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza o di sue sostituite che garantiscano in ogni caso un periodo di copertura assicurativa unico ed ininterrotto.
2. Uno o più dei seguenti atti o eventi che derivino direttamente da un malfunzionamento colposo dei sistemi di Sicurezza Informatica adottati al fine di evitare la Violazione della sicurezza informatica:
 - a. alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di un patrimonio informativo memorizzato sui Sistemi Informatici;
 - b. impossibilità di evitare la trasmissione di un Codice maligno da Sistemi Informatici propri a Sistemi Informatici di terzi;
 - c. partecipazione del Sistema Informatico dell'Assicurato a un Denial of service attack nei confronti di un Sistema Informatico di terzi.



Gli atti o eventi devono avvenire per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza o di sue sostituite che garantiscano in ogni caso un periodo di copertura assicurativa unico ed ininterrotto.

3. Mancanza colposa da parte dell'Assicurato di comunicazione tempestiva di un evento descritto nei summenzionati punti A.1 o A.2 in violazione degli obblighi imposti dalla normativa vigente sul tema della notifica della violazione di dati personali.



L'evento che dà origine all'obbligo dell'Assicurato deve avvenire per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza o di sue sostituite che garantiscano in ogni caso un periodo di copertura assicurativa unico ed ininterrotto e prima della scadenza del periodo di copertura assicurativa.

4. Inadempimento colposo da parte dell'Assicurato di quella parte della Privacy Policy aziendale che esplicitamente:
 - a. proibisce o limita la diffusione, la divulgazione e la vendita da parte dell'Assicurato, di informazioni identificative personali non pubbliche;
 - b. richiede all'Assicurato, previa richiesta dell'interessato, di garantire l'accesso alle relative informazioni identificative personali non pubbliche ovvero la correzione delle stesse in caso di loro incompletezza o imprecisione;
 - c. ordina l'adozione di procedure e sistemi atti ad evitare la perdita di informazioni identificative personali non pubbliche.



Gli atti colposi, gli errori o le omissioni che costituiscono la violazione della Privacy Policy aziendale devono avvenire per la prima volta successivamente alla data di validità di questa polizza o di sue sostituite, che garantiscano in ogni caso un periodo di copertura assicurativa unico ed ininterrotto e prima della scadenza del periodo di copertura assicurativa.

5. Inadempimento colposo da parte dell'Assicurato nella gestione di un programma atto ad impedire il furto di identità prescritto dalle normative e direttive emanate in conformità all' "United States Code - titolo 15" della Legge degli U.S.A. e sue successive modificazioni; nonché da qualsivoglia normativa Europea o Italiana equivalente o corrispondente; o di un programma di gestione delle informazioni prescritto dalle normative e direttive promulgate in conformità all'"United States Code - titolo 15" della Legge degli U.S.A. e sue successive modificazioni, nonché di qualsivoglia normativa Europea o Italiana equivalente o corrispondente.



Gli atti, gli errori o le omissioni che rappresentano tale inadempimento devono avvenire per la prima volta dopo la data di validità della presente polizza o di sue sostituite, che garantiscano in ogni caso un periodo di copertura assicurativa unico ed ininterrotto e prima della scadenza del periodo di copertura assicurativa.

NOTA BENE:

Le richieste di risarcimento devono essere inoltrate alla Società per iscritto.

B. SPESE E COSTI PER PRIVACY NOTIFICATION

La Società indennizza/risarcisce il Contraente/Assicurato per:

- spese e costi per Privacy Notification, per gli importi che superano i limiti previsti di franchigia e sostenuti dall'Assicurato con il previo consenso scritto della Società;
- derivanti dall'obbligo dell'Assicurato di conformarsi alla Legge sulla Notifica della Violazione in conseguenza di un evento (o del ragionevole sospetto di un evento) descritto ai punti A.1 e/o A.2;
- che avvenga per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza o di sue sostituite che garantiscano in ogni caso un periodo di copertura assicurativa unico ed ininterrotto e prima della scadenza del periodo di copertura assicurativa;
- purché l'evento o il ragionevole sospetto di un evento sia rilevato per la prima volta dall'Assicurato durante il periodo di polizza e denunciato alla Società durante il medesimo periodo.

Le Spese e Costi per Privacy Notification saranno indennizzate/risarcite **per la parte eccedente la franchigia o lo scoperto applicabili.**



QUALI COSTI SONO INCLUSI

Con il termine Spese e Costi per Privacy Notification si intendono i seguenti ragionevoli e necessari costi sostenuti dall'Assicurato per i fornitori di servizi nominati dalla Società entro un (1) anno dalla comunicazione alla Società dell'evento o dal ragionevole sospetto dell'evento, per i casi di seguito descritti.

1. Costi di consulenza, per:

- a. nominare un esperto di sicurezza informatica che determini l'esistenza e la causa di un'eventuale violazione dei dati elettronici che abbia generato (o si sospetti abbia generato) il furto, la perdita o la divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche che possano richiedere all'Assicurato di adempiere alla Legge sulla Notifica della Violazione, e che determini la misura in cui è avvenuto l'accesso a tali informazioni da parte di uno o più soggetti non autorizzati;
- b. le spese legali sostenute per la nomina di un legale che individui le azioni che l'Assicurato è tenuto a intraprendere al fine di adempiere alla Legge sulla Notifica della Violazione in conseguenza di un furto, una perdita o una divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche.

Ciò a condizione che durante il complessivo Periodo di Polizza l'ammontare di cui ai precedenti punti (a) e (b) di questo paragrafo combinati tra di loro non superino l'importo indicato in scheda di Polizza nella tabella "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie", alla voce "Cyber Risk - Spese per Privacy Notification".

2. Per provvedere alla notifica:

- a. ai soggetti che devono essere informati ai sensi della Legge sulla Notifica della Violazione applicabile (la normativa prevede l'obbligo di comunicare specificatamente la violazione dei dati agli interessati solo se è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- b. previa autorizzazione della Società, anche nei casi in cui la normativa non ne preveda l'obbligo, ai soggetti interessati da un evento in conseguenza del quale le loro informazioni identificative personali non pubbliche sono state soggette a furto, perdita o divulgazione non autorizzata in maniera tale da compromettere la sicurezza o la privacy di tali soggetti, comportando agli stessi un rischio significativo in termini di danno economico, reputazionale o di altra natura.

3. Per le spese di consulenza per pubbliche relazioni, allo scopo di rimuovere o mitigare il danno reputazionale arrecato all'Assicurato.



ESCLUSIONI

Le Spese e Costi per Privacy Notification non comprendono i salari/stipendi né le spese generali dell'Assicurato.

C. DIFESA IN GIUDIZIO

La Società indennizza/risarcisce l'Assicurato in relazione alle Spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute dall'Assicurato, per gli importi che superano i limiti previsti di franchigia oppure di scoperto:

- con il preventivo consenso scritto della Società;
- in conseguenza di un procedimento che coinvolga l'Assicurato;
- instaurato per la prima volta durante il periodo di polizza e denunciato per iscritto alla Società nel corso del periodo di polizza derivante dalla violazione della Legge sulla Privacy e generato da uno degli eventi descritti ai punti A.1, A.2 o A.3 del presente articolo;
- che avvenga per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza o di sue sostituite che garantiscano in ogni caso un periodo di copertura assicurativa unico ed ininterrotto e prima della scadenza del periodo di copertura assicurativa.

D. RESPONSABILITÀ PER L'ATTIVITÀ MULTIMEDIALE E PUBBLICITARIA

La Società indennizza/risarcisce l'Assicurato in relazione a danni e spese correlate alle richieste di risarcimento, per gli importi che superano i limiti previsti di franchigia oppure di scoperto, che l'Assicurato sarà tenuto a corrispondere per responsabilità civile derivante dalla Legge o dal contratto conseguente a una richiesta di

risarcimento, per uno o più dei seguenti atti:

1. diffamazione, calunnia scritta, calunnia orale, discredito dei prodotti, diffamazione commerciale, atto o fatto illecito, inflizione di stress emotivo, offesa, condotta offensiva o altro illecito correlato al discredito o danneggiamento della reputazione o del carattere di una persona fisica o giuridica;
2. violazione del diritto alla privacy di una persona fisica, inclusa la diffusione di informazioni non vere, l'intrusione nella sfera privata di un individuo e la divulgazione al pubblico di fatti privati;
3. invasione o interferenza nel diritto di tutela all'uso dell'immagine di un individuo, tra cui l'appropriazione del nome commerciale, della persona, della voce o dell'immagine;
4. plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia;
5. violazione del copyright;
6. violazione di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli, metatag o slogan, marchi commerciali o segni distintivi di servizio;
7. improprio collegamento ipertestuale (deep-linking o framing) all'interno di contenuti elettronici.



Questi atti devono essere colposi e devono essere stati commessi per la prima volta successivamente alla data di validità della presente polizza o di sue sostituite, che garantiscano in ogni caso un periodo di copertura assicurativa unico ed ininterrotto e durante la prestazione di attività pubblicitaria da parte dell'Assicurato; deve altresì trattarsi di richiesta di risarcimento presentata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di polizza e denunciata alla Società nel corso del periodo di polizza.

E. MANCATA PROTEZIONE DEI DATI

La Società indennizza il Contraente per le Perdite per Mancata Protezione dei Dati, **per gli importi che superano i limiti previsti di franchigia oppure di scoperto**, e sostenute dall'Assicurato in conseguenza di:

1. alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento al Database Informatico;
2. impossibilità di accesso al Database Informatico;

occorsi per la prima volta durante il Periodo di Polizza e direttamente derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica adottati al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica.

A CONDIZIONE CHE anche tale Violazione della Sicurezza avvenga durante il Periodo di Polizza.

F. COPERTURA DEI DANNI RELATIVI ALL'INTERRUZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ INFORMATICA

La Società indennizza il Contraente per le Perdite da Interruzione di Attività, per gli importi che superano i limiti previsti di franchigia oppure di scoperto, sostenute dall'Assicurato:

- durante il Periodo di Ripristino o il Periodo Esteso di Interruzione (se applicabile)
- come diretta conseguenza di una reale o necessaria interruzione o sospensione dei Sistemi Informatici
- che sia conseguenza diretta di un malfunzionamento della Sicurezza Informatica adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica.

A CONDIZIONE CHE anche tale Violazione della Sicurezza avvenga durante il Periodo di Polizza.

Ai fini della validità della garanzia il periodo di ripristino non deve superare i 30 (trenta) giorni e il ripristino dei sistemi informatici non deve avvenire oltre il termine del periodo di ripristino, se tali sistemi sono realmente e necessariamente interrotti o sospesi di nuovo entro un'ora da tale ripristino per la stessa causa dell'interruzione o sospensione iniziale.

Il periodo esteso di interruzione non potrà eccedere i 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno e dall'ora in cui termina il periodo di ripristino.

NOTA BENE:

Le richieste di indennizzo/risarcimento presentate al Contraente/Assicurato e gli indennizzi/risarcimenti previsti da questa garanzia a favore del Contraente/Assicurato **devono pervenire per la prima volta durante il periodo di validità della polizza ed essere denunciate per iscritto alla Società nello stesso periodo.**

ASSISTENZA CYBER

ART. CR2 CYBER SECURITY

In caso di rischio informatico legato all'utilizzo di dati personali, cioè in caso di loro utilizzo improprio, perdita e/o furto accertati, causati da Virus, Malware o Ransomware, Data Breach, l'Assicurato può usufruire dei servizi di questa Sezione accedendo alla piattaforma dedicata, seguendo le istruzioni fornite via e-mail, dopo la sottoscrizione della polizza.

I servizi forniti riguardano la ricerca di vulnerabilità informatiche e il supporto per la loro correzione, la protezione dell'identità digitale e della web reputation e, in caso di sinistro, i servizi necessari per l'attenuazione e/o risoluzione del danno.

Per poter usufruire dei servizi, deve essere attiva la connessione internet.



SU QUALI SERVIZI POSSO CONTARE?

ANALISI DELLE VULNERABILITÀ

Operativa 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno

L'Assicurato ha possibilità di usufruire di un servizio di monitoraggio per la prevenzione dei rischi informatici più diffusi, tramite accesso alla piattaforma dedicata.

La piattaforma consente di ottenere, attraverso la combinazione di questionari, l'analisi delle applicazioni installate su dispositivi come computer, tablet, smartphone, fino al numero massimo di 10 (dieci), e dei protocolli di sicurezza della rete:

- un vulnerability assessment relativo alle principali fonti di rischio informatico;
- un cyber risk score sintetico indicativo dello status dell'Assicurato;
- un piano di remediation con l'indicazione delle principali azioni da mettere in atto per aumentare la sicurezza informatica;
- dei tool per verificare la forza delle password adottate e il rischio di essere vittime di phishing;
- mail di alert e remind per ricordare all'Assicurato le azioni da porre in essere per una maggiore sicurezza.

NOTA BENE:

Una volta constatati i risultati delle analisi, **spetta all'Assicurato mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per eliminare o ridurre le criticità e i rischi emersi.**

La responsabilità delle azioni conseguenti ai risultati dell'analisi è integralmente a carico dell'Assicurato, con totale esenzione della Società dai risultati delle misure che l'Assicurato vorrà adottare.

La Società, attraverso il servizio di monitoraggio messo a disposizione dell'Assicurato, **si obbliga unicamente a compiere tutti gli atti necessari, utili od opportuni al fine di svolgere le attività sopra enunciate adottando la propria qualificata migliore diligenza.**

La Struttura Organizzativa non è responsabile dei risultati delle analisi effettuate, in quanto le prestazioni svolte in tal frangente integrano obbligazioni di mezzi senza alcuna garanzia di risultato.

PROTEZIONE IDENTITÀ DIGITALE

Operativa 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno

L'Assicurato ha possibilità di usufruire di un servizio di monitoraggio online che identifica la presenza, all'interno del Public Web, Deep Web e Dark Web, delle informazioni personali dell'Assicurato, disponibile tramite accesso alla piattaforma online dedicata.

In particolare, l'Assicurato può registrare e monitorare la presenza di:

- fino a 10 (dieci) indirizzi email;
- fino a 10 (dieci) numeri di telefono;
- fino a 10 (dieci) indirizzi postali;

- data di nascita;
- fino a 10 (dieci) numeri di IBAN;
- fino a 10 (dieci) numeri di carte di pagamento;
- numero di passaporto;
- numero di patente;
- numero di Carta di Identità;
- Codice Fiscale.

A seguito dell'inserimento delle informazioni, la piattaforma fornisce:

- un indicatore sintetico del livello di rischio complessivo;
- degli alert inviati via email nel caso in cui vengano rilevati riferimenti significativi ed inequivocabili di presenza di informazioni personali dell'Assicurato su Public/Deep/Dark Web;
- un action plan con azioni correttive per ciascuna corrispondenza/alert.



La Struttura Organizzativa si impegna a eseguire l'attività di monitoraggio compiendo tutti gli sforzi necessari **senza, tuttavia, poterne sempre garantire il risultato trattandosi di una obbligazione di mezzi.**

WEB REPUTATION SUPPORT

Disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18, esclusi i festivi infrasettimanali.

L'Assicurato ha possibilità di usufruire di un servizio di assistenza remota con personale tecnico, secondo le modalità indicate all'Art. CR12 "Modalità di attivazione", che fornisce supporto su:

- web clean-up: attività di rimozione dei contenuti indesiderati dal Public Web a cura dei nostri operatori specializzati, previo invio di procura specifica da parte dell'Assicurato;
- search engine results clean-up: supporto all'Assicurato nella analisi e rimozione di risultati indesiderati/lesivi dei principali motori di ricerca;
- social media reputation: supporto all'Assicurato nella gestione, mitigazione e soluzione di problemi legati all'utilizzo improprio/fraudolento dei principali social media.



La Struttura Organizzativa si impegna a eseguire le attività di web clean-up e search engine results clean-up compiendo tutti gli sforzi necessari **senza, tuttavia, poterne sempre garantire il risultato trattandosi di una obbligazione di mezzi.**

RECUPERO DATI

Disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18, esclusi i festivi infrasettimanali.

L'Assicurato ha possibilità di usufruire di un servizio di assistenza in caso di danni subiti da un dispositivo a causa di Virus/Malware/Ransomware, secondo le modalità indicate all'Art. CR12 "Modalità di attivazione".

La copertura è prevista **solo in relazione alle componenti interne intese come componenti integrative di computer oppure hardware esterni, come quelli utilizzati per l'archiviazione dei dati, che siano parte integrante del computer.**



QUALI SUPPORTI SONO COPERTI?

Sono inclusi:

- HDD e SSD dei portatili e dei Computer (PC);
- HDD esterno e SSD (USB drive);
- Smartphone;
- Tablet;
- Netbook.



Nei casi in cui non risulti possibile recuperare i dati o ripristinarli all'ultimo back-up tramite assistenza da remoto, l'Assicurato potrà usufruire di un servizio di assistenza che prevede:

- il ritiro del componente al domicilio dell'Assicurato;

- l'analisi della fattibilità del recupero;
- qualora l'analisi dia esito positivo e sia possibile procedere, il processo di recupero dei dati effettuato in laboratorio da personale tecnico specializzato;
- la riconsegna del dispositivo al domicilio dell'Assicurato una volta terminate le operazioni di recupero.

Sono a carico della Società le spese inerenti all'intervento, compresi i costi riferiti alle attività di ritiro, analisi trasporto e riconsegna del supporto informatico.

Massimale	1.000 euro (IVA compresa) per sinistro e anno assicurativo
-----------	--

È condizione essenziale per l'operatività della garanzia che:

1. sui dispositivi dell'Assicurato sia stato installato un software anti-virus, aggiornato regolarmente in conformità con le raccomandazioni del costruttore,
2. e che sia previsto un back up dei dati con frequenza almeno mensile, anche se non abbia operato efficacemente.

La mancata adozione di tali cautele comporta la perdita del diritto all'indennizzo.



QUALI CASI SONO ESCLUSI

- Perdita provocata da un **danno fisico al dispositivo** di archiviazione;
- **manipolazione** dell'attrezzatura o del sistema **da parte di terzi**;
- danni ad apparecchiature o sistemi causati da **urti, incendi o inondazioni**;
- danni causati dalla **perdita di piste** (sulle scritture di configurazione interna del disco);
- danni **sulle scritture di informazione** (ad esempio formattazione e reinsediamento);
- **head crash** (danni fisici sulla superficie magnetica).

Resta esclusa la riparazione dei guasti del dispositivo di supporto.

NOTA BENE:

Il servizio verrà erogato entro i 7 giorni successivi alla richiesta, **salvo nei casi in cui l'accesso allo stesso non sia stato possibile per mancanza di disponibilità dell'Assicurato o per causa di forza maggiore.**

CYBER HELPLINE CENTER

Disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18, esclusi i festivi infrasettimanali.

L'Assicurato ha possibilità di usufruire di un servizio di assistenza remota a cura di operatori specializzati nella prevenzione e supporto alla risoluzione di eventi legati al rischio Cyber, secondo le modalità indicate all'Art. CR12 "Modalità di attivazione".



A QUALI PROBLEMI RISPONDE?

Il Cyber Helpline Center offre all'Assicurato i seguenti servizi, utilizzabili sui propri dispositivi, sistemi informatici e applicazioni:

- supporto e chiarimenti relativi alla modalità di accesso e fruizione dei servizi;
- chiarimenti relativi alle Vulnerabilità e agli action plan riscontrati dalla piattaforma di Analisi Vulnerabilità di cui al punto (A);
- chiarimenti relativi alle corrispondenze e agli action plan riscontrati dalla piattaforma di Protezione Identità Digitale di cui al punto (B);
- chiarimenti relativi alla sicurezza dei sistemi informatici dell'Assicurato, alla sicurezza dell'uso di internet, best practices e per la configurazione sicura dei dispositivi dell'Assicurato;
- consulenza per la risoluzione dei problemi connessi con la sicurezza di dispositivi e applicazioni dell'Assicurato, **attivabile esclusivamente in presenza di uno dei seguenti casi:**
 - **Vulnerabilità del sistema informatico**
 - **Virus informatici con sequestro di informazioni o Ransomware**

- Botnet (controllo remoto del computer)
- Furto di informazione causato da un attacco esterno
- Virus informatici senza sequestro di informazione (Troyans o Malware)

ART. CR3 PROTEZIONE CARTE DI CREDITO E ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO



COSA FA L'ASSISTENZA PER ME?

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, a seguito di furto o smarrimento di carte di credito, bancomat, libretto di assegni e traveller's cheques di proprietà dell'Assicurato, su autorizzazione scritta della persona interessata, immediatamente avvia con gli istituti di credito emittenti competenti la procedura di blocco degli strumenti di pagamento.

L'Assicurato può anche chiedere alla Struttura Organizzativa informazioni relative ai numeri telefonici di contatto degli istituti emittenti.



COSA DEVE FARE L'ASSICURATO?

Per avviare la procedura di blocco **l'interessato deve:**

- **fornire tutte le informazioni necessarie (dati dell'Assicurato, numeri e codici identificati dei documenti sottratti o smarriti) che dovrà essere poi perfezionata direttamente dal titolare del documento.**



COME AGISCE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA?

La Struttura Organizzativa:

- **conferma per iscritto l'avvio della procedura di blocco;**
- **non si assume la responsabilità dell'eventuale inesattezza delle informazioni fornite dalla persona interessata.**

ALTRE SPESE CYBER

ART. CR4 FURTO ONLINE DI FONDI

La Società indennizza le sottrazioni di denaro conseguenti a transazioni non autorizzate verificatesi nel periodo di validità della polizza, compiute da terzi attraverso:

- uso online non autorizzato di carte di pagamento;
- accesso non autorizzato al conto bancario online;
- accesso non autorizzato al portafoglio online.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

La denuncia all'Istituto bancario o alla Società emittente della carta deve essere presentata entro 48 ore dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza.

IN CASO DI...	SUCCEDE COSÌ:
Rimborso da parte dell'Istituto Bancario o della Società emittente della carta	La Società riconosce un indennizzo pari all'importo della franchigia posta a carico del titolare da parte dell'Istituto Bancario o della Società emittente della carta.
Mancato rimborso da parte dell'Istituto Bancario o della Società emittente della carta	La Società rimborsa la transazione non autorizzata. Limite massimo: 1.000,00 euro per anno assicurativo

**ESCLUSIONI**

Sono esclusi:

1. **l'utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento** operato da **membri del Nucleo familiare** dell'Assicurato (come da stato di famiglia), convivente more uxorio, nonché da parenti e affini dell'Assicurato anche non conviventi;
2. **l'utilizzo fraudolento dei mezzi di pagamento** operato da **terzi autorizzati dall'Assicurato** ad aver accesso alla propria abitazione, nonché alle proprie password ed altre credenziali di accesso a computer, carte di pagamento, conto bancario online o portafoglio online;
3. la sottrazione fisica, smarrimento o **perdita delle carte di pagamento**;
4. qualunque **perdita coperta da altra polizza** assicurativa;
5. i fondi in **portafogli online in valuta diversa dall'Euro**.

NOTA BENE:

È condizione essenziale per l'operatività della garanzia l'adozione da parte dell'Assicurato di tutti i sistemi di sicurezza previsti dall'Istituto bancario o Società emittente della carta (come, ad esempio, il codice 3D Secure associato alla carta o altri codici di sicurezza).

La mancata adozione dei sistemi di sicurezza previsti comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

RC CYBER E ALTRI DANNI CYBER

ART. CR5 REGIME DI OPERATIVITÀ

L'Assicurazione viene prestata nella forma "Claims made and reported" e opera esclusivamente per le richieste di risarcimento giunte per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di polizza o il periodo di osservazione (se applicabile) e denunciate agli assicuratori nel corso del periodo di polizza.



Le eventuali spese sostenute per le richieste di risarcimento, in conformità a quanto previsto da questa polizza, riducono, fino ad annullare, il massimale e **sono soggette a franchigia (si rinvia all'art. CR 17 "Tabella Riepilogativa: Franchigie, Scoperti e Limiti di Indennizzo")**.

ART. CR6 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'Assicurazione si applica alle richieste di risarcimento presentate e agli atti, errori o omissioni commessi, o perdite, che si verifichino in qualsiasi zona del mondo.

ART. CR7 DIFESA IN GIUDIZIO E TRANSAZIONI SULLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO



COME MI PROTEGGE LA POLIZZA?

A. RICHIESTE DI RISARCIMENTO

La Società può decidere di indennizzare, nel rispetto di tutte le disposizioni, i termini e le condizioni di polizza ogni richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato per danni risarcibili ai sensi di polizza, anche nel caso in cui una o più contestazioni relative alla richiesta di risarcimento siano infondate, false o fraudolente.



L'avvocato difensore deve essere nominato di comune accordo dal Contraente e dalla Società. In mancanza di un accordo, prevarrà la decisione della Società.

NOTA BENE:

Eventuali richieste di risarcimento seriali derivanti:

- da atti, errori o omissioni,
- ovvero da una serie di atti, errori o omissioni correlati o ripetuti
- ovvero da atti, errori o omissioni continuate,
- ovvero da violazioni della sicurezza multiple conseguenti al medesimo malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica,

dovranno essere considerate come una singola richiesta di risarcimento, indipendentemente dal numero dei richiedenti o degli assicurati coinvolti nella richiesta di risarcimento.

Tali richieste di risarcimento si intenderanno tutte presentate alla data di presentazione della prima.

B. SPESE CORRELATE

La Società si fa carico delle spese correlate alle richieste di risarcimento e **sostenute con il suo previo consenso scritto**, per ogni richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato per danni risarcibili ai sensi di polizza.



Il massimale aggregato disponibile per il risarcimento dei danni, ovvero dei costi per Privacy Notification, sarà ridotto e potrà essere completamente utilizzato per il pagamento delle spese correlate alle richieste di risarcimento.

I danni, le spese e i costi correlati alle richieste di risarcimento saranno risarcibili se eccedenti la franchigia che resta a carico dell'Assicurato.

C. CONTESTAZIONI

Se l'Assicurato nega il proprio consenso a transazioni o accordi extragiudiziali proposti dalla Società e accettabili per il richiedente, e decide di contestare la richiesta di risarcimento, l'esposizione della Società per i danni e le spese correlate alle richieste di risarcimento non potrà eccedere il valore minore tra:

- a. l'importo per cui la richiesta di risarcimento avrebbe potuto essere evasa, al netto della franchigia residua, e sommato alle spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute fino al momento del rifiuto, con l'aggiunta di:
 - il cinquanta per cento (50%) di eventuali spese correlate alle richieste di risarcimento sostenute dopo la data di proposta all'Assicurato della transazione o dell'accordo extragiudiziale; nonché
 - il cinquanta per cento (50%) dell'eventuale maggior danno venutosi a quantificare successivamente alla proposta di risarcimento rispetto all'importo inizialmente proposto (rimane a totale carico dell'Assicurato il restante cinquanta per cento (50%) di tali spese correlate alle richieste di risarcimento e dei danni al di sopra dell'importo per il quale la vertenza avrebbe potuto essere evasa);
- b. il massimale aggregato (o il diverso massimale applicabile).

La Società avrà diritto di astenersi dalle ulteriori attività di difesa, il cui controllo passerà all'Assicurato.

ART. CR8 ALTRA ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa si applica **in eccedenza rispetto a ogni altra Assicurazione sottoscritta dall'Assicurato valida e riscuotibile, compresa ogni franchigia ovvero ogni parte deducibile della stessa; a meno che l'altra Assicurazione sia stata redatta solo come specifica Assicurazione per l'eccedenza rispetto al massimale aggregato o altro massimale applicabile della presente polizza.**

ART. CR9 CESSIONE

I diritti e le obbligazioni relativi a ogni Assicurato **non possono essere ceduti**.

In caso di morte o dichiarazione di interdizione o inabilitazione dell'Assicurato, l'Assicurazione coprirà il legale rappresentante dell'Assicurato in qualità di Assicurato, secondo quanto consentito dalla presente polizza.

ART. CR10 RECESSO E RISOLUZIONE

La Società può recedere da questa Sezione di polizza alla scadenza annuale, inviando o fornendo rispettivamente al Contraente o all'Ente all'indirizzo indicato comunicazione scritta, con preavviso di 30 gg rispetto alla scadenza annuale.

Le altre sezioni di questa polizza, se attivate, rimarranno comunque in vigore; e il premio complessivo sarà computato considerando le sole sezioni rimaste attive.

ART. CR11 FORMA SINGOLARE DI UN TERMINE

Se il contesto lo richiede, la forma singolare di un termine (di una parola) includerà anche il suo plurale.

ASSISTENZA CYBER

ART. CR12 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE



OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato deve preventivamente contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione, **per poter usufruire delle prestazioni di assistenza illustrate negli articoli qui indicati:**

- **Art.CR2 "Cyber security", alle voci "Web Reputation Support", "Recupero Dati", "Cyber Helpline Center";**
- **Art.CR3 "Protezione carte di credito e altri strumenti di pagamento"**



Le richieste di rimborso delle spese sostenute, **a condizione che siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa**, devono essere inoltrate, insieme ai giustificativi in originale a:

**IMA Servizi S.c.a.r.l.
Piazza Indro Montanelli, 20
20099 Sesto San Giovanni (MI)**

oppure tramite posta elettronica all'indirizzo:

controllo.operativo@imaitalia.it



INFORMAZIONI DA FORNIRE

L'Assicurato deve sempre comunicare:

- il nome del Contraente;
- il numero di polizza;
- il servizio richiesto e la motivazione per la quale se ne richiede l'erogazione;
- l'indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Questa procedura vale a tutti gli effetti come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

NOTA BENE:

Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto all'assistenza decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia contattato la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro e abbia provveduto in autonomia ad attivare le prestazioni senza previa autorizzazione.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate.

ART. CR13 CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ



La copertura assicurativa è prestata a condizione che:

- a. l'Assicurato risieda in Italia;
- b. l'Assicurato abbia effettuato il primo accesso e la valutazione del rischio sulla piattaforma messa a disposizione dalla Società;
- c. i Device coperti siano stati dotati di software Antivirus e Firewall;
- d. i Device coperti operino in ambiente Microsoft Windows, OSX o Linux;
- e. l'Assicurato possieda la licenza dei Software utilizzati e provveda all'installazione degli aggiornamenti raccomandati dal produttore del software (nel caso di aggiornamento del sistema operativo, entro 30 giorni dal rilascio da parte del produttore);
- f. la data di fabbricazione del dispositivo interessato dal sinistro risalga al massimo a 5 anni prima della data di accadimento. Sono assicurabili anche dispositivi la cui data di fabbricazione è antecedente se il dispositivo supporta le versioni più recenti del sistema operativo e dei software installati;
- g. l'Assicurato provveda al backup dei dati con cadenza almeno mensile.

3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

(operante per "Responsabilità Civile Cyber e altri danni cyber" e per "Assistenza Cyber")

ART. CR14 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Sono elencati i casi in cui sono escluse le richieste di risarcimento o le perdite derivanti o conseguenti ai danni e/o casi specifici.

ESCLUSIONI DI RISCHIO

1. DANNI ALLE PERSONE O DANNI ALLE COSE O AGLI ANIMALI

2. NORMATIVA ANTITRUST

Esclusioni relative a **violazione effettiva o presunta di:**

- **normativa in materia di antitrust, limitazione della concorrenza e del mercato, concorrenza sleale, pubblicità falsa o ingannevole o la violazione della normativa Antitrust Italiana ed Europea;**
- **Legge in materia di Tutela dei Consumatori incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la violazione o l'inosservanza degli Art.101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, Legge n.287/1990, Art.2598- 601 del C.C. Art.9, Legge n.192/1998, Art. 18-27-quater del Codice del Consumo Italiano, D.Lgs. n.145/2007 o, ove rilevante, della legislazione Statunitense inclusa nello Sherman Antitrust Act, nel Clayton Act, o nel Robinson-Patman Act, e loro successive modificazioni.**

3. ATTI, ERRORI, OMISSIONI, EVENTI ANTE EFFETTO POLIZZA

Esclusioni relative ad **atti, errori, omissioni**, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto **prima della data di effetto della polizza** o di altre contratte con la Società, sostituite senza soluzione di continuità.

4. PIANI FINANZIARI, FONDI E PATRIMONI

Esclusioni relative a **ogni effettivo o presunto atto, errore o omissione di piani, fondi o patrimoni pensionistici, sanitari, sociali, di profit-sharing, comuni o di investimento, fondi o trusts**, incluse le violazioni di qualunque previsione della legislazione in materia di **Lavoro, Pensioni e Previdenza Sociale**.



Sono comprese anche altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia Stato, Provincia o altra giurisdizione, le loro successive modifiche o qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità a tali leggi o normative.

5. BREVETTI, COPYRIGHT, SEGRETO COMMERCIALE, PATRIMONIO INFORMATIVO

Esclusioni relative a:

- violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;**
- violazione del copyright derivante o relativo a un codice software o a prodotti software, oltre che la violazione derivante da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non è una parte correlata;**
- utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o informazioni societarie di terzi da parte o per conto dell'Assicurato, o da ogni altra persona fisica o giuridica, nel caso in cui siano operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione dell'Assicurato o di un membro del vertice aziendale;**
- divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali relative a una persona o Società di cui si è entrati in possesso prima della data in cui la persona o la Società siano diventati un impiegato, un direttore, un dirigente, il titolare, un socio o Società controllata dall'Assicurato;**
- ai sensi della garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera A. punto 2, furto o divulgazione non autorizzata effettivi o presunti di un Patrimonio Informativo.**

6. PERDITE, PASSIVITÀ, ECCEDEXENZE

Esclusioni relative a:

- perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di altri di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo;**
- il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, in ovvero tra i conti;**

- c. il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo totale stabilito o previsto.

7. ROYALTIES, COPYRIGHT, PREZZI DELLE MERCI, LOTTERIE E CONCORSI, JOINT VENTURE

Esclusioni, con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera D., relative a:

- a. ogni obbligo effettivo o presunto di effettuare pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi;
- b. costi o spese che l'Assicurato o terzi abbiano sostenuto o debbano sostenere per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di materiale pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali materiali pubblicitari, informazioni, contenuti o media;
- c. richieste presentate da o per conto di Società o enti Italiani, Europei o Statunitensi che concedano a terzi diritti di proprietà intellettuale, in forza di legge sul copyright o di contratto, che siano impegnate nella gestione collettiva dei diritti;
- d. reale o presunta imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate;
- e. reali o presunte scommesse, concorsi, lotterie, giochi promozionali o altri giochi d'azzardo;
- f. connessione con una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ciascun contraente indipendente, joint venture attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul materiale pubblicitario o sui servizi forniti da tale contraente indipendente, joint venture attuale o partner.

8. RISCHI PER LA SALUTE

Esclusioni relative a:

- a. utilizzo di amianto o altri materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità;
- b. funghi, muffe spore o micro tossine di qualsiasi tipo:
 - loro formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta; ogni azione adottata da una parte come l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la loro rimozione;
 - ogni provvedimento amministrativo o normativo, requisito, direttiva, mandato o decreto che richieda a una parte di adottare un'azione risolutiva dell'evento;
 - la Società non è tenuta ad alcun dovere o obbligo di sollevare l'Assicurato dalla responsabilità relativa a richieste di risarcimento o a provvedimenti amministrativi o normativi, requisitorie, direttive, mandati o decreti che derivino o risultino conseguenti direttamente o indirettamente - anche solo in parte - a formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo;
- c. esistenza, emissione o scarico di campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo che influisca effettivamente o presumibilmente sulla salute, la sicurezza o la condizione di una persona o dell'ambiente o che influisca sul valore, la commerciabilità, le condizioni o l'utilizzo di un bene;
- d. scarico, dispersione, rilascio o fuga effettiva, presunta o possibile di Agenti Inquinanti; o ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti.



Per Agenti Inquinanti si intendono le sostanze solide, liquide, gassose o termali irritanti o contaminanti, compresi gas, acidi, alcali, sostanze chimiche, calore, fumo, vapore, fuliggine o rifiuti. Con rifiuti si intendono, a titolo esemplificativo, i materiali da riciclare, ricostituire o recuperare.

9. PERDITE PER MANCATA PROTEZIONE DEI DATI

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera E., non rientrano nella perdita

per mancata protezione dei dati:

- a. i costi o le spese sostenute dall'assicurato per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software o per aggiornare, sostituire, ripristinare, riunire, assemblare, riprodurre, raccogliere o migliorare un database o i sistemi informatici al livello in cui si trovavano immediatamente prima dell'alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di tale database;
- b. i costi e le spese per la ricerca e lo sviluppo di qualunque database, compresi e non limitati a segreti commerciali o altre informazioni di proprietà;
- c. il valore monetario di profitti, royalties o quote di mercato che siano stati persi correlati a un database, compresi e non limitati a segreti commerciali o ad altre informazioni proprietarie o a qualsiasi altro importo relativo al valore del database;
- d. perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per ogni motivo;
- e. costi di giustizia e spese legali di ogni tipo.

NOTA BENE:

Una perdita per mancata protezione dei dati si considererà avvenuta nel momento in cui l'assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dell'alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento o dell'impossibilità di accedere al database.

Tutte le perdite per la protezione dei dati risultanti dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazioni della sicurezza derivanti da un malfunzionamento della sicurezza informatica, saranno considerati come un'unica perdita per la protezione dei dati.

10.EVENTI CATASTROFALI

Esclusioni relative a: **trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.**

Sono poi escluse le richieste di risarcimento o le perdite derivanti o conseguenti a:

11. qualsiasi evento avvenuto al di fuori del periodo di copertura;
12. circostanze note all'Assicurato al momento della stipula che potrebbero determinare l'insorgenza del sinistro;
13. utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illecito; vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore o omissione nello sviluppo del Sistema informatico dell'Assicurato;
14. i costi per la sostituzione e /o riparazione dell'hardware/dispositivo di memorizzazione;
15. i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il Computer/Notebook/Desktop rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un sinistro coperto in polizza, nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare a errori, vizi o carenze dei Software;
16. i costi per il ripristino di archivi e Software sottratti, distrutti o danneggiati da introduzione di Malware;
17. i costi sostenuti per sostituire i supporti informatici contenenti i dati, gli archivi e i Software andati distrutti o danneggiati;
18. la cancellazione accidentale dei dati;
19. furto di fondi conseguente a furto o smarrimento di strumenti di pagamento (carte di credito/debito);
20. furto di fondi da conti on line o carte di pagamento emessi da Istituti non regolati dalla banca d'Italia o autorità di controllo equivalente in uno stato dell'Area Economica Europea;
21. violazione di marchi e brevetti;
22. uso di dati che l'Assicurato non è autorizzato a trattare;
23. pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica;
24. transazioni in criptovalute, punti di raccolte a premi, miglia aeree etc.;
25. insolvenza dell'Istituto emittente le carte di pagamento dell'Assicurato;
26. insolvenza di un venditore o fornitore di servizi acquistati on line;
27. perdite su investimenti, concorsi a premi, etc., se le relative operazioni sono state effettuate via

internet;

28. perdite per le quali l'Assicurato può ottenere un risarcimento da parte dell'emittente dello strumento di pagamento o della banca;

29. danni dovuti a campi elettromagnetici;

30. danni dovuti a contaminazione radioattiva trasmutazioni del nucleo dell'atomo.



LIMITAZIONI DI GARANZIA

Sono esclusi i danni derivanti da o conseguenti a:

31. LAVORO DIPENDENTE

Rapporti di lavoro dipendente: policies, prassi, atti o omissioni, o qualunque rifiuto, effettivo o presunto, di assumere una persona, o **qualunque condotta impropria in relazione ai lavoratori dipendenti**, se la richiesta di risarcimento venga presentata da un dipendente, un ex-dipendente, un candidato per un impiego, oppure dal coniuge o dal convivente di tale soggetto.



ECCEZIONI

Questa limitazione non si applica:

- alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi dell'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" punti A.1, A.2 o A.3, presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'assicurato;
- al pagamento di costi per Privacy Notification che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'Assicurato.

32. DIRIGENZA E MANAGER

Effettivi o presunti **atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni**, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal Contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto con qualifica di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del contraente o di una sua Società controllata.

33. VIOLAZIONI O INADEMPIMENTO DI CONTRATTO

Richieste di risarcimento o perdite relative a **responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale dal quale sono scaturiti i danni e/o le perdite.**



ECCEZIONI

Questa limitazione non si applica:

- a. **soltanto in relazione alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera A. punto 1, per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi;**
- b. **in relazione alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera D. punto 4, per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia;**
- c. **nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza del contratto o accordo da cui è stato generato il sinistro.**

34. PRATICHE COMMERCIALI FALSE, INGANNEVOLI O SCORRETTE

Pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette presunte o effettive.



ECCEZIONI

Questa limitazione non si applica a:

- a. **richieste di risarcimento previste all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettere A. punto 1, A. punto 2, A. punto 3. e lettera C;**
- b. **richieste di risarcimento che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, purché nessun membro del vertice aziendale abbia partecipato o si presume abbia partecipato o agisca in collusione in tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata.**

35. ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI PERSONALI

A. Reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche (salvo quanto previsto dalla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera A. punto 5. o altre informazioni personali dall'assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'assicurato; il mancato adempimento a un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche (ad esempio le cosiddette pratiche "opt-in" o "opt-out" relative alla gestione delle newsletter).

ECCEZIONI

Questa limitazione non si applicherà alla reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell'assicurato.

B. Distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'Assicurato o per suo conto.

ECCEZIONI

Questa limitazione non si applica al punto a. in base a quanto previsto dall'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera A. punto 5.

36. SICUREZZA INFORMATICA O VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA

Atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino **prima della data di sottoscrizione della polizza** nei casi in cui:

- a. l'Assicurato o un membro del vertice aziendale sia a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre, prima della data di effetto della polizza, che gli atti sopra elencati potessero essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita;
- b. l'Assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre a una richiesta di risarcimento o perdita, a un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente polizza.

37. SICUREZZA INFORMATICA

Qualunque azione, errore o omissione dolosa, penale, criminosa, fraudolenta o dannosa, qualunque violazione volontaria della sicurezza informatica, violazione volontaria di una privacy policy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa dall'assicurato, o da altri se l'assicurato abbia colluso o vi abbia preso parte.

38. VIOLAZIONI DEL CODICE PENALE E DI ALTRE NORME DI LEGGE

Violazioni delle disposizioni del Codice Penale Italiano (di seguito "C.P.") e di ogni altra legge volta a regolamentare gli ambiti di seguito indicati.

a. Leggi relative alla criminalità organizzata e all'estorsione.

Sono comprese:

- associazioni di tipo mafioso (Art.416-bis C.P.);
- associazioni per delinquere finalizzata al contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea di tabacchi (D.P.R. n.43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art.74 del D.P.R. n. 309/1990);
- associazione per delinquere (Art.416 C.P.);
- corruzione (Art.318 C.P. e ss.);
- malversazione a danno dello Stato (Art.316-bis C.P.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria e il reato di favoreggiamento personale (Art.377-bis e 378 C.P.);
- rapina (Art.628 C.P.),
- estorsione (Art.629 C.P.);
- truffa (Art. 640 C.P. e ss.);
- riciclaggio (Art.648-bis C.P.);

- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art.648-ter C.P.);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art.12, paragrafi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n.286/1998);
- violazioni del copyright (Art.171,171-bis,171-ter,171-septies e171-octies della Legge n.633/1941);
- le altre leggi o normative simili o analoghe di qualsiasi Stato, Provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche;
- qualsiasi violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle predette leggi.

b. Leggi relative a intermediazione finanziaria, Società di investimento e Società quotate.

Sono comprese, ad esempio:

- violazioni o inosservanze di qualsivoglia previsione del D. Lgs. n.58/1998 (cd. "Testo Unico della Finanza") e delle relative leggi e decreti attuativi;
- ogni altra legge, regolamento o normativa simili o analoghi di qualsiasi stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, e violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi.

c. Leggi relative a Lavoro e Impiego e a tutela dei Lavoratori.

Sono comprese, ad esempio:

- **Art.36 della Costituzione Italiana;**
- **D.Lgs. n.66 dell'8 Aprile 2003 in materia di organizzazione dell'orario di lavoro;**
- **Legge n.977 del 17 Ottobre 1967 (in materia di tutela del lavoro minorile) e sue successive modificazioni ed integrazioni;**
- **Legge n.300 del 20 Maggio 1970 (cd. Statuto dei Lavoratori);**
- **Legge n.604 del 15 Luglio 1966 (licenziamenti individuali);**
- **Legge n.223 del 23 Luglio 1991 (in materia di Cassa Integrazione, mobilità e trattamenti di disoccupazione);**
- **D.Lgs. n.81 del 9 Aprile 2008 (cd. Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro) e sue successive modificazioni e integrazioni;**
- **violazione dei Contratti Collettivi applicabili;**
- **altre leggi o normative simili o analoghe di qualsivoglia Stato, provincia o altra giurisdizione, o loro successive modifiche, ovvero violazione di ordinanze, norme o regolamenti emessi in conformità alle suddette leggi.**

d. Discriminazioni di qualsiasi natura.

Ogni discriminazione effettiva o presunta di qualsiasi genere, incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, discriminazioni basate su età, razza, etnia, sesso, credo religioso, origine, stato civile, preferenza sessuale, inabilità o stato di gravidanza.



ECCEZIONI

Le limitazioni elencate alle lettere a., b., c. e d. non si applicano a:

- **richieste di risarcimento in altro modo coperte ai sensi delle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" punti A.1, A.2 e A.3;**
- **pagamento dei costi per privacy notification ai sensi della garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera B., che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, a condizione che nessuno membro del vertice aziendale abbia agito (o presumibilmente agito) in collusione o abbia preso parte (o presumibilmente preso parte) a tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata.**

39. ORGANIZZAZIONI GOVERNATIVE

Richieste di risarcimento presentate da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione.

**ECCEZIONI**

Questa limitazione non si applica:

- alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi della garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera C.
- al pagamento dei Costi di Notifica della Privacy previsti dalla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera B. nella misura in cui tali Costi di Notifica della Privacy siano sostenuti per fornire servizi legalmente richiesti per rispettare una Legge di notifica della violazione.

40. RISARCIMENTI FRA ASSICURATI

Richiesta di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente Assicurazione, nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati ai sensi della presente Assicurazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: richiesta di risarcimento da parte di un socio per danni da lui subiti a seguito del comportamento colpevole di un altro socio, pur sempre nell'ambito dell'attività di azienda).

**ECCEZIONI**

Questa esclusione non si applica:

- alle richieste di risarcimento coperte in altro modo ai sensi della garanzia di cui Art. CR1 "Oggetto della garanzia" punti A.1, A.2., e A.3. per fatti commessi da un dipendente o un ex-dipendente dell'Assicurato.

41. PARTECIPAZIONE DELL'ASSICURATO IN SOCIETÀ O ENTI COMMERCIALI

Richieste di risarcimento presentate da un'impresa o una Società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al quindici per cento (15%), o presentate da qualsivoglia Società (controllata, collegata o consociata) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici per cento (15%) del Contraente.

42. TRASMISSIONI E PUBBLICAZIONI

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera A. (punti 1, 2, 3, 4 e 5), B. e C., relative a **distribuzione**, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di **contenuti o materiali** in:

- a. trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
- b. pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, copioni e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet;
- c. pubblicità da o per conto dell'Assicurato.

**ECCEZIONI**

Questa limitazione non si applica:

- alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Privacy Policy adottata dall'Assicurato.

43. ATTI DI GUERRA E EVENTI CONTRARI ALL'ORDINE PUBBLICO

Atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (se la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere o usurpazione militare o il potere usurpato o di confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale.

44. DOLO E INTENZIONALITÀ

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera E. e F., relative a qualsiasi azione, errore o omissione criminale, intenzionale, fraudolenta o dannosa, qualsiasi violazione della sicurezza informatica, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa da un membro del vertice aziendale o da una persona che agisca in partecipazione o in collusione con un

membro del vertice aziendale.

45. INTERRUZIONI E GUASTI

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera E. e F., relative a:

- a. **qualsiasi mancato o errato funzionamento di servizi elettrici o delle infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni.**



ECCEZIONI

Questa limitazione non si applica a:

qualunque richiesta di risarcimento o perdita altrimenti garantita ai sensi della presente polizza derivante da un malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, denial of service attack adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica che sia stato causato soltanto dal guasto o dal malfunzionamento di servizi o infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni che si trovino sotto il diretto controllo operativo dell'Assicurato;

- b. **incendio, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, esplosione, temporale, vento, grandine, onda anomala, uragano, calamità naturale o altro evento fisico;**
- c. **qualsiasi guasto satellitare.**

46. PERDITE DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera E., non si intendono comprese le perdite da interruzione di attività e quindi la stessa non si intenderà operante in nessuno dei seguenti casi:

- a. **perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo, costi di giustizia e spese legali di ogni tipo;**
- b. **perdita subita a seguito di condizioni commerciali sfavorevoli, perdita a seguito di variazioni dei valori di mercato o ogni altra perdita consequenziale;**
- c. **costi o spese che l'assicurato dovesse sostenere per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software.**

NOTA BENE:

Tutti i costi di interruzione di attività risultanti da molteplici interruzioni o sospensioni dei sistemi informatici coperti dalla presente polizza - che risultano dalla stessa o continuata violazione della sicurezza, da relative o ripetute violazioni della sicurezza o da multiple violazioni della sicurezza derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di sicurezza informatica - **saranno considerati come un'unica perdita da interruzione di attività; a condizione, tuttavia, che venga applicata a ogni periodo di ripristino un distinto periodo di attesa.**

47. INTERVENTI DI AUTORITÀ GOVERNATIVA

Con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR1 "Oggetto dell'assicurazione" lettera E. e F., Art. CR2 "Cyber security", Art. CR3 "Protezione carte di credito e altri strumenti di pagamento" e Art. CR4 "Furto online di fondi", relative a **pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database** per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica.

48. PERDITE PER LE QUALI L'ASSICURATO PUÒ OTTENERE UN RISARCIMENTO

Perdite per le quali l'Assicurato può ottenere un risarcimento da parte dell'emittente dello strumento di pagamento o della banca, ad esclusione di quanto previsto dall'Art. CR4 "Furto on line di fondi".

49. RETE INTERNET

Esclusioni, con riferimento alle garanzie di cui all'Art. CR2 "Cyber security", **derivanti o risultanti da interruzioni della rete internet** causate da terze parti.



Sono poi escluse le richieste di risarcimento o le perdite derivanti o conseguenti a:

- 50. **danni avvenuti in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;**
- 51. **danni avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio;**
- 52. **qualsiasi atto illegale compiuto dall'Assicurato o da un dipendente dell'Assicurato (raccolta o**

acquisizione illegittima da parte dell'Assicurato di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili) o da un terzo che agisca con l'autorizzazione dell'Assicurato;

53. danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato;
54. danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: dipendenti dell'Assicurato, persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere, persone alle quali l'Assicurato abbia dato accesso alle credenziali di accesso ai dispositivi, carte di credito, conti on line etc.

Si devono intendere inoltre esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di Epidemie o Pandemie. La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'Epidemia o della Pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica.

ART. CR15 MASSIMALE RC CYBER

Il massimale indicato sulla scheda di polizza è il massimale totale aggregato assunto dalla Società per tutte le perdite garantite ai sensi della polizza stessa.



COSA VIENE INDICATO IN POLIZZA

Nel riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie indicato in scheda di polizza, sono indicati i sottomassimali per sinistro e anno indennizzabili rispettivamente per:

- A. le spese e costi per la sicurezza delle informazioni e della Privacy;
- B. le spese e costi per Privacy Notification;
- C. i danni e le spese correlate alla richiesta di risarcimento;
- D. le spese e costi per attività multimediale e pubblicitaria;
- E. le perdite per la protezione dei dati;
- F. le perdite da interruzione di attività; in particolare, in questo caso per i dati gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'Assicurato, ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'Assicurato, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi, la copertura è soggetta allo specifico sottomassimale indicato nella scheda di Polizza.

I sottomassimali e i relativi eventuali sottolimiti costituiscono parte integrante del massimale aggregato di polizza e si sommeranno allo stesso.

NOTA BENE:

Né l'inclusione di più di un assicurato ai sensi della presente polizza, né la presentazione di richieste di risarcimento da parte di più di una persona fisica o giuridica aumenterà il massimale aggregato.

La Società non è tenuta a coprire le perdite né ad assumere o continuare le attività di difesa in azioni o procedimenti successivamente all'esaurimento per la copertura delle perdite del massimale aggregato o ogni altro massimale applicabile indicato nella scheda di polizza (che sia stato incluso, là dove possibile, successivamente al deposito cauzionale di una somma equivalente al Massimale Aggregato o di una somma pari ad ogni altro massimale applicabile presso il tribunale competente).

Dopo il pagamento, la Società avrà diritto ad astenersi da ulteriori attività di difesa relative ad ogni richiesta di risarcimento ai sensi della presente Polizza lasciando il la gestione della difesa all'Assicurato.

ART. CR16 FRANCHIGIA RC CYBER



COME SI APPLICA LA FRANCHIGIA

L'importo della Franchigia indicato in scheda di polizza nel riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie si applica separatamente a ogni incidente, evento o agli incidenti o eventi correlati, da cui derivi una richiesta di risarcimento.

La franchigia sarà corrisposta contestualmente al pagamento da parte del Contraente dei danni o delle spese correlate alle richieste di risarcimento.

NOTA BENE:

Il pagamento della franchigia comporta la sospensione del pagamento da parte della Società di ogni importo di cui alla presente polizza.

La Società sarà obbligata al pagamento degli importi eccedenti rispetto alla franchigia, nei limiti del massimale aggregato o di ogni altro massimale applicabile. Il contraente effettuerà i pagamenti nei limiti della franchigia alle altre parti indicate dalla Società.



Con riferimento alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera E. e F., la franchigia indicata in scheda di polizza nel riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie si applica separatamente a ogni violazione della sicurezza o perdita da interruzione dell'attività.

La Franchigia può essere anche espressa in percentuale sul danno indennizzabile.

4 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA

ART. CR17 TABELLA RIEPILOGATIVA: FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
ART. CR1 OGGETTO DELLA GARANZIA		
RC Cyber	Massimale indicato in polizza	Franchigia / Scoperto indicato in polizza
ART. CR2 CYBER SECURITY		
Recupero Dati	max. 1.000 euro per sinistro e per anno assicurativo	---
ART. CR4 FURTO ONLINE DI FONDI		
Furto online di fondi	max 300 euro per anno assicurativo nel caso in cui l'Istituto bancario o la Società emittente della carta rimborsino l'Assicurato ma applichino una franchigia max. 1.000 euro per anno assicurativo nel caso in cui l'Istituto bancario o la Società emittente della carta non rimborsino l'Assicurato.	---

SEZIONE FURTO E RAPINA

PER RIPARTIRE IN CASO DI FURTO O RAPINA

Può succedere che i beni assicurati subiscano danni da furto e rapina. In questa Sezione, Cattolica riunisce le possibili diverse opzioni di protezione da questi rischi, a tutela dell'azienda e del suo contenuto.

1 - COSA E' ASSICURATO

ART. FU1 OGGETTO DELLA GARANZIA



QUALI DANNI SONO COPERTI

La Società indennizza i danni causati da furto e rapina del contenuto assicurato, anche se di proprietà di terzi, all'interno del Fabbricato indicato in polizza.

Non è applicata la regola proporzionale, disciplinata dall'Art. 1907 Codice Civile.



QUANDO AVREI DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

La Società riconosce l'indennizzo a condizione che il Fabbricato presenti i mezzi di chiusura previsti dall'Art. FU4 "Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive dei locali" e l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni:

- a. violando i mezzi di chiusura mediante
 - rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;
 - uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
- b. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c. praticando brecce o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;
- d. in altro modo, ossia quando l'autore del furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

Riguardo al punto a. per l'operatività della garanzia è essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione delle serrature non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi, o prenda idonei provvedimenti mirati alla custodia dei locali.



La Società risarcirà il sinistro anche se i mezzi di chiusura sono diversi da quelli indicati in polizza, purché riguardino aperture diverse da quelli utilizzate dai ladri per introdursi nei locali.

NOTA BENE:

Se l'autore del furto, commesso nei modi sopra indicati, è un dipendente dell'Assicurato, la garanzia è valida a condizione che:

- a. l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di custodia o difesa interni previsti in polizza, o della loro sorveglianza interna;
- b. il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni lavorative all'interno degli stessi.

ART. FU2 ESTENSIONI E LIMITAZIONI DI GARANZIA

La Società indennizza i danni e risarcisce le spese sostenute fino al raggiungimento della somma massima assicurata, indicata in polizza alla voce "Contenuto" e **con i limiti, franchigie e scoperti indicati nella scheda di polizza.**

ESTENSIONI: INDENNIZZI PER FURTO, RAPINA E DANNI CORRELATI

Cose particolari, raccolte e collezioni, valori, preziosi e oggetti pregiati.

Questa estensione opera per i valori e per i preziosi **solo nel caso in cui siano custoditi in cassetti, mobili, registratori di cassa chiusi a chiave.**

Riguardo le cose particolari, la Società riconosce il risarcimento **solo dopo la sostituzione delle cose rubate o danneggiate.**



CALCOLO DEL VALORE

Se la sostituzione non avviene entro 12 mesi dal sinistro, la Società indennizza il solo valore allo stato d'uso delle cose. Questo è calcolato tenendo conto del deprezzamento stabilito in base al grado di vetustà, lo stato di conservazione, il modo di costruzione, la funzionalità e ogni altra circostanza concomitante.

Sono esclusi dalla valutazione i valori affettivi, artistici e scientifici.

Merci attinenti attività diversa da quella dichiarata in polizza.

Furto, se commesso:

- attraverso le luci di serramenti, saracinesche, inferriate purché con rottura dei vetri retrostanti senza l'introduzione dell'autore (del ladro) nei locali assicurati;
- durante i periodi di chiusura diurna e serale tra le 8 e le 24 quando le porte vetrate, purché chiuse, e le vetrine fisse, sono protette dal solo vetro.

Guasti causati dai ladri durante il furto o la rapina, consumati o tentati. Sono compresi i danni ai locali dove è posto il contenuto, agli infissi posti a riparo e a protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, comprese le eventuali recinzioni. Sono comprese anche le eventuali spese documentate per la sostituzione delle serrature dei locali, nel caso in cui siano state danneggiate.

Danni al contenuto, compresi gli atti vandalici commessi durante il furto o la rapina, nel tentativo.

Furto e rapina del contenuto, posto in locali anche tra loro non comunicanti.

I locali si devono trovare in fabbricati all'interno di un unico recinto aziendale.

Furto e rapina del contenuto temporaneamente posto in locali di mostre, esposizioni, fiere.

Gli eventi devono svolgersi nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano e avvenire nei modi previsti dal precedente articolo.

NOTA BENE:

Se posti in locali di mostre, esposizioni e fiere, valori e preziosi sono sempre esclusi.



SPESE SOSTENUTE IN SEGUITO AL SINISTRO

La Società rimborsa le spese di seguito indicate, se conseguenti a un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, fermo il limite della somma assicurata per il Contenuto.

Spese per gli onorari di competenza.

Comprendono l'onorario del perito scelto e nominato dall'Assicurato in base a quanto stabilito in polizza, nonché

la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito.



Spese sanitarie.

Comprendono tutte le spese conseguenti a infortunio subito dall'Assicurato o dagli Addetti a seguito di rapina consumata o tentata.

NOTA BENE:

I medicinali. Sono sempre esclusi.



VEICOLI ISCRITTI AL PRA O A REGISTRI ESTERI

Fermo quanto indicato nella definizione di Merci, è escluso il furto degli apparecchi audiovisivi, del bagaglio, degli indumenti e di ogni altro oggetto lasciato all'interno dei veicoli.

Nel caso di autorimesse, è escluso il furto dei componenti e delle parti accessorie installate sui veicoli, se questo non è non avvenuto insieme al furto del veicolo stesso.

ART. FU3 ARREDAMENTO DOMESTICO

La definizione di "Contenuto" si integra con "Arredamento Domestico" nel caso in cui questo sia stato richiamato in corrispondenza della voce "Contenuto".

2 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO

A. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le prestazioni aggiuntive elencate di seguito.

Queste garanzie si intendono operanti se sono indicate nella scheda di polizza:

- le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi;
- la loro operatività

ART. FU - A VALORI E PREZIOSI



QUALI DANNI SONO COPERTI

Sono risarciti, senza applicare la regola proporzionale illustrata all'Art. 1907 Codice Civile, i danni di furto e rapina dei valori e preziosi posti in:

- cassaforte a muro, saldamente incassata e cementata nella muratura, efficacemente chiusa;
- cassaforte di peso non inferiore a 200 kg, efficacemente chiusa.

Limite indennizzo	Importo indicato nella scheda di polizza
-------------------	--

ART. FU -B PORTAVALORI



QUALI DANNI SONO COPERTI

Questa garanzia prevede l'indennizzo per i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori trasportati al di fuori dei locali indicati in polizza, dall'Assicurato o da un suo dipendente di fiducia o da un familiare che svolga tale mansione, a seguito di:

- furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- furto con destrezza, solo nei casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto i valori;

- rapina subita dalla persona incaricata del trasporto;
- furto o rapina avvenuti nell'abitazione della persona incaricata del trasporto, in presenza sua o di suoi familiari conviventi.

L'indennizzo è riconosciuto fino alla concorrenza della somma assicurata alla voce "Portavalori" e senza applicare la regola proporzionale illustrata all'Art. 1907 Codice Civile.



La garanzia è valida per il tragitto dal luogo di lavoro al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa, entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. **Sono escluse le persone di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 70.**

Scoperto	Importo indicato nella scheda di polizza
----------	--

B. GARANZIE AGGIUNTIVE

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive elencate di seguito.

Queste garanzie si intendono operanti se sono indicati nella scheda di polizza:

- le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi;
- la loro operatività.

ART. F-1 COMMERCIO AMBULANTE



QUALI DANNI SONO COPERTI

Sono risarciti i danni per il furto delle merci e dei macchinari a bordo dell'automezzo con cui l'Assicurato svolge l'attività di commercio ambulante, **a condizione che:**

- **il mezzo sia chiuso a chiave;**
- **il furto avvenga mediante effrazione dell'automezzo**

ed **a condizione che avvenga**

- **in eventuali soste durante il trasporto dal deposito indicato nella scheda di Polizza verso il luogo di vendita e viceversa;**
- **nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante;**
- **all'interno del deposito indicato nella scheda di polizza in cui si custodisce l'automezzo.**

NOTA BENE:

Fuori dai locali costituenti il deposito la garanzia Furto delle Merci e Macchinario a bordo del mezzo è operante esclusivamente tra le ore 5,00 e le ore 21,00.



Questa garanzia è valida anche per la rapina di valori **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, con il massimo di 1.500,00 euro.**

ART. F-2 CONTENUTO POSTO ALL'APERTO



QUALI DANNI SONO COPERTI

È compreso nella garanzia il Furto del Contenuto posto all'aperto, all'interno del perimetro relativo al Fabbricato indicato in polizza, nel limite indicato sulla scheda di polizza.

ESCLUSIONI

Sono escluse le apparecchiature elettroniche a impiego mobile.



CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

Affinché la garanzia sia valida, il furto deve avvenire:

- come descritto all'Art. FU1 "Oggetto della garanzia" lettera a) ed inoltre:
- il perimetro deve essere protetto da robusti manufatti in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150 cm e le aperture protette da cancelli e porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm, chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura.

NOTA BENE:

Nelle recinzioni e nei cancelli sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'introduzione di persone dall'esterno senza effrazione delle strutture.

CASI SPECIFICI: VEICOLI POSTI ALL'APERTO

Se i veicoli rientrano nella definizione di Merci e sono posti all'aperto, **la garanzia opera nel caso in cui siano chiusi a chiave e le chiavi siano riposte all'interno dei locali.**

È escluso il furto degli apparecchi audiovisivi, del bagaglio, degli indumenti e di ogni altro oggetto lasciato all'interno dei veicoli, mentre è compreso il furto dei componenti e delle parti accessorie dei veicoli purché sia avvenuto insieme al furto dei veicoli stessi.

ART. F-3 SELLING PRICE



COSA COPRE LA GARANZIA

La Società, in caso di sinistro che abbia colpito Merci vendute in attesa di consegna, indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna.

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

La presente garanzia è operante a condizione che:

- le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata.

ART. F-4 VALORE A NUOVO



COSA COPRE LA GARANZIA

A parziale deroga dell'Art. SF6 "Determinazione del danno", l'ammontare del danno è determinato dalla somma del valore allo stato d'uso e del supplemento d'indennità (questo è dato dalla differenza tra l'ammontare del danno a nuovo - valore a nuovo - e quello determinato allo stato d'uso - valore allo stato d'uso).

Il supplemento d'indennità verrà liquidato entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo del bene rubato, **purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.**

NOTA BENE:

In nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun macchinario, un importo superiore al doppio del valore allo stato d'uso.

Questa estensione di garanzia non si applica ai mezzi di trasporto iscritti al PRA o altri registri esteri.

3 - OPZIONI AGGIUNTIVE CON RIDUZIONE DI PREMIO

ART. F-5 FRANCHIGIA



In caso di sinistro al Contenuto il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo calcolato come da tabella.

Franchigia	10% della Somma Assicurata con il minimo di 1.000 euro e il massimo di 5.000 euro
------------	---

NOTA BENE:

Rimangono in ogni caso validi gli scoperti già previsti all'Art. FU10 "Limiti di indennizzo, franchigie, scoperti".

ART. F-6 IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO



CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

La garanzia è valida esclusivamente se i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto:

1. volumetrico e/o perimetrale,
2. dotato di registratore di funzione (di controllo), di sirena esterna autoalimentata, collegato tramite combinatore telefonico e/o ponte radio e/o linea telefonica diretta (punto-punto) con le Forze dell'Ordine e/o Istituto di vigilanza privato.

L'impianto deve venire messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate e protette non vi siano persone.

NOTA BENE:

Se non vengono rispettate le condizioni sopra descritte, o risulti che al momento del sinistro l'impianto di allarme non era correttamente funzionante o non regolarmente attivato, in caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa applicazione di uno scoperto pari al 25%.

4 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. FU4 MEZZI DI CHIUSURA E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEI FABBRICATI

I fabbricati e i locali adibiti all'attività indicata in polizza contenenti i beni assicurati devono rispondere alle caratteristiche costruttive qui indicate.

1. Pareti perimetrali, solai e coperture in cemento armato, conglomerati cementizi, laterizi, vetrocemento armato, pietre o altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera metallica con interposta coibentazione, solidamente uniti tra loro mediante incastro, purché fissi e saldamente ancorati al terreno.
2. Aperture verso l'esterno protette da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni, manovrabili esclusivamente dall'interno o protette da inferriate fissate al muro; nelle inferriate o nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali se non con effrazioni delle relative strutture o dei congegni di chiusura. Negli altri serramenti, esclusi comunque gli avvolgibili, sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

In caso la linea di gronda del tetto e le aperture sulle pareti verso l'esterno risultino a una altezza superiore a 4 m da:

- suolo;
- superfici acque;
- ripiani praticabili dall'esterno accessibili per vie ordinarie senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali quali scale, corde e simili;

in deroga a quanto previsto al punto 1. e 2. il tetto potrà essere costruito in materiale rigido di qualsiasi tipo e le aperture protette in modo diverso, purché protette.

ART. FU5 MEZZI DI CHIUSURA E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI NON CONFORMI



Il sinistro sarà comunque risarcito, con l'applicazione dello scoperto indicato sulla scheda di polizza, nel caso in cui l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate avvenga:

- mediante effrazione di mezzi di chiusura non conformi;
- attraverso luci di inferriate senza effrazione delle relative strutture;
- violando fabbricati con caratteristiche costruttive non adeguate.

Sono esclusi i danni di furto se l'introduzione nei locali avviene attraverso un'apertura ove per qualsiasi motivo non esiste alcun mezzo di chiusura oppure, se esistente, non risulta operante.

ART. FU6 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

Le garanzie si intendono valide in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.

ART. FU7 VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL'AREA IN USO DICHIARATI

La garanzia è valida anche nel caso in cui il furto o la rapina avvengano utilizzando, per il trasporto del contenuto rubato, veicoli che si trovano nei locali o nell'aria di pertinenza dell'attività dichiarati ed utilizzati dal Contraente o dall'Assicurato.

5 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. FU8 ESCLUSIONI



QUALI BENI SONO ESCLUSI

Sono esclusi:

- **cose particolari, raccolte e collezioni, oggetti pregiati, valori e preziosi** - esclusi quelli per uso industriale - salvo quanto diversamente specificato all'Art. FU2 "Estensioni e limitazioni di garanzia";
- **merci caricate su mezzi di trasporto** di terzi nell'ambito dell'azienda assicurata, **se garantiti con specifica polizza**;
- aeromobili, imbarcazioni, natanti e **veicoli a motore iscritti al P.R.A.** o ad altri registri esteri, salvo quanto indicato nella definizione di merci;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica o con altra polizza;
- **contenuto in godimento all'Assicurato, rientrante in contratti di leasing**, qualora sia già coperto da apposita assicurazione, salvo si tratti di contratti con assicurazione del debito residuo nel qual caso la presente esclusione vale per le quote di ammortamento dei beni interessati.

ART. FU9 LIMITAZIONI

La garanzia non opera per i danni conseguenti a furto o rapina:

- agevolati con **dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato**, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- commessi o agevolati con **dolo** da:
 - **persone che abitano** con i soggetti indicati al punto precedente o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali comunicanti;
 - **persone delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere**, eccetto quanto previsto dall'Art. FU1 "Oggetto della garanzia";
 - da **incaricati della sorveglianza** delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate a quelle indicate al primo punto da **vincoli di parentela o affinità, se coabitanti**;
- **avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno** se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi **disabitati**; o, in caso non si tratti di abitazione, **incustoditi**. Relativamente a **preziosi, carte valori** (non costituenti merce oggetto di vendita), **titoli di credito in genere e denaro**, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- **indiretti**, che non riguardano danni materiali alle cose assicurate;
- causati alle cose assicurate da **incendi, esplosioni o scoppi** provocati dall'autore del sinistro;
- al **contenuto sottratto con destrezza** all'interno dei locali contenenti le cose assicurate;
- verificatisi in occasione di atti di **guerra**, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di **incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura**, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi.

ART. FU10 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

I limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti sono applicati in base a quanto indicato nella scheda di polizza.

Se in caso di sinistro sono previsti più scoperti e/o franchigie, gli scoperti si cumuleranno con il massimo del 30% e verrà applicata soltanto l'importo maggiore delle franchigie.

SEZIONE DANNI INDIRETTI: MARGINE DI CONTRIBUZIONE

...IN CASO DI RIDUZIONE DEI RICAVI

Uno degli aspetti da affrontare dopo un sinistro è la possibile riduzione dei ricavi di vendita - e le azioni per contenerne l'impatto. In questa Sezione sono illustrate le coperture a garanzia di questi rischi.

1 - COSA E' ASSICURATO

ART. MC1 OGGETTO DELLA GARANZIA

Il Contraente può acquistare la presente Sezione esclusivamente in abbinamento alla Sezione Incendio.



COSA COPRE LA GARANZIA

La Società si obbliga a indennizzare:

- la perdita di Margine di contribuzione (intendendosi per tale la differenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta) conseguente alla riduzione dei Ricavi di vendita;
- le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute per evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita.

Questo a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio, anche se l'importo di indennizzo risulta essere nullo per effetto dell'applicazione di eventuale franchigia.



Fanno eccezione le esclusioni e le limitazioni descritte negli articoli seguenti.

ART. MC2 GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI

A. ATTIVITÀ SVOLTA IN ALTRI LUOGHI DOPO IL SINISTRO

Se durante il periodo d'indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, sia direttamente sia per tramite altrui ma in ogni caso traendone diretto beneficio, quanto ricavato o ricavabile dall'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del volume di affari durante il periodo di indennizzo.

B. FORNITURE PUBBLICHE DI ENERGIA, ACQUA, GAS

Questa garanzia è prestata per l'interruzione o la riduzione dell'attività assicurata conseguente a un sinistro causato da uno degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, che abbia colpito qualunque impianto di produzione o distribuzione di pubblico servizio (energia elettrica, termica, acqua o gas).



L'impianto deve essere situato non oltre 300 metri dal luogo indicato in polizza; la mancata erogazione non deve superare il limite di 15 giorni consecutivi alla data del sinistro.

C. IMPEDIMENTO ALLA RIPRESA PER ORDINE DELLE AUTORITÀ CIVILI



A parziale deroga all'Art. MC3 "Esclusioni e limitazioni" delle norme che regolano l'assicurazione incendio danni indiretti, nel caso in cui esclusivamente in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito le cose assicurate, si verifichi un impedimento, anche parziale, allo svolgimento dell'attività o alla sua ripresa imposto dall'Autorità, la Società ne indennizza le perdite che possono derivare all'Assicurato da interruzione o riduzione dell'attività dichiarata entro il limite indicato nella tabella "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie" riportata nella scheda di polizza.

ESCLUSIONI

Sono sempre escluse le perdite conseguenti a un sinistro verificatosi in occasione di atti di terrorismo, anche se indennizzabile a termini della Sezione Incendio.

D. MERCI INDENNI

La garanzia è estesa alle seguenti perdite sostenute durante il periodo di indennizzo:

- a. Relativamente alle merci indenni (cioè quelle merci che rimangono integre a seguito di uno degli eventi assicurati con la Sezione Incendio) che l'Assicurato non è in grado di immettere nella ripresa della propria attività in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza:
 - il prezzo di costo delle merci, se non è possibile effettuare la vendita;
 - la differenza tra il prezzo di costo delle merci e l'effettivo ricavo ottenuto, se dopo il sinistro è possibile effettuare la vendita a valore di recupero;
- b. Le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute per evitare o contenere le suddette perdite; l'indennizzo viene in ogni caso limitato alla somma che sarebbe risultata altrimenti indennizzabile per effetto del comma precedente se tali spese supplementari non fossero state effettuate; dall'importo di indennizzo verranno comunque detratte quelle spese (come trasporto e imballaggio) normalmente sostenute dall'Assicurato per la consegna delle merci da o per le località assicurate, ma evitate in conseguenza del sinistro.

E. PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI INATTIVITÀ

A parziale deroga all'Art. MC3 "Esclusioni e limitazioni" delle norme che regolano l'assicurazione Incendio Danni Indiretti, la Società risponde anche delle perdite conseguenti a prolungamento o sospensione dell'attività causati esclusivamente da:

- a. difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge;
- b. disastri naturali;
- c. scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiale.

F. RISERVE DI MAGAZZINO

Se al verificarsi di un sinistro, per contenere la riduzione del Margine di Contribuzione, l'Assicurato ricorre all'utilizzo di scorte a magazzino, la liquidazione del danno sarà effettuata prevedendo:

- a. il rimborso dei costi per la ricostruzione del livello delle scorte di magazzino al giorno del sinistro, nei limiti del periodo di indennizzo previsto;
- b. l'eventuale perdita del Margine di Contribuzione causata dalla mancanza e/o riduzione di scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, ciò entro i limiti della perdita evitata con l'iniziale utilizzo delle scorte di magazzino.

2 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. MC3 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

La Società non risponde delle perdite o delle spese:

LIMITAZIONI

1. conseguenti a **prolungamento dell'inattività**, causati da:
 - a. **dolo** del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - b. **tumulti popolari, scioperi, sommosse, serrate**, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - c. **difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo** delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali: regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - d. **mancata disponibilità** da parte dell'assicurato dei **mezzi finanziari** sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - e. **revisioni, modifiche, miglioramenti o trasformazione degli impianti**, nonché rinnovazione dei sistemi di esercizio, effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.



Sono escluse anche le **perdite conseguenti a deprezzamento di merci** in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati non danneggiati da un sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio.

ESCLUSIONI

2. conseguenti a un sinistro di **furto, rapina**.

ART. MC4 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

La somma assicurata deve corrispondere al Margine di contribuzione e il premio corrisposto non sarà soggetto ad alcuna regolazione né in aumento né in diminuzione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla franchigia indicata in polizza.

In caso d'interruzione d'esercizio a seguito di sinistro dovuto a Fenomeno Elettrico o Guasto Macchine, sempreché tali garanzie risultino operanti nella Sezione Incendio, il massimo indennizzo liquidabile per danni indiretti non potrà essere superiore a tre volte la somma assicurata per tali garanzie

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. MC5 SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata deve corrispondere al Margine di contribuzione e il premio corrisposto non sarà soggetto ad alcuna regolazione né in aumento né in diminuzione.

ART. MC6 COMUNICAZIONI E CALCOLO DEL NUOVO PREMIO

Alla fine di ciascuna annualità assicurativa, qualora l'importo del fatturato risulti aumentato in misura superiore al 25% rispetto a quello riportato sulla scheda di polizza, il contraente deve fornire per iscritto alla Società tale importo di fatturato aggiornato e la Società provvede al calcolo del nuovo premio da corrispondere. In caso di sinistro la Società risponderà del danno nella proporzione esistente tra l'importo del fatturato riportato sulla

scheda di polizza, maggiorato del 25%, e l'importo del fatturato così come disponibile alla data di inizio della annualità assicurativa in corso al momento del sinistro stesso.

ART. MC7 CESSAZIONE DEL RISCHIO

La presente sezione non è più operante, anche se richiamata, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a. fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale,
- b. messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
- c. cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa.

In tutti i casi, il premio dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

LA TUTELA D'IMPRESA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

I possibili danni arrecati involontariamente ad altri fanno parte dei rischi d'impresa.

In questa Sezione sono descritte le soluzioni per risarcire le altre persone del danno provocato, attraverso un'ampia gamma di coperture, di base e personalizzabili.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

1 - COSA E' ASSICURATO

ART. RCT1 OGGETTO DELLA GARANZIA

?

QUALI DANNI SONO COPERTI

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente causati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento materiale di cose;

in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata, **purché svolta direttamente dall'Assicurato o dagli addetti dell'Assicurato.**

L'assicurazione opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza, e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda di polizza.

ESEMPI

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione si intende estesa a:

- a. fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge;
- b. attività, anche presso terzi, di approvvigionamento, consegna o prelievo di materiali e/o merci; sono escluse le attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, manutenzione e riparazione presso terzi;
- c. operazioni di carico e scarico, anche presso terzi, effettuate anche con veicoli a motore e/o mezzi e dispositivi meccanici.
Si intendono comunque ESCLUSE le attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, manutenzione e riparazione presso terzi a meno che non siano coperte da garanzia aggiuntiva;
- d. l'utilizzo di magazzini, uffici e depositi ubicati nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del

- Vaticano;
- e. alla gestione di servizi di ristoro e/o mense aziendali ed alla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere siti all'interno dell'azienda assicurata. **Solo per quel che riguarda l'assunzione di cibi guasti e/o avariati** i prestatori di lavoro sono considerati "Terzi" e **l'assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia e comunque entro 1 anno dalla consumazione.** Si dà atto che della mensa possono usufruire occasionalmente anche i clienti ed i fornitori;
- f. alla gestione del CRAL aziendale, organizzazione di attività dopolavoristiche, sportive e ricreative, ritrovi, manifestazioni e gite aziendali, manifestazioni culturali in genere;
Si intendono comunque ESCLUSI i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti e dall'impiego di aeromobili;
- g. alla gestione di servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso siti all'interno dell'azienda assicurata, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli incaricati al servizio. **Questi devono essere addetti dell'Assicurato e possedere i requisiti richiesti dalla Legge per svolgere detta attività;**
- h. alla gestione di spacci aziendali e/o di negozi per la vendita al pubblico posti nell'ambito dell'azienda assicurata;
- i. al mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari, sulle recinzioni posti per garantire l'incolumità di terzi e per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico di opere o di lavori, di macchine, impianti, attrezzi, depositi di materiali.
La vigilanza e l'intervento devono essere collegati ai lavori oggetto dell'assicurazione e non basati su contratto limitato alla specifica fornitura di suddetti servizi;
- j. alla partecipazione a esposizioni, mostre, fiere, mercati, anche a fine promozionale, compreso il montaggio, lo smontaggio e l'allestimento delle proprie strutture espositive;
- k. alla proprietà, all'uso ed alla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, di striscioni, ovunque installati sul territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato Città del Vaticano;
Si intendono comunque sempre ESCLUSI i danni alle opere od alle cose sulle quali sono installate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- l. alla proprietà e/o conduzione di colonie ed asili nido per i figli degli addetti;
- m. alla proprietà, all'uso, alla pulizia, alla riparazione ed alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di macchinari, impianti ed attrezzature, compresi binari di raccordo e piattaforme rotanti, cabine elettriche e di trasformazione, reti di distribuzione anche aeree all'interno del perimetro aziendale, centrali termiche, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ad uso interno. **Tutti i macchinari devono essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza;**
- n. all'organizzazione di visite guidate all'interno dell'azienda assicurata con presentazione e/o degustazione dei propri prodotti e dimostrazione dei propri prodotti e/o dei cicli di lavorazione;
- o. all'organizzazione di stage, corsi di formazione, corsi di istruzione e addestramento tecnico e/o pratico nonché alla partecipazione, da parte dei propri Addetti, alle medesime attività anche presso terzi;
- p. al servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati - purché in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge per la detenzione e l'impiego di armi - e con cani.
Esclusivamente riguardo la proprietà, l'uso, il possesso e la detenzione di cani custoditi nell'ambito dell'azienda assicurata i prestatori di lavoro dell'Assicurato sono considerati terzi, limitatamente al caso di morte e lesioni personali;
- q. al servizio antincendio o ad interventi diretti degli addetti dell'Assicurato per tale scopo;
- r. al servizio di pulizia dei locali dell'azienda assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato;
- s. all'uso ed alla circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, monopattini elettrici, ciclo furgoncini senza motore e mezzi di trasporto a mano sia all'interno che all'esterno dell'area dello stabilimento dell'Assicurato.

NOTA BENE:

Nel caso in cui le attività e/o i servizi sopra elencati siano svolti da persone diverse dagli addetti dell'Assicurato, questa garanzia opera solamente per la responsabilità imputabile all'Assicurato quale committente.

ART. RCT2 AZIONI DI RIVALSA

Sono comprese anche le azioni di regresso e/o di surroga intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS originate da

infortunio nei confronti di un soggetto diverso dagli addetti dell'Assicurato.



Eventuali azioni di regresso e/o di surroga intraprese da Enti diversi non rientrano nella garanzia.

ART. RCT3 GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI

A. COMMITTENZA MEZZI DI TRASPORTO

È compresa anche la responsabilità derivante all'Assicurato, in qualità di committente, ai sensi dell'Art. 2049 Codice Civile per dei danni causati a terzi dai suoi prestatori di lavoro riguardo la guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a 3500 kg e natanti. I mezzi non devono essere di proprietà o in usufrutto all'Assicurato, noleggiati o a lui intestati al P.R.A.

Sono compresi anche i danni corporali causati alle persone trasportate, se il trasporto è consentito dalla Legge.



Questa estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del mezzo che abbia causato il danno.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

NOTA BENE:

La garanzia è operante unicamente se, al momento del sinistro, il mezzo di trasporto è guidato da una persona abilitata alla guida ai sensi di Legge.

B. DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera C. punto 2), sono compresi i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico di proprietà di terzi e ai veicoli (anche se di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato) in sosta durante lo svolgimento delle suddette operazioni.



ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- subiti dalle cose che si trovano sui mezzi di trasporto che effettuano le operazioni di carico o scarico;
- da mancato uso o disponibilità.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

C. DANNI ALLE COSE IN CONSEGNA O CUSTODIA (ESCLUSI VEICOLI)

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera B. punto 2), sono compresi i danni alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia.



ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- subiti da veicoli in genere e da natanti;
- da incendio, furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancata uso o disponibilità;
- alle cose che costituiscono strumenti di lavoro, compresi immobili e/o cose utilizzate e/o detenute a titolo di locazione finanziaria (leasing) o comodato d'uso anche gratuito;
- a tessuti e capi di vestiario, in consegna o custodia per lavorazioni e/o puliture di qualsiasi genere;
- a valori, preziosi.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

D. DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" - lettera A. punto 12), sono compresi i danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in seguito a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite **a seguito di evento improvviso e accidentale.**

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

E. DANNI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera A. punto 11), sono compresi i danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

F. ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

È compresa la responsabilità civile dell'Assicurato - ai sensi del Decreto Legislativo n.101/18 del 10 agosto 2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 - GDPR) e successive modifiche e/o integrazioni - per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in seguito all'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), purché avvenute in modo involontario e non illecitamente e continuativamente.

A parziale deroga all'Art. RCT7 "Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi" lettera d., i prestatori di lavoro dell'Assicurato sono considerati terzi.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

G. PARCHEGGIO VEICOLI

Sono compresi i danni causati ad autoveicoli e motoveicoli e ciclomotori di clienti, fornitori e prestatori di lavoro dell'Assicurato, posteggiati negli spazi debitamente delimitati, di pertinenza dell'azienda assicurata, ed adibiti a parcheggio.



ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- da Incendio, furto, eventi atmosferici o atti vandalici, mancato uso o disponibilità;
- causati alle cose che si trovino sui mezzi stessi;
- conseguenti ad errata o carente segnalazione stradale.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

H. RC PERSONALE PRESTATORI DI LAVORO

È compresa la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato, per danni

involontariamente causati a terzi, **escluso l'Assicurato**, nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.



Sono considerati terzi i prestatori di lavoro stessi e i subappaltatori, a parziale deroga all'Art. RCT7 "Persone non considerate terzi":

1. nel caso in cui sia attiva la garanzia aggiuntiva RC-E "Danni arrecati e subiti dai subappaltatori";
2. solamente per i danni subiti (escluse le malattie professionali), per morte o lesioni gravi o gravissime così come definite all'Art. 583 Codice Penale.



ESCLUSIONI

Sono valide le esclusioni illustrate all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera A. punto 10).

I. RC PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DEI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ

Purché si trovino all'interno del perimetro aziendale e sul territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, è compresa la responsabilità civile dell'Assicurato riguardo la proprietà e/o la conduzione dei fabbricati e dei locali, inclusi gli impianti tecnici fissi strumentali per lo svolgimento dell'attività dichiarata, le dipendenze, le eventuali porzioni destinate ad abitazione civile, le recinzioni, le strade, i giardini, i parchi, i viali privati, gli impianti e le attrezzature sportive, i cortili, i terreni e le tettoie.

A titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono compresi i danni derivanti dai seguenti casi.

- Lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria dei fabbricati e dei relativi impianti fissi destinati alla loro conduzione.



SPECIFICHE SULLA MANUTENZIONE

Se la manutenzione è affidata a persone diverse dagli addetti dell'Assicurato, questa garanzia è valida solamente per le responsabilità imputabili all'Assicurato quale committente.

Per la committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione previsti dal D.Lgs. 81/08 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni), la garanzia:

- a. opera a condizione che l'Assicurato abbia designato il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, così come disposto dal decreto stesso;
- b. e si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, che portino come conseguenza la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 Codice Penale.

- Mancata o tardiva rimozione di neve o ghiaccio.
- Caduta di antenne o parabole radio telericeventi (centralizzate e non).
- Lavori di manutenzione degli spazi adibiti a giardino, parchi, viali di pertinenza del fabbricato nel dell'attività esercitata, compresi i lavori di giardinaggio, potatura e abbattimento di piante.

Se i lavori sono affidati a persone diverse dagli addetti dell'Assicurato, questa garanzia è valida solamente per le responsabilità imputabili all'Assicurato quale committente.



ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni da spargimento di acqua o rigurgito di fognature non conseguenti a rottura accidentale degli impianti o condutture degli impianti posti al servizio del fabbricato.

J. SMERCIIO PRODOTTI

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera A. punto 17), sono compresi i danni causati, entro 1 anno dalla consegna a terzi e comunque entro il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti direttamente al consumatore presso l'azienda assicurata o in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o dimostrazioni.

Limitatamente ai prodotti alimentari di produzione propria, a parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera A. punto 5), la garanzia è estesa ai danni dovuti a difetto originario dei prodotti somministrati o venduti con le modalità di cui sopra.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia in regola con le disposizioni previste dal D. Lgs. n° 193 del 6 novembre 2007 e successive modifiche e/o integrazioni, concernenti le norme generali di igiene e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.

ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- relativi alla distribuzione di carburante;
- da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
- conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità;
- subiti dai prodotti stessi, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

K. SERVIZI ALLA PERSONA

Se l'attività descritta in polizza è compresa tra le attività di barberia, parrucchiera, estetista, visagista, istituto di bellezza e ristorazione in genere:

- sono compresi i danni ai capi di vestiario indossati dai clienti durante la prestazione del servizio;
- purché l'assicurato abbia adottato tutti gli accorgimenti necessari affinché il danno non si verifichi.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

2 - GARANZIE AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare una o più delle seguenti garanzie, abbinandole alle altre garanzie comprese nella presente Sezione a fronte di un aumento del premio. Le garanzie indicate possono essere acquistate indipendentemente l'una dall'altra.

Ogni garanzia sarà valida solo se espressamente richiamata in polizza e ne sia stato pagato il relativo premio.

ART. RC-A BORSISTI, CORSISTI, STAGISTI, TIROCINANTI

Se l'Assicurato si avvale, per l'esercizio dell'attività descritta in polizza, di borsisti, corsisti, stagisti o tirocinanti:

- a parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera A. punto 25), la garanzia è estesa alla responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni che gli addetti causino a terzi mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato;
- a parziale deroga all'Art. RCT7 "Persone non considerate terzi" lettera e., i borsisti, corsisti, stagisti o tirocinanti sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, nel caso in cui derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 Codice Penale.

ART. RC-B DANNI A CAPI DI VESTIARIO

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera B. punto 2) e lettera b. punto 4), in questa estensione sono compresi i danni a capi di vestiario di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia in conseguenza di lavori di lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti e/o capi di vestiario o lavorazione **con esclusione dei capi in pelle e pellicce**.



ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni per indisponibilità dei beni o loro mancato utilizzo.

Copertura (per periodo di assicurazione e per singolo capo)	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

ART. RC-C DANNI A CONDUTTURE DA CEDIMENTO/FRANAMENTO, SCAVI E REINTERRI

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" punti B.7) e C.1), questa garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni:

- a condutture e impianti sotterranei;
- a fabbricati e cose in genere, dovuti a cedimento o franamento del terreno, purché non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- determinati da lavori di scavo e reinterro, purché verificatisi entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori al committente, compresi i danni in superficie avvenuti nello stesso periodo e imputabili all'improvviso cedimento del terreno.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

ART. RC-D DANNI ALLE COSE MOVIMENTATE

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", lettera B. punto 5), la garanzia comprende i danni alle cose movimentate (sollevate, caricate, scaricate, trainate, rimorchiate) nell'ambito dell'azienda assicurata o di terzi.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

ART. RC-E DANNI ARRECATI E SUBITI DA SUBAPPALTATORI

Nel caso in cui l'Assicurato ceda parte dei lavori oggetto della presente copertura assicurativa ai subappaltatori, questa estensione:

- a parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera A. punto 25), comprende la responsabilità dell'Assicurato, a qualunque titolo, anche per i danni causati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato;
- a parziale deroga all'Art. RCT7 "Persone non considerate terzi" lettera e., sono considerati terzi, per gli infortuni subiti durante il lavoro, i subappaltatori e i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

NOTA BENE:

Se la percentuale di fatturato, su base annua, ceduta ai subappaltatori supera il valore massimo indicato nella Scheda di polizza, in caso di sinistro il danno sarà liquidato applicando la proporzione tra la percentuale del

fatturato indicata al momento della stipula e quella accertata al momento del sinistro.

La Società rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale se l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro non è superiore a 5 punti percentuali.

ART. RC-F DANNI A VEICOLI IN CONSEGNA E/O CUSTODIA

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" punti B.2) e B.5), la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato quale di riparatore e/o manutentore di veicoli, nel caso in cui siano tenuti in consegna e/o custodia:

- a. per i danni materiali e diretti causati ai veicoli;
- b. anche quando gli stessi siano sollevati, spostati con mezzi meccanici o posti su carro ponte/ponte sollevatore nell'ambito dell'azienda assicurata.



ESCLUSIONI: DANNI SPECIFICI

- Resi necessari dall'esecuzione dei lavori;
- alle parti direttamente oggetto della riparazione e alle cose che si trovino sui veicoli stessi;
- da mancato uso;
- da circolazione;
- verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori o la riconsegna a terzi;
- conseguenti ad eventi atmosferici in genere.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

ART. RC-G DANNI A VEICOLI IN LAVAGGIO, RIFORMIMENTO O IN AUTORIMESSA

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" punti B.2) e B.5), questa garanzia comprende i danni ai veicoli dei clienti in consegna o custodia durante lo svolgimento delle attività di lavaggio, rifornimento e/o presso l'autorimessa/parcheggio Assicurato.

A parziale deroga dell'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera A. punto 17), la garanzia comprende la responsabilità per i danni causati dal carburante venduto, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.



ESCLUSIONI: DANNI SPECIFICI

- resi necessari dall'esecuzione dei lavori;
- alle cose che si trovino sui veicoli stessi;
- da mancato uso;
- da circolazione.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

ART. RC-H DANNI DA FURTO

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera A. punto 7), la garanzia è valida per la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da furto causati a terzi, commessi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa di impianti e/o macchinari e/o strutture e/o attrezzature e/o veicoli di proprietà dell'Assicurato o in locazione allo stesso.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

ART. RC-I DANNI DA INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", lettera B. punto 1), sono compresi i danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose appartenenti o detenute dall'Assicurato.

NOTA BENE:

CASI PARTICOLARI

- I danni dovuti a una stessa causa iniziale e sviluppatasi per propagazione delle fiamme saranno considerati un unico sinistro;
- se i danni alle cose altrui risultino garantiti alla partita assicurata "Ricorso terzi" di polizza/e Incendio contratta dall'Assicurato, questa garanzia riconosce l'indennizzo della parte di danno eccedente la copertura, considerato il limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza;
- sono esclusi i danni ai fabbricati e/o locali affittati dall'Assicurato stesso e i danni causati presso terzi.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

ART. RC-L ESTENSIONE TERRITORIALE

A parziale deroga all'Art. RCT4 "Ambito di validità territoriale", l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) è estesa al mondo intero.



Per i danni verificatisi negli U.S.A. e in Canada, l'assicurazione è operante esclusivamente in conseguenza della partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati.

Franchigia	indicata in polizza (anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni di polizza; in caso alcune condizioni di polizza prevedano franchigie o scoperti di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi)
------------	---

ART. RC-M LAVORI PRESSO TERZI

A parziale deroga dell'Art. RCT1 "Oggetto della garanzia" lettera b., l'assicurazione si intende estesa all'attività di montaggio, installazione, posa in opera, collaudo, manutenzione e/o riparazione effettuata dall'Assicurato presso terzi e a parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" punti B.1) e B.3), la garanzia è estesa ai danni:

- a cose altrui, derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose appartenenti all'Assicurato o da lui detenute;
- alle cose che si trovino nel luogo di esecuzione dei lavori, a eccezione per gli oggetti d'arte (ad esempio quadri, tappeti, arazzi, statue, mobili d'antiquariato) che, per volume e peso, possono essere spostati facilmente.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

ART. RC-N OPERAZIONI DI PROVA E COLLAUDO VEICOLI

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera B. punto 2), sono compresi i danni ai veicoli dei clienti accaduti durante la circolazione per prova e collaudo, anche al di fuori del recinto aziendale, a condizione che:

1. i veicoli siano condotti dall'Assicurato o dai suoi Prestatori di lavoro;
2. abilitati alla guida secondo le norme di Legge;
3. durante l'orario di lavoro.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

ART. RC-O POSTUMA AUTORIPARATORE

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" punti A.14) e A.15), la garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato in quanto autoriparatore - come da Legge n° 122 del 5/2/1992 ed eventuali successive modifiche e integrazioni, per i danni causati a terzi, compresi i committenti, dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione, compresi quelli derivanti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione degli pneumatici.

Non sono compresi i danni relativi alle parti del veicolo direttamente oggetto della riparazione, revisione o manutenzione e qualsiasi spesa di sostituzione o riparazione delle stesse.



ESCLUSIONI: QUALI DANNI

- **Da mancato uso o disponibilità** del veicolo;
- derivanti **da vizio o difetto originario** dei prodotti da chiunque fabbricati, a eccezione dei raccordi e le minuterie fabbricati e/o adattati dall'Assicurato;
- **da incendio e da furto**, anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento di impianti antincendio e antifurto.

NOTA BENE: Perché la garanzia sia valida, i lavori eseguiti e i danni devono essersi verificati durante il periodo di validità della polizza e devono essere denunciati alla Società:

1. non oltre i mesi, indicati nella scheda di polizza, dalla data di ultimazione dei lavori
2. e devono essere giustificati da fattura o ricevuta fiscale, su cui risultino data effettiva dell'intervento e le sue caratteristiche, redatta prima dell'accertamento del danno.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

ART. RC-P POSTUMA LAVORI DI POSA IN OPERA E MANUTENZIONI (ESCLUSI AUTORIPARATORI)

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" punti A.14) e A.15) la garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato in quanto installatore, manutentore e/o riparatore di impianti - anche non installati precedentemente dall'Assicurato stesso - o cose per danni causati a terzi, compreso il committente, dai suddetti impianti o cose installati, mantenuti o riparati.



CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ CONSEGUENTI ALL' Art.1 del D.M.37/2008 (ex Legge n.46/1990) ed eventuali successive modifiche e integrazioni

Per le attività previste dal Decreto, la garanzia è sempre operante a condizione che:

- a. l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'Art. 3 del Decreto stesso;
- b. i lavori eseguiti siano stati e consegnati durante il periodo di validità del contratto e/o non oltre 12 mesi prima della data di effetto del presente contratto;
- c. i danni si siano verificati e che siano stati denunciati alla Società in vigenza di contratto, purché il periodo intercorso tra la data di consegna dei lavori e la data di denuncia di sinistro pervenuta alla Società, non sia superiore al numero dei mesi indicato nella scheda di polizza.

Per le attività non previste dal Decreto, la garanzia è sempre operante a condizione che:

- d. i lavori siano stati eseguiti e consegnati durante il periodo di validità del presente contratto e/o non oltre 6 (sei) mesi prima della data di effetto del presente contratto;
- e. i danni si siano verificati e siano stati denunciati alla Società in vigenza di contratto;
- f. il periodo intercorso tra la data di consegna dei lavori e la data di denuncia di sinistro pervenuta alla Società, non sia superiore al numero dei mesi indicato nella scheda di polizza.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza



ESCLUSIONI

1. **le richieste di risarcimento** pervenute all'Assicurato prima della data di effetto del presente contratto;
2. **i danni causati da** impianti, attrezzature o cose in genere, installati, riparati o sottoposti a manutenzione prima dell'entrata in vigore del contratto, salvo quanto previsto alle lettere b) e d) di questa estensione;
3. i danni agli **impianti, attrezzature o cose**, compresi i veicoli, installati, riparati o sottoposti a manutenzione;
4. i danni **da vizio o difetto originario** dei prodotti da chiunque fabbricati;
5. i danni **da inidoneità o uso improprio** degli impianti o delle cose installati;
6. i danni **da mancato o intempestivo** intervento di manutenzione;
7. **le spese** di sostituzione e di riparazione;
8. **le spese** sostenute in via stragiudiziale per ricerche e indagini necessarie ad accertare le cause del danno, che non siano state prima autorizzate dalla Società;

Restano escluse anche:

9. le operazioni eseguite dall'Assicurato in qualità di autoriparatore come da Legge n° 122 del 5 febbraio 1992 e s.m.i. (specificare come negli altri articoli citati o utilizzare sempre la sigla);
10. le attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili.

ART. R -Q PROPRIETÀ BENI IN LEASING



COSA SUCCEDDE IN CASO DI LEASING?

Assume la qualifica di Assicurato anche il proprietario di beni immobiliari e/o strumentali, oggetto di locazione finanziaria a favore dell'Assicurato utilizzatore ed impiegati nell'esercizio dell'attività dichiarata.

La Società salvaguarda il proprietario dei beni in leasing di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni causati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento materiale di cose, in seguito a sinistro verificatosi in relazione alla proprietà di detti beni.

A parziale deroga all'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" lettera A. punto 17, questa estensione comprende anche i danni dovuti a vizio di costruzione e/o produzione, fatto salvo il diritto di surroga da parte della Società nei confronti del costruttore e/o del produttore.

→ L'Assicurato utilizzatore, i suoi addetti e i subappaltatori sono considerati terzi.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

ART. RC-R SOCCORSO STRADALE

Di comune accordo tra le parti non viene applicato l'Art. RCT6 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" punti B.2 e B.5: l'Assicurato, infatti, a integrazione di quanto indicato in polizza, provvede anche al ripristino delle condizioni di viabilità stradale mediante la pulitura dell'area interessata da incidenti stradali e si serve del/i veicolo/i indicato/i nella scheda di polizza, adibito/i a uso speciale, provvisto/i di pianale. La garanzia è quindi operante anche per i danni ai veicoli di terzi rimorchiati, sollevati, caricati e scaricati tramite i sopraindicati mezzi di trasporto.

→ QUALI DANNI SONO ESCLUSI

- **Meccanici** di qualunque tipo al motore e agli altri meccanismi dei veicoli soccorsi, purché non conseguenti agli urti esterni verificatisi durante le operazioni di soccorso;
- **alle cose e/o agli animali trasportati** sui veicoli soccorsi;
- **da incendio e furto**;
- **rientranti nell'ambito dei rischi soggetti all'obbligo di assicurazione** a norma della legge 24/12/1969 n. 990 e successive modifiche;
- **resi necessari in conseguenza** delle operazioni di agganciamento o di sganciamento dei veicoli soccorsi;
- **causati dall'utilizzo di mezzi di trasporto** diversi da quelli elencati e descritti in polizza.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. RCT4 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

→ La garanzia vale per i danni che avvengono in tutti i Paesi Europei, ed è estesa al mondo intero in caso di:

- viaggi per trattativa d'affari;
- partecipazione a congressi, mostre, esposizioni.

ART. RCT5 CALCOLO DEL PREMIO - ANTICIPAZIONE E REGOLAZIONE

Il premio relativo alla Sezione di responsabilità civile viene definito in base all'ammontare del fatturato così come riportato sulla scheda di polizza.

→ FATTURATO SUPERIORE A EURO 2.000.000

In caso di fatturato superiore a 2.000.000 euro il premio riportato sulla scheda di polizza si deve intendere come premio minimo anticipato soggetto a regolazione.

COMUNICAZIONI E REGOLAZIONE

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società l'importo aggiornato del fatturato. Le eventuali differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, resta fermo il diritto per la Società di agire giudizialmente per il recupero del maggior premio.

**FATTURATO NON SUPERIORE A EURO 2.000.000**

Nel caso di fatturato riportato sulla scheda di polizza non superiore a 2.000.000 euro, il premio non è soggetto a regolazione.

COMUNICAZIONI E CALCOLO DEL NUOVO PREMIO

Alla fine di ciascuna annualità assicurativa, qualora l'importo del fatturato risulti aumentato in misura superiore al 25% rispetto a quello riportato sulla scheda di polizza, il contraente deve fornire per iscritto alla Società tale importo di fatturato aggiornato e la Società provvede al calcolo del nuovo premio da corrispondere. In caso di sinistro la Società risponderà del danno nella proporzione esistente tra l'importo del fatturato riportato sulla scheda di polizza, maggiorato del 25%, e l'importo del fatturato così come disponibile alla data di inizio della annualità assicurativa in corso al momento del sinistro stesso.

**VERIFICHE E CONTROLLI**

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari.

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. RCT6 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T)

A seguire sono elencate le limitazioni e le esclusioni dall'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi descritta in questa Sezione.

LIMITAZIONI**A. SONO ESCLUSI I DANNI CAUSATI DA O DOVUTI A:**

1. **asbesto:** assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
 - ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
2. **atti di guerra** dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
3. **esplosivi:** detenzione e/o impiego;
4. **armi da fuoco:** detenzione e/o impiego - salvo quanto previsto all'Art. RCT1 "Oggetto della garanzia" lettera p.;
5. **difetto originario** delle cose vendute, consegnate o somministrate;
6. **emissione** di onde e/o di campi elettromagnetici;
7. **furto, smarrimento ed errata consegna;**
8. **impianti o installazioni in mare** non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore"); nonché condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");
9. **impiego di veicoli** a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
10. **incarichi assunti** da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni;
11. **interruzioni o sospensioni** totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali,

- agricole o di servizi;
12. **inquinamento** dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
 13. **lavori di manutenzione straordinaria**, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto all'Art.RCT1 "Oggetto della garanzia" lettere k. e m.;
 14. **operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera**, se non avvenuti e manifestatisi durante l'esecuzione dei lavori;
 15. **opere e/o installazioni in genere** dopo l'ultimazione dei lavori;
per le opere a esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 (trenta) giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e/o aperta al pubblico;
 16. **direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da:**
 - atto doloso condotto per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
 - accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;**Sono esclusi anche i danni:**
 - a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
 - causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
 17. prodotti o cose in genere dopo la loro consegna a terzi;
 18. **proprietà e/o circolazione di veicoli** a motore su strade pubbliche o su aree a esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
 19. **proprietà e/o conduzione** di fabbricati o immobili in genere diversi da quelli impiegati nello svolgimento dell'attività dichiarata;
 20. **proprietà e/o uso** di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di natanti a motore;
 21. **proprietà e/o conduzione** di aeromobili, droni e apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'Art. 743 del Codice della Navigazione;
 22. **proprietà e/o uso di teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili;**
 23. **responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato** e non derivategli direttamente dalla legge;
 24. **rischi aeronautici** in genere, salvo che si tratti di attività collaterali non direttamente collegate al traffico aereo che si svolgono presso e/o all'interno degli aeroporti, purché non in aree appositamente predisposte per l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili; si intendono comunque sempre esclusi i danni subiti dagli aeromobili;
 25. **subappaltatori** per lavori eseguiti per conto dell'Assicurato;
 26. **eventi catastrofali:** terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
 27. **trapianti** di organi umani e/o impiego di sostanze biologiche di origine umana;
 28. **TSE** (encefalopatie spongiformi trasmissibili), influenza aviaria, alcool, tabacco;
 29. **umidità, stillicidio** e, in genere, insalubrità dei locali in cui viene svolta l'attività dichiarata;
 30. **utilizzo di organismi geneticamente modificati** e/o di prodotti che li contengono (O.G.M.).

ESCLUSIONI

**B. SONO ESCLUSI I DANNI ALLE COSE DI TERZI:**

1. **derivanti da incendio, esplosione o scoppio** di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
2. **che l'Assicurato detenga o possieda** a qualsiasi titolo;
3. trovantisi in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi;
4. **oggetto di lavorazione**, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori stessi;
5. **oggetto di movimentazione**, sollevamento, carico e scarico, trasporto;
6. **di cui l'Assicurato debba rispondere** ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
7. **da vibrazioni, assestamento, franamento**, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;

**C. DANNI CAUSATI:**

1. **alle condutture e/o** agli impianti sotterranei o subacquei;
2. **ai mezzi di trasporto** sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché alle cose su di essi caricate o trasportate;

**D. DANNI CONSISTENTI IN:**

- **risarcimenti a carattere punitivo**, esemplare (punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;

**E. DANNI VERIFICATISI:**

- **in occasione di** trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

**F. DANNI CHE DERIVINO:**

- naturalmente **da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati** determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata.

NOTA BENE:**La Società non è tenuta:**

- a prestare la copertura;
- indennizzare sinistri;
- a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza;

se tale copertura, indennizzo o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

ART. RCT7 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI**NON SONO CONSIDERATI TERZI:**

- a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- b. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con

- loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una **persona giuridica**;
- c. le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate all'Assicurato o al Contraente (Art. 2359 Codice Civile e Legge 216 del 1974), nonché i loro amministratori;
 - d. gli addetti dell'Assicurato che subiscano il danno durante di lavoro o servizio;
 - e. tutte le altre persone diverse da quelle indicate alla lettera d. del presente articolo che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno durante la loro partecipazione manuale all'attività dichiarata, compresi i Subappaltatori.

ART. RCT8 FRANCHIGIA PER DANNI A COSE

La garanzia è prestata previa detrazione dell'importo minimo, per ogni sinistro che comporti danni a cose, indicato nella scheda di polizza anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni di polizza.

Qualora alcune condizioni di polizza prevedano franchigie o scoperti, di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

ART. RCT9 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

I limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti sono quelli indicati nella scheda di polizza.

ART. RCT10 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Nel caso l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale Assicurato stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento **resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.**

ART. RCT11 MASSIMALE ASSICURATO AGGREGATO PER SINISTRO

Nel caso di sinistri che coinvolgano contemporaneamente la Sezione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e la Sezione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), se attivata, **la Società non risponderà comunque per una somma superiore al massimale per sinistro previsto per la Sezione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).**

ESTENSIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Questa estensione è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza e corrisposto il relativo Premio.

1 - COSA È ASSICURATO

ART. RC01 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE



QUALI DANNI SONO COPERTI

La Società tiene indenne l'Assicurato, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile:

1. ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese),
2. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro,
3. di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

L'Assicurato deve essere in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.

Limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari e i soci sono equiparati ai dipendenti.

La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e/o di surroga intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS.

L'assicurazione opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza, e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda di polizza.



ESCLUSIONI

Eventuali azioni di regresso e/o di surroga intraprese da Enti diversi da quelli sopra citati, non rientrano nella presente garanzia.

NOTA BENE:

Per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per ciascun soggetto infortunato o deceduto, dell'importo indicato nella scheda di polizza.

ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL

L'assicurazione RCO si intende valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.

Ad esempio nel caso di errato inquadramento da parte del datore di lavoro delle mansioni del dipendente

2 - GARANZIA AGGIUNTIVA CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare la seguente garanzia, abbinandola alle altre garanzie comprese nella presente Sezione a fronte di un aumento del premio.

La garanzia sarà valida solo se espressamente richiamata in polizza e ne sia stato pagato il relativo premio.

ART. RCO2 MALATTIE PROFESSIONALI

A parziale deroga all'Art. RCO4 "Esclusioni e limitazioni: Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro", lettera F., la garanzia è estesa alle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124 del 30/6/1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. 9 giugno 1975 n° 482 e successive modifiche e di quelle ritenute tali dalla Magistratura.



La garanzia vale se:

1. le malattie si manifestano per la prima volta in data posteriore a quella di inizio della polizza
2. e in conseguenza di fatti colposi originatisi durante il periodo dell'assicurazione e/o nei sei mesi precedenti alla data di effetto del contratto, sempreché vengano denunciati alla Società in corso di contratto.

Per le malattie professionali, il massimale indicato in polizza rappresenta l'esborso massimo della Società per ogni tipo di malattia professionale, qualunque sia il numero dei danneggiati e per anno assicurativo.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare immediatamente alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante in garanzia e di far tempestivamente seguire le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.



ESCLUSIONI

- **asbestosi**, silicosi, ipoacusie conclamate;
- **sindrome da immunodeficienza** acquisita;

- **malattie professionali** provocate da comportamenti vessatori quali le discriminazioni e le molestie in genere posti in essere da colleghi o superiori per emarginare persone o gruppi di persone dal lavoro (mobbing).

L'assicurazione inoltre non vale per:

- i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;
- le malattie professionali conseguenti a intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge o alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omissioni nelle riparazioni o negli adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni sino al momento in cui l'Assicurato, per porre rimedio alla situazione, intraprenda accorgimenti ragionevolmente idonei a evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze;
- le malattie professionali che si manifestano dopo i mesi indicati nella scheda tecnica dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. RCO3 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

La garanzia vale per il mondo intero.

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. RCO4 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO

LIMITAZIONI

A. SONO ESCLUSI I DANNI DERIVANTI DA:

1. **l'incarico assunto** da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
2. **la detenzione o impiego di esplosivi e di armi da fuoco** (salvo quanto previsto all'Art.RCT1 "Oggetto della garanzia" lettera p. relativamente al servizio di vigilanza);
3. **da asbesto**, quali estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; nonché da uso di prodotti fatti in tutto o in parte di asbesto;
4. **trapianto** di organi umani, impiego di sostanze biologiche di origine umana;
5. **violazione** di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
6. **qualsiasi attività relativa a impianti o installazioni in mare** non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore"); nonché da condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché dai cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");
7. **atti di guerra dichiarata o non**, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
8. **umidità, stillicidio e, in genere, insalubrità dei locali**;
9. **organismi geneticamente modificati (O.G.M.)** limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica.

ESCLUSIONI

**B. SONO ESCLUSI I DANNI VERIFICATISI:**

- in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

**C. SONO ESCLUSI I DANNI CAUSATI DA:**

1. impianti di trasporto a fune come teleferiche, funicolari e simili;
2. TSE (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili), alcool, tabacco;
3. campi elettromagnetici;

**D. SONO ESCLUSI I DANNI RELATIVI A:**

- casi di encefalite spongiforme o sindromi affini;

**E. SONO ESCLUSI I DANNI CONSISTENTI IN:**

- risarcimenti a carattere punitivo, esemplare (punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;

**F. SONO ESCLUSI I DANNI CONSEGUENTI A:**

- malattie professionali.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ DEI FABBRICATI

QUANDO SEI RESPONSABILE PER IL TUO FABBRICATO

Ci sono casi in cui il fabbricato in cui si svolge un'attività provoca un danno a terzi.

Le garanzie che trovi illustrate nella presente Sezione servono a tutelare il tuo patrimonio in caso di possibili danni provocati a terzi e conseguenti richieste di risarcimento.

1 - COSA È ASSICURATO

ART. RCF1 OGGETTO DELLA GARANZIA



QUALI DANNI SONO COPERTI

La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente causati a terzi per:

1. morte e lesioni personali;
2. distruzione o deterioramento materiale di cose;

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà del Fabbricato ed alla conduzione delle eventuali parti comuni a esso riferite/collegate, inclusi:

- giardini con piante (compresi alberi ad alto fusto);
- aree private esterne non equiparabili a strade a uso pubblico;
- recinzioni, porte e cancelli anche azionati elettronicamente;
- impianti tecnici fissi a servizio dei fabbricati o dei locali compresi ascensori o montacarichi;
- attrezzature fisse sportive e/o ludiche;
- antenne o parabole radio telericeventi (centralizzate o non).

Il Fabbricato di proprietà dell'Assicurato può essere utilizzato dall'Assicurato stesso o locato a terzi, purché destinato all'attività indicata nella scheda di polizza.

L'assicurazione opera sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza, e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda di polizza.

ESEMPI

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assicurazione comprende, con riferimento ai fabbricati o ai locali riferiti all'ubicazione, i danni derivanti da:

- a. tardiva o mancata rimozione di neve o ghiaccio da tetti, marciapiedi, cortili;
- b. esecuzione, da parte degli addetti dell'Assicurato, di lavori di ordinaria manutenzione e pulizia;
- c. committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per la committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dal D.Lgs. 81/08 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni), la garanzia opera **a condizione che l'Assicurato abbia** designato il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, in conformità a quanto disposto dal Decreto stesso, e si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, purché dall'evento siano derivati la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

ESTENSIONI

L'assicurazione si intende estesa al fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

NOTA BENE:**Quando il fabbricato è un condominio**

1. Nel caso in cui l'assicurazione venga stipulata da un condominio per l'intera proprietà:
 - a. si intendono considerati terzi i singoli condomini, nonché i loro familiari e dipendenti;
 - b. ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri e verso la proprietà comune.
2. Nel caso in cui l'assicurazione venga stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà:
 - a. sono comprese sia la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, che la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune;
 - b. escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

ART. RCF2 AZIONI DI RIVALSA

L'assicurazione vale anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS a causa di infortunio subito da un terzo.

**ESCLUSIONI**

Si precisa che eventuali **azioni di regresso e/o di surroga** esperite da enti diversi da quelli sopra indicati, non rientrano in questa assicurazione.

2 - GARANZIE AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO

Il Contraente può scegliere di acquistare uno o più delle seguenti garanzie a fronte di un aumento del premio. Le garanzie indicate in questa Sezione possono essere acquistate indipendentemente l'una dall'altra. Ogni garanzia sarà valida solo se espressamente richiamata in polizza e ne sia stato pagato il premio.

ART. RF-A DANNI DA INCENDIO

A parziale deroga dell'Art.RCF6 "Esclusioni e limitazioni" - lettera B. punto 1., l'assicurazione comprende i danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

**ESCLUSIONI**

Si intendono comunque esclusi i danni ai fabbricati e/o locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

NOTA BENE:

Saranno considerati un unico sinistro i danni da incendio, esplosione e scoppio, dovuti ad una stessa causa iniziale, che si sviluppino per propagazione delle fiamme.

Qualora i danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio risultino garantiti alla partita assicurata "Ricorso Terzi" della polizza incendio contratta dall'Assicurato, questa garanzia interverrà per la parte di danno eccedente tale copertura, fermi in ogni caso il limite di indennizzo previsto nella scheda di polizza.

ART. RF-B DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'Art. RCF6 "Esclusioni e limitazioni" lettera A. punto 8., l'assicurazione comprende i danni, cagionati a terzi:

- per morte o lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose,
- conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo,
- congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso e accidentale.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

ART. RF-C DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

A parziale deroga dell'Art. RCF6 "Esclusioni e limitazioni" lettera A. punto 9., l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **purché conseguenti a un sinistro indennizzabile a termini di questa Sezione di polizza.**

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

ART. RF-D DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUA E RIGURGITO FOGNATURE

A parziale deroga dell'Art. RCF6 "Esclusioni e limitazioni" lettera A. punto 17., l'assicurazione copre per i danni cagionati a terzi:

- da spargimento di acqua e rigurgito di fognature;
- **conseguenti a rottura accidentale** degli impianti posti al servizio del fabbricato indicato nella scheda di polizza, come condutture, impianti idrici, di condizionamento, di riscaldamento;
- anche causati dal gelo.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

ART. RF-E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SVOLTI "IN ECONOMIA "

A parziale deroga dell'Art. RCF6 "Esclusioni e limitazioni" lettera A. punto 10., l'assicurazione comprende i danni causati a terzi:

- durante l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati indicati in polizza;
- inclusi tra questi l'ampliamento, la costruzione a nuovo e il ripristino di padiglioni, capannoni ed edifici vari;

purché si tratti di lavori effettuati "in economia" dall'Assicurato o dai suoi addetti.

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	indicati in polizza

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. RCF3 AMBITO VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

ART. RCF4 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale Assicurato stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento **resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.**

ART. RCF5 CALCOLO DEL PREMIO

Relativamente alle garanzie previste dalla presente Sezione, il premio è convenuto sulla base del valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato, così come dichiarato dal Contraente ed indicato nella scheda di polizza.

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. RCF6 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

A seguire sono elencate le limitazioni/esclusioni dall'assicurazione di Responsabilità Civile Fabbricati descritta in questa Sezione.

LIMITAZIONI



A. SONO ESCLUSI I DANNI CAUSATI DA O DOVUTI A:

1. **asbesto:** assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
 - ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
2. **atti di guerra** dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.
3. **esplosivi:** detenzione e/o impiego;
4. **emissione** di onde e/o di campi elettromagnetici;
5. furto, smarrimento, errata consegna;
6. **impianti o installazioni in mare** non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore"); nonché condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");
7. **incarico assunto** da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni;
8. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e

- corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
9. **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività** industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
 10. **lavori** di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto all'Art.RCF1 "Oggetto della garanzia", al punto c.;
 11. **operazioni di riparazione**, manutenzione e posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori;
 12. **opere e/o** installazione in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
 13. **danni direttamente o indirettamente causati da:**
 - atto doloso condotto per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
 - accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica.

Sono esclusi inoltre i danni:

 - a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
 - causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
 14. **proprietà e circolazione di veicoli** a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
 15. **proprietà o uso di natanti** a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di natanti a motore, di aeromobili, droni;
 16. **responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato** e non derivanti direttamente dalla legge;
 17. **spargimento di acque** o rigurgito di fogne;
 18. **impianti di trasporto:** proprietà e/o uso teleferiche, funicolari e altri impianti di trasporto a fune e simili;
 19. **terremoti, inondazioni, alluvioni** ed eruzioni vulcaniche;
 20. **umidità, stillicidio** ed insalubrità dei locali in genere;
 21. **dall'esercizio**, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi **di attività** industriali, artigianali, commerciali, professionali, artistiche, di servizi, personali dell'Assicurato, degli inquilini, dei condomini o loro familiari.

ESCLUSIONI



B. SONO ESCLUSI I DANNI ALLE COSE:

1. **altrui, derivanti da** incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
2. **altrui, che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;**
3. **altrui, poste in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio**, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi;
4. **oggetto di lavorazione**, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori stessi;
5. **oggetto di movimentazione**, sollevamento, carico e scarico;
6. **di cui l'Assicurato debba rispondere** ai sensi degli Artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
7. **da vibrazioni, assestamento, franamento**, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;

C. DANNI CAUSATI:

- **danni cagionati alle condutture e/o** agli impianti sotterranei o subacquei, nonché quelli a essi

conseguenti;

D. DANNI CONSISTENTI IN:

- **risarcimenti a carattere punitivo** (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;

E. DANNI VERIFICATISI:

- **in occasione di** trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

NOTA BENE:

La Società non è tenuta:

- a prestare la copertura;
- indennizzare sinistri;
- a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza;

se tale copertura, indennizzo o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.

ART. RCF7 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI



NON SONO CONSIDERATI TERZI:

- a. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia";
- b. il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;
- c. le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate all'Assicurato o al Contraente (Art. 2359 Codice Civile e Legge 216 del 1974), nonché i loro amministratori;
- d. gli addetti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
- e. tutte le persone diverse da quelle indicate alla lettera d, che indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, fatto salvo quanto previsto dall'Art. RCF1 "Oggetto della garanzia", comma c.

ART. RCF8 FRANCHIGIA PER DANNI A COSE

La garanzia è prestata previa detrazione dell'importo minimo, per ogni sinistro che comporti danni a cose, indicato nella scheda di polizza, anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni di polizza.

NOTA BENE:

Qualora alcune condizioni di polizza prevedano franchigie o scoperti, di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.

ART. RCF9 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

L'assicurazione viene prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

QUANDO IL PRODOTTO HA O DÀ PROBLEMI

Ci sono casi in cui i nostri prodotti hanno qualcosa che non va: un difetto di produzione o di funzionamento, subiscono un sinistro, causano un danno...

Le garanzie che trovi illustrate nella presente Sezione servono a garantirti una protezione da questi rischi.

1 - COSA E' ASSICURATO

ART. RCP1 OGGETTO DELLA GARANZIA



QUALI DANNI SONO COPERTI

La Società garantisce l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare quando civilmente responsabile ai sensi di legge dei danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti nella Scheda Tecnica di polizza:

- anche venduti o distribuiti dall'Assicurato;
- per i quali lo stesso rivesta in Italia la qualifica di produttore (secondo quanto specificato nel questionario Responsabilità Civile Prodotti allegato al contratto, di cui ne forma parte integrante);
- dopo la loro consegna a terzi;
- per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose diverse dai prodotti difettosi sopra indicati.

Le garanzie sono prestate nel limite del massimale assicurato, fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicate nella Scheda Tecnica di polizza.



QUALI EVENTI SONO COPERTI

Danni causati da:

1. errata progettazione o concezione;
2. difetti di imballaggio e confezionamento;
3. carenza, omissioni, errori nelle istruzioni d'uso o di manutenzione;
4. errata o difettosa conservazione. Dal momento che in questo caso il sinistro è indennizzabile anche dalla garanzia prevista dall'Art. RCT3 "Garanzie complementari sempre operanti - Responsabilità Civile verso Terzi - J. Smercio prodotti" (vedi la Sezione "Responsabilità Civile verso Terzi"), si conviene che i **massimali e i limiti di indennizzo/risarcimento previsti dalle due garanzie non saranno cumulabili tra loro ma verranno applicati quelli più favorevoli all'Assicurato.**

L'assicurazione comprende inoltre, fino al limite indicato nella Scheda Tecnica di Polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione di polizza.

2 - GARANZIE AGGIUNTIVE CON AUMENTO DEL PREMIO

ART. RP-A CONTAMINAZIONE DOLOSA

ESTENSIONI: RITIRO PRODOTTI

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. RCP22 "Limitazioni" - punto 12, l'Estensione Ritiro Prodotti diretto comprende anche le spese per le operazioni di ritiro dei prodotti descritti in polizza dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti compiute da chiunque, compresi i prestatori di lavoro dell'Assicurato.



Questa estensione della garanzia viene prestata nel limite del massimale Ritiro Prodotti indicato nella Scheda Tecnica di polizza, che rappresenta la massima esposizione della Società:

- **per più sinistri** verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
- **per più operazioni di ritiro**, in qualunque periodo compiute, anche se relative a più prodotti;
- **per ogni singola operazione** di ritiro che si protragga oltre il periodo di assicurazione.

NOTA BENE:

Questa estensione della garanzia è prestata previa **applicazione, per ogni sinistro, di uno scoperto pari al 10% delle spese rimborsabili, con il minimo dell'importo indicato nella Scheda Tecnica di polizza.**

ART. RP-B DANNI A IMMOBILI O MANUFATTI CON COMPONENTI IN POLIZZA

ESTENSIONI: REALIZZAZIONI CON PRODOTTI DESCRITTI IN POLIZZA

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCP6 "Limitazioni: spese e danni" - punto 10, si intendono compresi nella garanzia i danneggiamenti a immobili o manufatti costruiti in tutto o in parte con i prodotti descritti in polizza.

La garanzia vale esclusivamente per il caso di crollo totale o parziale o di gravi difetti che incidano sulla stabilità dell'opera.

Sono escluse le spese di sostituzione e di riparazione del prodotto che ha causato il danno e di tutti gli altri prodotti analoghi fabbricati dall'Assicurato nonché il loro controvalore.

NOTA BENE:

Questa estensione della garanzia è prestata fino al limite di indennizzo previsto nella Scheda Tecnica di polizza; e prevede, in caso di danni verificatisi:

- a. in USA e Canada, **l'applicazione di uno scoperto, con il minimo e il massimo indicati nell'Art. RCP10 "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie" e riportati nella Scheda Tecnica di polizza;**
- b. nel Mondo intero (esclusi USA e Canada) **l'applicazione di uno scoperto con il minimo riportato nella Scheda Tecnica di polizza.**

ART. RP-C DANNI AL PRODOTTO CONTENUTO

ESTENSIONI: COMPONENTI CON PRODOTTI IN POLIZZA

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCP6 "Limitazioni: spese e danni" - punto 13, l'assicurazione comprende i danni a cose di terzi contenute nei prodotti assicurati e dagli stessi cagionati.

NOTA BENE:

La garanzia è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo previsto nella Scheda Tecnica di polizza e prevede, in caso di danni verificatisi:

- a. in USA e Canada, l'applicazione di uno **scoperto con il minimo e il massimo indicati nell'Art. RCP9 "Limiti di risarcimento" e riportati nella Scheda Tecnica di polizza;**
- b. nel Mondo intero (esclusi USA e Canada), l'applicazione di uno **scoperto con il minimo riportato nella Scheda Tecnica di polizza.**

ART. RP-D DANNI AL PRODOTTO FINITO**ESTENSIONI: INTERAZIONE FRA COMPONENTI**

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCP6 "Limitazioni: spese e danni" - punto 14, l'assicurazione comprende i danni che i prodotti assicurati provochino ad altro componente o al prodotto finito, in quanto componenti fisicamente scindibili o non scindibili di altri prodotti.

NOTA BENE:

La garanzia è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo previsto nella Scheda Tecnica di polizza e prevede, in caso di danni verificatisi:

- a. in USA e Canada, l'applicazione di uno **scoperto con il minimo e il massimo indicati nell'Art. RCP10 "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie" e riportati nella Scheda Tecnica di polizza;**
- b. nel Mondo intero (esclusi USA e Canada), l'applicazione di uno **scoperto con il minimo riportato nella Scheda Tecnica di polizza.**

ART. RP-E DANNI DA MANCATA GERMINAZIONE SEMENTI**ESTENSIONI: SEMENTI**

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCP6 "Limitazioni: spese e danni" - punto 20, l'assicurazione comprende i danni a terzi derivanti da insufficiente o mancata germinazione delle sementi.

NOTA BENE:

La garanzia è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo previsto nella Scheda Tecnica di polizza e prevede, in caso di danni verificatisi:

- a. in USA e Canada, l'applicazione di uno **scoperto con il minimo e il massimo indicati nell'Art. RCP10 "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie" e riportati nella Scheda Tecnica di polizza;**
- b. nel Mondo intero (esclusi USA e Canada), l'applicazione di uno **scoperto con il minimo riportato nella Scheda Tecnica di Polizza.**

ART. RP-F DANNI DA INCENDIO**ESTENSIONI: ROTTURA ACCIDENTALE**

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCP6 "Limitazioni: spese e danni" - punto 9, l'assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti da:

- mancato funzionamento degli apparecchi e impianti antincendio;
- errata rilevazione e/o segnalazione di allarme.

Questo quando i danni siano conseguenti a rottura accidentale del prodotto assicurato descritto in polizza, non imputabile a difetto di manutenzione.

NOTA BENE:

La garanzia è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo previsto nella scheda Tecnica di polizza e prevede, in caso di danni verificatisi:

- a. in USA e Canada, l'applicazione di uno **scoperto con il minimo e il massimo indicati nell'Art. RCP10 "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie" e riportati nella Scheda Tecnica di polizza;**
- b. nel Mondo intero (esclusi USA e Canada), l'applicazione di uno **scoperto con il minimo riportato nella Scheda Tecnica di polizza.**

ART. RP-G DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

ESTENSIONI: SOSTANZE FUORIUSCITE

A parziale deroga di quanto previsto dalle all'Art. RCP6 "Limitazioni: spese e danni" - punto 19, l'assicurazione è estesa:

- ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento materiale di cose
- provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura dei prodotti descritti in polizza
- sempre che tale rottura non sia imputabile a difetti di manutenzione.

 **L'estensione di copertura è limitata ai danni da inquinamento accidentale.**

Copertura	Limite di indennizzo indicato in polizza
Franchigia / Scoperto	Indicati in polizza

NOTA BENE:

La presente clausola non è operante per i danni verificatisi in USA e Canada.

ART. RP-H DANNI DA MANCATA O ANORMALE PRODUZIONE DEL FREDDO

ESTENSIONI: DANNI DA FREDDO

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. RCP6 "Limitazioni: spese e danni" - punto 8, l'assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti dalla mancata o anormale produzione del freddo causata dai prodotti assicurati.

NOTA BENE:

La garanzia è prestata fino a concorrenza del limite di indennizzo previsto nella Scheda Tecnica di polizza e prevede, in caso di danni verificatisi:

- a. in USA e Canada, l'applicazione di uno **scoperto con il minimo e il massimo indicati nell'Art. RCP10 "Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie" e riportati nella Scheda Tecnica di polizza;**
- b. nel Mondo intero (esclusi USA e Canada), l'applicazione di uno **scoperto con il minimo riportato nella Scheda Tecnica di polizza.**

ART. RP-I PRODOTTI CONSEGNATI OLTRE I 5 ANNI DALL'INIZIO DELL'ASSICURAZIONE

ESTENSIONI: RISARCIMENTI OLTRE TERMINE

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. RCP2 "Validità temporale della garanzia", l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, indipendentemente dalla data di consegna a terzi dei prodotti assicurati.



OBBLIGHI DELL'ASSICURATO:

L'Assicurato dichiara di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

Questa dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto.

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. RCP2 VALIDITÀ TEMPORALE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, **a condizione che i prodotti assicurati siano stati consegnati a terzi non oltre 5 anni prima dell'inizio della presente assicurazione.**

La garanzia è operante anche nell'eventualità che la presente polizza ne sostituisca un'altra in corso con la Società per lo stesso rischio, senza soluzione di continuità: **ciò a condizione che i prodotti assicurati siano stati consegnati a terzi non oltre 5 anni prima dell'inizio della polizza sostituita.**



OBBLIGHI DELL'ASSICURATO:

L'Assicurato dichiara di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

Questa dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto.

NOTA BENE:

Le richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto ("sinistro in serie"), anche se presentate in tempi successivi e dopo la cessazione dell'assicurazione, sono considerate tutte presentate alla data della prima richiesta, purché avvenute nel periodo di efficacia dell'assicurazione.

La portata della garanzia assicurativa, relativa ad un danno in serie, è regolamentata dalle Condizioni Contrattuali in vigore al momento in cui sia avvenuto il primo evento dannoso di una serie.

Per primo evento dannoso si intende la prima richiesta di risarcimento ricevuta per la prima volta dall'Assicurato durante la validità della presente polizza.

Le richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto (sinistro in serie), anche se presentate in tempi successivi e dopo la cessazione dell'assicurazione, sono considerate tutte presentate alla data della prima richiesta, purché avvenute nel periodo di efficacia dell'assicurazione.

ART. RCP3 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i prodotti, per i quali l'Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore, consegnati in tutto il mondo (esclusi USA e Canada) e per i danni ovunque verificatisi.

Qualora la copertura assicurativa sia estesa a Usa e Canada, la garanzia opera solo per i sinistri relativi i prodotti consegnati in questi Paesi nel periodo di efficacia della presente assicurazione.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO:

Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare alla Società se il fatturato relativo ai prodotti esportati negli USA e Canada superi la percentuale del 40% rispetto al totale.

In questo caso la Società potrà recedere dal contratto alla prima scadenza annuale successiva alla suddetta comunicazione, mediante lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni.

ART. RCP4 CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Se l'Assicurato dichiara nel questionario assuntivo di essere in possesso di almeno una delle certificazioni volontarie rilasciate da ente accreditato a norma di legge, la Società concede uno sconto del premio di tariffa.

NOTA BENE:

Lo sconto sarà annullato qualora la certificazione non venga rinnovata.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO:

L'Assicurato deve:

- 1. comunicare alla Società le eventuali modifiche rispetto a quanto dichiarato nel questionario, entro il termine di 60 giorni dalla data in cui si è verificata la circostanza;**
- 2. pagare l'integrazione di premio, con effetto dal giorno in cui è venuto meno il diritto allo sconto.**

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi si applicherà quanto previsto dall'Art. 1898 del Codice Civile.

ART. RCP5 CALCOLO DEL PREMIO - ANTICIPAZIONE E REGOLAZIONE

Il premio relativo alla Sezione di responsabilità civile prodotti è calcolato, in tutto o in parte, in base all'ammontare del/i fatturato/i relativo/i ai prodotti assicurati dichiarati in polizza.

COME VIENE CALCOLATO IL PREMIO

All'inizio del periodo di assicurazione il premio viene anticipato, in via provvisoria, come acconto in base all'ammontare del/i fatturato/i dichiarato/i all'inizio del periodo di assicurazione. L'acconto di premio non può essere inferiore al premio minimo indicato nella Scheda Tecnica di polizza.

REGOLAZIONE DEL PREMIO

Alla fine di ciascun periodo di assicurazione, in base all'ammontare del fatturato iniziale avremo:

FATTURATO SUPERIORE A EURO 2.000.000

In caso di fatturato superiore a 2.000.000 euro il premio riportato sulla scheda di polizza si deve intendere come premio minimo anticipato soggetto a regolazione.

COMUNICAZIONI E REGOLAZIONE

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società l'importo aggiornato del/i fatturato/i relativo/i ai prodotti assicurati dichiarati in polizza. Le eventuali differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, resta fermo il diritto per la Società di agire giudizialmente per il recupero del maggior premio.

FATTURATO NON SUPERIORE A EURO 2.000.000

Nel caso di fatturato riportato sulla scheda di polizza non superiore a 2.000.000 euro, il premio non è soggetto a regolazione.

COMUNICAZIONI E CALCOLO DEL NUOVO PREMIO

Alla fine di ciascuna annualità assicurativa, qualora l'importo del/i fatturato/i relativo/i ai prodotti assicurati dichiarati in polizza risulti aumentato in misura superiore al 25% rispetto a quello riportato sulla scheda di polizza, il contraente deve fornire per iscritto alla Società tale importo aggiornato e la Società provvede al calcolo del nuovo premio da corrispondere. In caso di sinistro la Società risponderà del danno nella proporzione

esistente tra l'importo del/i fatturato/i relativo/i ai prodotti assicurati riportato sulla scheda di polizza, maggiorato del 25%, e l'importo del/i fatturato/i relativo/i ai prodotti assicurati così come disponibile alla data di inizio della annualità assicurativa in corso al momento del sinistro stesso.



VERIFICHE E CONTROLLI

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari.

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. RCP6 LIMITAZIONI: SPESE E DANNI



QUALI SPESE?

La garanzia non opera per:

1. Le spese di **rimpiazzo del prodotto difettoso** o di sue parti, le spese di riparazione e l'importo pari al controvalore del prodotto;
2. spese e oneri per il **ritiro dal mercato** e/o il richiamo di qualsiasi prodotto;
3. le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini **volte ad accertare le cause** del danno, salvo che dette ricerche e indagini siano state autorizzate dalla Società;
4. le spese da chiunque sostenute per **prove, analisi, controlli, verifiche del prodotto** per accertarne la sicurezza e per la necessaria informazione al possessore od al detentore a qualsiasi titolo del prodotto.

QUALI DANNI?

La garanzia non opera per:

Azioni, prodotti:

5. danni derivanti da **responsabilità volontariamente assunte** dall'Assicurato e non derivantigli dalla legge;
6. i danni imputabili all'Assicurato **nella sua qualità di installatore**;
7. i danni consistenti in **risarcimenti a carattere punitivo** (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio.
8. i danni derivanti da **mancata o anormale produzione del freddo**;
9. i danni da incendio e furto derivanti da **mancato funzionamento degli apparecchi e impianti antincendio e antifurto** e da errata rilevazione e/o segnalazione di allarme;
10. **i danneggiamenti agli immobili e ai manufatti costruiti in tutto o in parte con i prodotti assicurati**;
11. **i danneggiamenti fisici alle cose trattate con i prodotti assicurati**, quali vernici, smalti, pitture, inchiostri, colori, stucchi, detergenti, anticongelanti, lubrificanti non direttamente causati da tali prodotti;
12. **i danni al prodotto trattato** o comunque lavorato per conto terzi;
13. i danni direttamente provocati **dal prodotto Assicurato al prodotto nello stesso eventualmente contenuto**;
14. i danni che i prodotti assicurati, quali **componenti di altri prodotti**, provochino agli altri prodotti o al prodotto finito;
15. i danni causati da **prototipi**;
16. i danni da **violazione di brevetti o marchi**;
17. i danni direttamente riconducibili alla **intenzionale mancata osservanza** di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
18. i danni relativi alla fabbricazione, riparazione, assistenza e vendita di **aeromobili, missili** e simili, comprese e loro parti.



Chimica e fisica, tossicità, inquinanti

19. Danni conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a **interruzione, impoverimento o deviazione** di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
20. i danni derivanti da **mancata o insufficiente germinazione delle sementi**;
21. i danni derivanti da **tabacco** o prodotti contenenti tabacco; da urea formaleide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo;
22. i danni derivanti da **prodotti di origine organica umana** o riconducibili al virus dell'HIV, nonché i danni da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) come, a titolo esemplificativo, l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
23. i danni derivanti da alterazioni inerenti a **funghi, muffe, fermenti, spore o biocontaminanti in genere**;
24. i danni provocati da sostanze o organismi **geneticamente modificati**, limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
25. i danni derivati da **ingegneria genetica o bioingegneria**;
26. i danni causati da o dovuti ad **assorbimento e/o contaminazione** con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di **asbesto** puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
 - ad attività di **estrazione, manipolazione, lavorazione**, vendita, distribuzione e/o stoccaggio **dell'asbesto** stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente chimica e fisica, inquinante di asbesto;
 - all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
27. i danni derivanti dalla generazione di **campi od onde elettromagnetiche** da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianti;
28. i danni verificatisi in connessione con fenomeni di **trasmutazione del nucleo** dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.



Informatica e dati

Sul fronte tecnologico, **sono esclusi i danni causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da:**

29. **atti dolosi condotti per il tramite di un computer**, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo **o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico**;
30. **qualsiasi accesso a, o rivelazione di, informazioni personali identificabili**, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica.

Altre esclusioni:

31. **danni a dati software**, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
32. causati da o dovuti a **malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio**.

ART. RCP7 ESCLUSIONI: PRODOTTI SPECIFICI

Rimangono sempre e comunque esclusi dalla garanzia i prodotti:

1. destinati all'industria aerospaziale, aeronautica e/o militare, nonché alla relativa industria componentistica;
2. farmaceutici.

Limitatamente ai danni verificatisi nei territori di USA e Canada, sono inoltre esclusi i prodotti:

3. **chimici**, quali, ad esempio, composti ottenuti da processi petrolchimici;
4. cosmetici;
5. apparecchi medicali e/o biomedicali;
6. caschi;
7. **esplosivi** e sostanze esplodenti;
8. destinati all'industria automobilistica ("automotive") e alla relativa industria componentistica.

ART. RCP8 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

PERSONE FISICHE

Non sono considerate Terzi:

1. il Titolare, l'Amministratore, i Soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato (se persona giuridica);
2. il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato;
3. i componenti del nucleo familiare dell'Assicurato risultanti dallo Stato di Famiglia;
4. gli Amministratori delle Società qualificabili come controllanti, controllate, collegate rispetto all'Assicurato in base all'Art. 2359 del Codice Civile

PERSONE GIURIDICHE

Non sono considerate Terzi:

5. le Società qualificabili come controllanti, controllate, collegate rispetto all'Assicurato in base all'Art. 2359 del Codice Civile;

ART. RCP9 LIMITI DI RISARCIMENTO

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società:

- a. per sinistro;
- b. per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione; oppure, per le polizze di durata inferiore all'anno, per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione;
- c. per sinistro in serie.



Per "sinistro in serie" si intende l'insieme di più danni e deve considerarsi a tutti gli effetti unico anche nel caso di una pluralità di danneggiati organizzatisi o meno in un'azione risarcitoria collettiva.

ART. RCP10 LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E FRANCHIGIE

L'assicurazione è prestata con i limiti di risarcimento, gli scoperti e le franchigie indicati nella Scheda Tecnica di polizza.

ART. RCP11 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

ART. RCP12 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

La garanzia è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato: con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri soggetti non assicurati con la presente polizza.

ART. RCP13 NUOVI TIPI DI PRODOTTO



Nel caso in cui l'Assicurato inizi la produzione di nuovi tipi di prodotti non rientranti tra quelli descritti in polizza, gli stessi non si considereranno compresi in garanzia fino ad accettazione espressa da parte della Società.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO



L'Assicurato dovrà, a tale scopo, fornire alla Società tutte le informazioni utili per la valutazione del rischio, ferme le disposizioni dell'Art. 1898 del Codice Civile.

ESTENSIONE RITIRO PRODOTTI

NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RITIRO PRODOTTI DIRETTO E INDIRECTO

Questa estensione è operante solo se richiamata in Scheda di Polizza e corrisposto il relativo Premio.

1 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. RCP14 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

Questa garanzia vale per le operazioni di ritiro effettuate nei Paesi dell'Europa geografica.

ART. RCP15 ARBITRATO

In caso di disaccordo sull'operatività della garanzia, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi ad un collegio di tre periti.



COME AGISCONO I PERITI

Ogni parte deve indicare il proprio perito; il terzo sarà scelto di comune accordo, altrimenti la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo di riunione del collegio - luogo che risiede presso la direzione della Società o presso la sede dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza. Questa scelta è fatta dalla parte attrice (cioè di chi promuove il contenzioso).

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo perito.



Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

2 - QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

ART. RCP16 NUOVI TIPI DI PRODOTTI



Nel caso in cui l'Assicurato inizi la produzione di nuovi tipi di prodotti non rientranti tra quelli descritti in polizza, questi non si considereranno compresi in garanzia fino ad accettazione espressa da parte della Società.



OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato dovrà, a tale scopo, fornire alla Società tutte le informazioni utili per la valutazione del rischio, ferme le disposizioni dell'Art. 1898 del Codice Civile.

ART. RCP17 SCOPERTO

Questa garanzia è prestata previa applicazione, per ogni sinistro, di uno scoperto di importo pari al 10% delle spese rimborsabili con il minimo dell'importo indicato nella Scheda Tecnica di polizza.

ART. RCP18 LIMITI DI INDENNIZZO / RISARCIMENTO



Il massimale indicato in polizza per questa garanzia rappresenta il massimo esborso della Società per sinistro e viene prestato in eccedenza al massimale per l'assicurazione di Responsabilità Civile Prodotti.

NOTA BENE:

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale:

- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
- per più operazioni di ritiro, in qualunque periodo compiute, originate dallo stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti;
- per ogni singola operazione di ritiro che si protragga oltre il periodo di assicurazione.

NORME SPECIFICHE RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RITIRO PRODOTTI DIRETTO

1 - COSA È ASSICURATO

ART. RCP19 OGGETTO DELLA GARANZIA



COSA COPRE LA GARANZIA

La Società si obbliga a coprire le spese sostenute dall'Assicurato per il ritiro dal mercato dei prodotti descritti nella Scheda Tecnica di polizza, dopo la loro messa in circolazione, a condizione che, a causa di un difetto dei prodotti di cui l'Assicurato sia responsabile:

- tali prodotti abbiano causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- vi sia la documentata possibilità che tali prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;
- il ritiro di tali prodotti sia stato ordinato dall'Autorità competente, in quanto accertata la pericolosità degli stessi e sussista un grave e immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;

Questa garanzia copre le spese per le operazioni di ritiro di prodotti decise dall'Assicurato e/o imposte dalle autorità e compiute direttamente dallo stesso o per mezzo di altri soggetti da lui incaricati, **purché i relativi costi siano sostenuti dall'Assicurato stesso.**

ART. RCP20 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE



QUALI SPESE SONO COPERTE

Questa garanzia copre **esclusivamente** le spese:

1. per la **comunicazione relativa alla necessità di ritiro dei prodotti**, dovendosi intendere tali le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione;
2. per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti assicurati;
3. per l'**analisi del prodotto** Assicurato, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
4. per il **trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio** temporaneo dei prodotti assicurati; le spese per il magazzinaggio temporaneo verranno rimborsate per un periodo massimo di tre mesi;
5. per la **distruzione dei prodotti assicurati**, qualora la stessa sia ordinata dall'Autorità competente, oppure qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
6. per la **riparazione dei prodotti assicurati** presso il consumatore finale, qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo.



Le spese sopra elencate comprendono quanto pagato ai dipendenti dell'Assicurato a titolo di retribuzioni straordinarie per il personale, nonché le spese per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

2- CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. RCP21 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Questa garanzia è operante per i sinistri verificatisi e denunciati alla Società durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, per le operazioni di ritiro iniziate durante lo stesso periodo nonché relative a prodotti in tale periodo messi in circolazione.

NOTA BENE:

In caso di cessazione dell'assicurazione per qualsiasi motivo, verranno coperte le spese per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, per le operazioni di ritiro iniziate durante lo stesso periodo e che si protragano **non oltre dodici mesi dopo la suddetta cessazione**.

3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. RCP22 LIMITAZIONI



LIMITAZIONI: SPESE DI RITIRO

Sono escluse dalla garanzia, sempre e comunque, le spese per il ritiro di prodotti:

1. **dei quali i prodotti descritti in polizza siano entrati a far parte;**
2. **descritti in polizza qualora siano entrati a far parte di altri prodotti** e purché non siano da essi scindibili;
3. che siano direttamente riconducibili a **intenzionale violazione di leggi**, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza e in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi;
4. che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, **non potevano considerarsi difettosi**, secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;
5. **immessi sul mercato senza le necessarie autorizzazioni di legge;**
6. **correlato al termine del ciclo di vita previsto dai prodotti assicurati;**
7. di cui all'Art.RCP7 "Esclusioni: prodotti specifici".



LIMITAZIONI: ALTRE SPESE

Sono esclusi dalla garanzia:

8. **il controvalore dei prodotti descritti in polizza** o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
9. le spese di **distruzione o riparazione dei prodotti**, salvo quanto previsto dall'Art. RCP20 "Delimitazione dell'assicurazione" -punti 5 e 6;
10. le **multe**, le ammende e le penalità in genere;
11. le spese sostenute per **riguadagnare la quota di mercato** detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il **recupero dell'immagine**, le perdite dovute a **diminuzione del volume d'affari**;
12. le spese per operazioni di ritiro dovute a **contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque**, compresi i dipendenti o collaboratori dell'Assicurato.

NORME SPECIFICHE RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE RITIRO PRODOTTI INDIRETTO

1 - COSA È ASSICURATO

ART. RCP23 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per le spese sostenute dal produttore finale per il ritiro dal mercato di prodotti finiti, dei quali i prodotti descritti in polizza siano entrati a fare parte quali componenti, **dopo la loro messa in circolazione, qualora:**

- **tali prodotti abbiano causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;**
- **vi sia la documentata possibilità che tali prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali;**
- **il ritiro di tali prodotti sia stato ordinato dall'autorità competente, in quanto accertata la pericolosità degli stessi e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori;**

a causa di un difetto dei prodotti di cui l'Assicurato sia responsabile.

ART. RCP24 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE



QUALI SPESE SONO COPERTE

Questa garanzia **copre esclusivamente le spese:**

1. **per la comunicazione relativa alla necessità di ritiro dei prodotti**, dovendosi intendere tali le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione;
2. per individuare, rintracciare e selezionare i prodotti finiti
3. per **l'analisi del prodotto finito**, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
4. per il **trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti finiti**; le spese per il magazzinaggio temporaneo verranno rimborsate per un periodo massimo di tre mesi;
5. per la **distruzione dei prodotti finiti**, qualora la stessa sia ordinata dall'Autorità competente, oppure qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
6. per la **riparazione dei prodotti finiti** presso il consumatore finale, qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo.



Le spese sopra elencate comprendono quanto pagato da chi effettua l'operazione di ritiro ai propri dipendenti a titolo di retribuzioni straordinarie per il personale, nonché le spese per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. RCP25 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Questa garanzia è operante per i sinistri verificatisi e denunciati alla Società durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, **a condizione che i prodotti descritti in polizza, entrati a far parte quali componenti dei prodotti finiti oggetto delle operazioni di ritiro, siano stati messi in circolazione nello stesso periodo.**

NOTA BENE:

In caso di cessazione dell'assicurazione per qualsiasi motivo, verranno coperte le spese per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, per le operazioni di ritiro iniziate durante lo stesso periodo e che si protragano **non oltre dodici mesi dopo la suddetta cessazione**.

3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. RCP26 LIMITAZIONI

**LIMITAZIONI: SPESE DI RITIRO**

Sono escluse dalla garanzia, sempre e comunque, le spese per il ritiro di prodotti:

1. **ritiro diretto dei prodotti descritti in polizza;**
2. diversi dal prodotto finito, dei quali i prodotti descritti in polizza siano entrati a far parte;
3. che sia direttamente riconducibile a **intenzionale violazione di leggi**, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza e in vigore al momento della messa in circolazione dei prodotti stessi;
4. che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, **non potevano considerarsi difettosi**, secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche;
5. **immessi sul mercato senza le necessarie autorizzazioni di legge;**
6. **correlato al termine del ciclo di vita previsto dai prodotti assicurati**
7. di cui all'Art.RCP7 "Esclusioni: prodotti specifici".

**LIMITAZIONI: ALTRE SPESE**

Sono esclusi dalla garanzia, sempre e comunque, gli importi qui indicati:

8. **il controvalore dei prodotti descritti in polizza** o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
9. le spese di **distruzione o riparazione dei prodotti**, salvo quanto previsto dall'Art. RCP24 "Delimitazione dell'assicurazione" -punti 5 e 6;
10. le **multe**, le ammende e le penalità in genere;
11. le spese sostenute per **riguadagnare la quota di mercato** detenuta precedentemente all'operazione di ritiro o per il **recupero dell'immagine**, le perdite dovute a **diminuzione del volume d'affari**;
12. le spese derivanti da **impegni volontariamente assunti dall'Assicurato** e non direttamente derivanti dalla legge;
13. le spese per operazioni di ritiro dovute a **contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque**, compresi i dipendenti o collaboratori dell'Assicurato.

SEZIONE MERCİ TRASPORTATE

PER I DANNI ALLE MERCİ DURANTE IL TRASPORTO

Avete curato tutto, avete corso: e poi, lungo la strada verso i clienti, ecco l'imprevisto.

Un evento naturale, un guasto, un incidente... In questa Sezione sono riportate le garanzie per i danni subiti dalle merci durante il trasporto in Italia (porti compresi) e in tutta l'Unione Europea.

1 - COSA È ASSICURATO

ART. MT1 OGGETTO DELLA GARANZIA



QUALI DANNI SONO COPERTI

La garanzia indennizza l'assicurato dei danni materiali e diretti subiti dalle **merci ed attrezzature trasportate** su veicoli di proprietà e/o in gestione diretta dell'Assicurato o da questi affidate per il trasporto a ditte regolarmente autorizzate al trasporto conto terzi, a causa di:

- incendio, azione del fulmine, esplosione, scoppio;
- ribaltamento o caduta in acqua o in precipizi del veicolo, e in genere uscita del veicolo dalla sede stradale tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente;
- collisione del veicolo con altri veicoli, urto del veicolo contro corpi fissi compresi guardrail (esclusi cordoli di marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti) e/o mobili, purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo;
- alluvione, inondazione, mareggiata, straripamento di fiumi e di laghi, rottura di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frana, valanga, voragine, rottura di ponti e sprofondamento della sede stradale; bagnatura a causa di incidente stradale;
- bagnamento provocato da precipitazioni atmosferiche, purché documentabili con bollettini meteorologici e purché le merci e le attrezzature siano trasportate con veicoli furgonati o centinati;
- furto e rapina;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio **esclusi quelli di terrorismo**.

ART. MT2 TRAVERSATE MARITTIME

Le traversate marittime che i veicoli con le merci e attrezzature a bordo compiono su navi traghetto o RO/RO sono comprese se effettuate tra porti italiani; nei viaggi internazionali sono comprese quando la tratta terrestre sia prevalente in ragione della lunghezza del percorso da compiere.



QUALI DANNI SONO INCLUSI

Durante queste tratte, oltre ai rischi indicati all'Art. MT1 "Oggetto della garanzia"- punto a., sono a carico della Società i danni materiali e diretti causati da:

- incaglio, strisciamento sul fondo, arenamento, capovolgimento, collisione, urto contro oggetti fissi e/o mobili,

- affondamento, sommersione occorsi alla nave;
- b. getto (cioè l'atto volontario di gettare a mare tutto o parte del carico ordinato dal comandante della nave per la salvezza comune), asporto del mare (cioè l'azione del mare comportante il trascinarsi in acqua e conseguente perdita, parziale o totale, del carico) dell'autocarro e/o del rimorchio o caduta in mare degli stessi durante le operazioni di imbarco o sbarco.

2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART. MT3 ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia vale per i trasporti effettuati nell'ambito dei Paesi dell'Unione Europea (incluso Regno Unito), Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

ART. MT4 AMBITO DI VALIDITÀ TEMPORALE

L'assicurazione ha effetto dal momento in cui il veicolo, con le merci e le attrezzature a bordo, lascia il magazzino di partenza, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dal documento di trasporto o equivalente, comprese eventuali soste, e termina quando il veicolo arriva nel luogo di destinazione.

ART. MT5 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA IN CASO DI FURTO

Ai fini dell'operatività della garanzia in caso di furto della merce o dell'attrezzatura trasportata, è condizione essenziale, qualora il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, che:

- le merci e le attrezzature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno;
- il veicolo sia completamente chiuso e con le portiere bloccate;
- i danni siano perpetrati mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o rottura dei vetri del veicolo stesso.

ART. MT6 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Premesso che la Società ha il diritto di rivalersi nei confronti di ogni terzo responsabile, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, per gli indennizzi pagati e che il Contraente e/o l'Assicurato non devono consentire esonero o limitazione di tale responsabilità, si conviene che, salvo nei casi di dolo o colpa grave, la Società rinuncia a rivalersi nei confronti:

- del contraente o dell'assicurato nei trasporti di merce di proprietà di terzi;
- dei dipendenti del contraente o dell'assicurato.

ART. MT7 CALCOLO DEL PREMIO - ANTICIPAZIONE E REGOLAZIONE

Il premio relativo alla Sezione Merci Trasportate viene definito in base all'ammontare del fatturato così come riportato sulla scheda di polizza.



FATTURATO SUPERIORE A EURO 2.000.000

In caso di fatturato superiore a 2.000.000 euro il premio riportato sulla scheda di polizza si deve intendere come premio minimo anticipato soggetto a regolazione.

COMUNICAZIONI E REGOLAZIONE

Entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società l'importo aggiornato del fatturato. Le eventuali differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, resta fermo il diritto per la Società di agire giudizialmente per il recupero del maggior premio.

**FATTURATO NON SUPERIORE A EURO 2.000.000**

Nel caso di fatturato riportato sulla scheda di polizza non superiore a 2.000.000 euro, il premio non è soggetto a regolazione.

COMUNICAZIONI E CALCOLO DEL NUOVO PREMIO

Alla fine di ciascuna annualità assicurativa, qualora l'importo del fatturato risulti aumentato in misura superiore al 25% rispetto a quello riportato sulla scheda di polizza, il contraente deve fornire per iscritto alla Società tale importo di fatturato aggiornato e la Società provvede al calcolo del nuovo premio da corrispondere. In caso di sinistro la Società risponderà del danno nella proporzione esistente tra l'importo del fatturato riportato sulla scheda di polizza, maggiorato del 25%, e l'importo del fatturato così come disponibile alla data di inizio della annualità assicurativa in corso al momento del sinistro stesso.

**VERIFICHE E CONTROLLI**

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari.

3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART. MT8 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

A seguire sono elencate le esclusioni dall'assicurazione Merci Trasportate descritta in questa Sezione.

**ESCLUSIONI: TRASPORTO DI MERCI PARTICOLARI**

Sono espressamente esclusi dalla garanzia i trasporti delle seguenti merci:

1. carte valori, monete, documenti, francobolli, oggetti e materiali preziosi;
2. pellicce, pelli, prodotti farmaceutici e tabacchi;
3. autoveicoli, oggetti d'arte, animali vivi, masserizie.

**LIMITAZIONI**

La garanzia non opera per i danni causati da:

1. **dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;**
2. **inidoneità** del veicolo per il trasporto e la protezione della merce, quando il Contraente o l'Assicurato ne sia consapevole;
3. **difetto, vizio o insufficienza** di imballaggio o di preparazione delle merci al trasporto;
4. **cattivo stivaggio** sul veicolo **o inadeguata protezione della merce per il trasporto**, nel caso in cui le operazioni siano effettuate a cura o sotto il controllo del Contraente, dell'Assicurato o di loro dipendenti;
5. **furto a seguito di sottrazione del rimorchio o semirimorchio quando staccato dalla motrice;**
6. **furto senza sottrazione del veicolo nel caso di veicoli non furgonati (esclusi quindi telonati e/o aperti);**
7. **inosservanza da parte del Contraente, dell'Assicurato o dei rispettivi dipendenti delle disposizioni previste dall'art. MT5 "Operatività della garanzia in caso di furto";**
8. **vizio** proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
9. **contaminazione della merce trasportata;**
10. intolleranza alle variazioni della temperatura salvo se conseguenti ad uno degli eventi previsti all'Art. MT1 "Oggetto della garanzia";
11. **ritardo o perdita di mercato**, anche se conseguente a un evento Assicurato;
12. contrabbando, commercio, attività o traffico **proibiti o clandestini;**
13. **guerra**, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
14. **cattura, sequestro, arresto**, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
15. **ordigni bellici** quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati;
16. **atti compiuti per terrorismo;**

17. **radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività** provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.

i

Riguardo i punti 1 e 4, nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche e trattandosi quindi di persone giuridiche, è necessario avere riguardo degli atti e le omissioni posti in essere dai rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi trasporto e/o assicurazione.

ART. MT9 SOMME ASSICURATE, SCOPERTI, FRANCHIGIE

L'assicurazione è prestata nei limiti delle somme assicurate e con le franchigie e gli scoperti indicati nella scheda di polizza.

L'assicurazione viene prestata a "primo rischio assoluto", quindi in caso di sinistro non verrà applicata la regola proporzionale prevista dall'Art.1907 Codice Civile, salvo quanto previsto all'art. MT7 "Calcolo del premio - anticipazione e regolazione".

SEZIONE TUTELA LEGALE

LA TUTELA LEGALE

Ad ogni impresa può capitare di trovarsi in situazioni in cui la scelta è una, obbligata: difendere i propri interessi da pretese di altri soggetti o dalle conseguenze giuridiche di qualche fatto o azione imputabile alla propria attività o ad un proprio prodotto, anche non direttamente. In questa Sezione vengono illustrati i casi per cui è possibile tutelarsi a livello legale, con termini chiari.

1 - COSA È ASSICURATO

ART. TL1 OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine non rimborsabili dalla controparte, che servano all'assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi assicurati indicati ai successivi Art. TL3 "Casi assicurati - Base" oppure Art. TL4 "Casi assicurati - Completa".



SI GARANTISCONO LE SPESE PER:

- l'intervento **di un unico avvocato per ogni grado di giudizio**;
- le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato;
- nonché le spese legali, anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione.

Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria; così come le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.

Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel **limite di 2 tentativi per sinistro**.

Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza.

Salvo quanto diversamente previsto da ciascun caso assicurato la garanzia opera:

Copertura	Nei limiti del massimale indicato in polizza
Limite	Nessun limite per anno assicurativo

ART. TL2 SOGGETTI ASSICURATI



Ai fini della validità delle garanzie di questa Sezione, per Assicurati si intendono:

- **per le Società di persone:** il Contraente, i soci, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro

- accessorio e i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività;
- **per le Società di capitale:** il Contraente, il legale rappresentante anche in qualità di amministratore, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati e i prestatori di lavoro accessorio;
- **per le Ditte individuali e le Imprese familiari:** il Contraente, il titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio e i familiari del titolare che collaborano nell'attività.

NOTA BENE:

- Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.
- Per familiari del titolare che collaborano nell'attività devono intendersi il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

ART. TL3 CASI ASSICURATI - BASE

La Società assicura le spese di cui all'Art. TL1 "Oggetto della garanzia" per i casi qui illustrati.

DIFESA PENALE

- A. **Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia opera anche quando gli Assicurati siano coinvolti in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni in qualità di utenti del web e di social media network.
- B. **Difesa penale per delitti dolosi**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia opera anche quando gli Assicurati siano coinvolti in procedimenti penali per delitti dolosi in qualità di utenti del web e di social media network.
- La prestazione opera solo quando:**
- gli Assicurati siano stati assolti con decisione passata in giudicato;
 - il reato è derubricato da doloso a colposo;
 - il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato, o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

FOCUS: ONERI ANTICIPATI

Per quanto previsto al presente punto B, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali fino a un massimo di 5.000 euro (cinquemila) in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa dall'assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società e/o ARAG la copia della sentenza

Le prestazioni indicate ai punti A e B garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'Assicurato sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali, **nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.**

NOTA BENE:

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare il sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza.

C. Pacchetto sicurezza.

La prestazione garanzia, opera per:

- la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni;
- l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o superiore a 250 euro;

per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi indicati nel box a seguire - e successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.



DECRETI LEGISLATIVI DI RIFERIMENTO PER IL PACCHETTO SICUREZZA

- D.Lgs. n°81/08 e D. Lgs. n° 106/09 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente.
Le prestazioni valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori.
- D.Lgs. n.193/07 in materia di Sicurezza alimentare.
- D.Lgs. n.152/06 in materia di Tutela dell'ambiente.
- D.Lgs. n.196/03 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono inoltre per:
 - la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, **solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo oppure il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;**
 - la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità Civile, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza.**
- D.Lgs. n.231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti. La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

ART. TL4 CASI ASSICURATI - COMPLETA

La Società assicura le spese di cui all'Art. TL1 "Oggetto della garanzia" per i casi qui illustrati.



DIFESA PENALE

- A. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia opera anche quando gli Assicurati siano coinvolti in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni in qualità di utenti del web e di social media network.
- B. Difesa penale per delitti dolosi**, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia opera anche quando gli Assicurati siano coinvolti in procedimenti penali per delitti dolosi in qualità di utenti del web e di social media network.
La prestazione opera solo quando:
- a. **gli Assicurati siano stati assolti con decisione passata in giudicato;**
 - b. **il reato è derubricato da doloso a colposo;**
 - c. **il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato, o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.**

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.



FOCUS: ONERI ANTICIPATI

Per quanto previsto al presente punto B, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali fino a un massimo di 5.000 euro (cinquemila) in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa dall'assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente alla Società e/o ARAG la copia della sentenza.



Le prestazioni indicate ai punti A e B garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'Assicurato sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali, **nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.**

NOTA BENE:

L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare il sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza.

C. Pacchetto sicurezza.

La garanzia, opera per:

- a. la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni;
 - b. l'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie di importo pari o **superiore a 250 euro**;
- per i casi di contestazione d'inosservanza dei decreti legislativi indicati nel box a seguire - e successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.

i

DECRETI LEGISLATIVI DI RIFERIMENTO PER IL PACCHETTO SICUREZZA

- D.Lgs. n°81/08 e D. Lgs. n° 106/09 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente.
Le prestazioni valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori.
- D.Lgs. n.193/07 in materia di Sicurezza alimentare.
- D.Lgs. n.152/06 in materia di Tutela dell'ambiente.
- D.Lgs. n.196/03 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Le prestazioni valgono inoltre per:
 - la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, **solo se l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato, il reato è derubricato da doloso a colposo oppure il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato**;
 - la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'assicuratore di Responsabilità Civile, ovvero dopo l'esaurimento del massimale dovuto per spese di resistenza e soccombenza.**
- D.Lgs. n.231/01 in materia di Responsabilità amministrativa delle società e degli Enti. La prestazione opera per la difesa nei procedimenti avanti al Giudice penale per responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Le prestazioni di seguito indicate ai punti D, E, F, G, H, J valgono esclusivamente a favore del Contraente.

D. Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte.

La garanzia opera anche per vertenze contrattuali relative:

- a. all'acquisto via web di beni e servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico);
- b. alla fornitura del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l'utilizzo del web;
- c. alla fornitura del servizio gestione del sito web del Contraente;
- d. alla registrazione del dominio web del Contraente.

Limite

il valore in lite deve essere superiore a 200 euro

E. Vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi alla sede legale e alle eventuali altre sedi/immobili strumentali all'esercizio dell'attività.**F. Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto** commissionati dal Contraente.**G. Vertenze contrattuali con fornitori relativamente alla ristrutturazione edilizia** della sede legale e delle eventuali altre sedi/immobili strumentali all'esercizio dell'attività.

Limite

10.000 euro per sinistro e per immobile assicurato senza limite per anno

H. Vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, che prestano la propria attività in favore e presso il Contraente.

- I. **Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale** per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.



Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l'utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network.

- J. **Ricorso all'Autorità Giudiziaria per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali** degli immobili presso il quale è ubicata la sede legale e le eventuali altre sedi/immobili strumentali all'esercizio dell'attività.

Sono escluse le vertenze tra condomini e quelle relative alle spese condominiali.

- K. **ARAGTEL - Consulenza telefonica.** Nell'ambito di tutte le materie previste dalla presente garanzia di Tutela Legale è istituito il seguente servizio di consulenza telefonica al:



COSA OFFRE ARAGTEL ALL'ASSICURATO?

- Informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle prestazioni garantite;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

2 - GARANZIA AGGIUNTIVA ACQUISTABILE CON AUMENTO DEL PREMIO

La seguente garanzia aggiuntiva è acquistabile purché la garanzia di Tutela Legale sia acquistata nella forma "Completa".

ART. TL-A VERTENZE STRAGIUDIZIALI CON I CLIENTI COMPRESO RECUPERO CREDITI

La Società assicura fino a 5 (cinque) sinistri in Unione Europea e Svizzera per le vertenze stragiudiziali con i clienti compreso il recupero crediti.

MODALITÀ DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni vengono garantite:

- esclusivamente per la fase stragiudiziale,
- per sostenere **vertenze contrattuali con i clienti**, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.



ARAG, accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni attività intesa al raggiungimento dell'accordo con la controparte, direttamente o tramite professionisti da essa scelti.

Limite	5 (cinque) sinistri stragiudiziali insorti in ciascun anno assicurativo
--------	---

CASI SPECIFICI: RECUPERO CREDITI

Per quanto riguarda il recupero crediti:

- le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi 3 (tre) mesi dalla validità della presente polizza;
- i crediti non devono essere in contestazione;
- i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o risultare comunque documentati.

NOTA BENE:

In caso di esito negativo del tentativo stragiudiziale o di componimento bonario, **l'ulteriore fase giudiziale non è oggetto di tale prestazione.**

3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ**ART. TL5 QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI**

Sono coperti i sinistri, cioè gli eventi descritti nel successivo Art.TL6 "Insorgenza del sinistro", avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura Assicurativa, per:**
 - il danno o presunto danno extracontrattuale causato o subito dall'Assicurato;
 - per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- dopo un periodo di carenza di 3 (tre) mesi dalla di effetto del contratto:**
 - in tutte le restanti ipotesi.

NOTA BENE:

Se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di Carenza, se previsto, opera soltanto per le garanzie non presenti nel precedente contratto.

ART. TL6 INSORGENZA DEL SINISTRO**DATA DEL SINISTRO: CHIARIMENTI**

La **data di avvenimento** del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

La **data dell'evento**, in base in base alla natura della vertenza, è intesa:

- per il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'assicurato, si intende quella nella quale si è verificato il primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi, si intende invece quella in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo, ha o avrebbe cominciato a violare norme di norme di legge o di contratto.

CASI SPECIFICI: PACCHETTO SICUREZZA

(Vedi lettera C dell'Art. TL3 "Casi assicurati - Base" e dell'Art TL4 "Casi assicurati - Completa".)



In riferimento alla difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e all'opposizione/impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, per insorgenza del sinistro si intende:

- la data del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale;
- fanno eccezione i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose.

NOTA BENE:

La prestazione si estende ai sinistri insorti nel termine di 24 mesi dalla cessazione dell'attività da parte dei soggetti assicurati, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

CASI SPECIFICI: LOCAZIONE, DIRITTO DI PROPRIETA' ALTRI DIRITTI REALI (Vedi lettera E dell'Art. TL4 "Casi assicurati - Completa")



In riferimento alle sole vertenze in materia di usucapione, per insorgenza del sinistro si intende:

- la data della prima contestazione della richiesta di usucapione.

PLURALITÀ DI EVENTI



In presenza di più violazioni della stessa natura, per determinare il momento dell'evento si fa riferimento alla data della prima violazione.

Ne consegue che uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono più soggetti:

- sono trattati e considerati come un unico sinistro;
- la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

PLURALITÀ DI ASSICURATI



Se più Assicurati sono coinvolti nello stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.

Se al momento della definizione del sinistro il massimale non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra gli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

ART. TL7 AMBITO DI OPERATIVITÀ

Tutte le prestazioni vengono garantite agli Assicurati per sinistri avvenuti nell'ambito dell'attività d'impresa assicurata, esercitata dal Contraente e descritta in polizza, anche quando gli Assicurati siano coinvolti in qualità di utenti del web e di social e media network.

Le prestazioni della linea di prodotto acquistata operano anche in relazione alla sede legale e alle sedi/immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa assicurata.

ART. TL8 COESISTENZA DI COPERTURA DI RESPONSABILITÀ CIVILE



COSA SUCCEDA SE C'È UN'ALTRA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

In caso esista e sia operativa un'altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell'Assicurato, la presente polizza opera (nei limiti delle prestazioni garantite e delle eventuali condizioni aggiuntive acquistate) **in secondo rischio: cioè dopo l'esaurimento del massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza.**

In tutti gli altri casi la presente polizza opera a primo rischio.

ART. TL9 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE

? COSA SUCCEDA IN CASO DI SINISTRO ALL'ESTERO

Le garanzie operano a seconda dei casi assicurati e dei paesi nei quali avviene il sinistro e in cui si trova l'ufficio giudiziario di competenza, sulla base di quanto sotto indicato.

- a. **In Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo**, per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi.
- b. **Nel Regno Unito e altri paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein**, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, con i fornitori anche in relazione alla ristrutturazione edilizia, relative ad appalto e subappalto, alla locazione, al diritto di proprietà e altri diritti reali. Nei medesimi paesi previsti dal presente punto b) opera la garanzia aggiuntiva di cui all'Art. TL-A "Vertenze stragiudiziali con i clienti compreso il recupero crediti", se acquistata.
- c. **Nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino** per le vertenze contrattuali con i clienti e per l'impugnazione delle delibere condominiali, l'opposizione / impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, per reclami all'autorità competente in materia di protezione dei dati personali.

CASI SPECIFICI: WEB E SOCIAL MEDIA NETWORK

Quando i casi assicurati prevedono l'estensione a vertenze o controversie relative all'utilizzo del web e dei social media network le garanzie operano per i sinistri che siano insorti in tutto il Mondo, **a condizione che l'Ufficio Giudiziario competente si trovi: nel Regno Unito o altro paese dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.**

ART. TL10 FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, LIQUIDAZIONE, ALIENAZIONE, TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA O MODIFICA DELL'ATTIVITÀ INDICATA IN POLIZZA; INABILITAZIONE O INTERDIZIONE DEL CONTRAENTE

→ RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO: CASI

Fallimento:

alla data di dichiarazione del fallimento la presente Sezione si risolve di diritto e la Società e/o ARAG è liberata da ogni ulteriore prestazione anche in riferimento ai sinistri già in trattazione.

Concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell'azienda, inabilitazione o interdizione del Contraente:

in caso di ammissione alla procedura per questi casi, il contratto si risolve di diritto.

L'eventuale liquidazione dei sinistri già in essere dovrà avvenire in conformità alle normative che regolano le procedure e gli status giuridici di cui sopra.

OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Dalla risoluzione della presente Sezione consegue l'obbligo della Società al rimborso del premio pagato e non goduto a norma dell'Art. CG6 "Premio pagato e non goduto".

→ ALIENAZIONE, TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA O MODIFICA DELL'ATTIVITÀ:

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il Contraente, in caso di alienazione dell'azienda a titolo oneroso o gratuito, trasformazione dell'azienda o modifica dell'attività indicata in polizza, **deve darne immediata notizia alla Società.**

In caso di **alienazione dell'azienda** i diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi, avuta notizia dell'esistenza della presente Sezione, non dichiara alla Società che non intende subentrare nel contratto:

1. entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del premio successivo alla alienazione;
2. mediante lettera raccomandata.

Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

Quanto di seguito illustrato si intende applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione di Tutela Legale.

ART. TL11 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

→ SPESE

ESCLUSIONI:

La garanzia è esclusa per:

1. multe, ammende, **sanzioni pecuniarie in genere**;
2. **spese liquidate a favore delle parti civili** costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

LIMITAZIONI

Le garanzie non operano per:

3. **patti quota lite** conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato;
4. **indennità di trasferta** e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni **uplicazione di onorari**;

→ SINISTRI

ESCLUSIONI:

La garanzia è esclusa per sinistri relativi a:

5. **diritto di famiglia, delle successioni o delle donazioni**;
6. **alla materia fiscale o amministrativa**, salvo quanto previsto alle lettere A-B-C dell'Art. TL3 "Casi assicurati - Base" e all'Art. TL4 "Casi assicurati - Completa";
7. **contratti di agenzia, rappresentanza o mandato**;
8. **diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust**;
9. **prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività**, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. TL-A "Vertenze stragiudiziali con i clienti compreso il recupero crediti", se acquistata;
10. **compravendite di quote societarie** o a vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il Contraente;
11. fusioni, modificazioni, **trasformazioni societarie**;
12. **compravendita o alla permuta di immobili**;
13. **affitto d'azienda o a contratti di leasing immobiliare**;
14. interventi di **restauro** o risanamento conservativo, ristrutturazione o **costruzione ex novo** degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell'Edilizia;
15. alla circolazione di **veicoli**, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
16. difesa penale per **abuso di minori**;
17. esercizio della professione o **attività medica** o di operatore sanitario;
18. attività svolta da **associazioni di consumatori**;
19. adesione ad azioni di classe (**class action**);
20. **vertenze con la Società e/o ARAG**.

LIMITAZIONI

Le garanzie non operano per i sinistri relativi a:

21. fatti non accidentali che abbiano causato **inquinamento dell'ambiente**;
22. fatti conseguenti a eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di **calamità naturale** o lo stato di allarme;
23. fatti conseguenti a **tumulti popolari**, sommosse popolari eventi bellici, atti di **terrorismo**, atti di **vandalismo**, **terremoto**, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
24. attività connesse al **settore nucleare**, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
25. **fatti dolosi** delle persone assicurate salvo quanto previsto alle lettere B e C dell'Art. TL3 "Casi assicurati - Base", e all'Art. TL4 "Casi assicurati - Completa".

ASSISTENZA

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Una protezione assicurativa completa dell'attività può prevedere, oltre agli indennizzi, anche prestazioni e servizi di assistenza. In questa Sezione sono illustrate le tante scelte di assistenza nei tanti possibili casi di necessità.

1 - COSA E' ASSICURATO

ART AS1 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, per poter usufruire delle prestazioni l'Assicurato deve preventivamente contattare la Struttura Organizzativa che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione ai seguenti recapiti telefonici:

STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
ATTIVA 24 ORE SU 24

DALL'ITALIA:
800 572 572 (NUMERO VERDE)

DALL'ESTERO
+39 02 24 128 570

DALL'ITALIA O
DALL'ESTERO FAX:
+39 02 24 128 245

Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, può contattarla tramite l'indirizzo di posta elettronica:

Centrale.Operativa@IMAItalia.it

o inviando un fax al numero:

+39 02 2412 8245

In ogni caso l'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:

- nome e cognome;
- numero di polizza;

- tipo di servizio richiesto e la motivazione per la quale lo si richiede;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'erogazione dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta con l'integrazione di ulteriore documentazione da spedire a:

**IMA Servizi S.c.a.r.l.
Piazza Indro Montanelli, 20
20099 Sesto San Giovanni (MI)**

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione della prestazione; in ogni caso è sempre necessario inviare alla Struttura Organizzativa la documentazione in originale (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali richieste di rimborso delle spese effettivamente sostenute, a condizione che:

- siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa o
- siano state organizzate senza possibilità di preventivo contatto da parte dell'Assicurato con la Struttura Organizzativa a seguito di causa di forza maggiore;

devono essere inoltrate, corredate dai relativi giustificati delle spese effettivamente sostenute, a:

**IMA Servizi S.c.a.r.l.
Piazza Indro Montanelli, 20
20099 Sesto San Giovanni (MI)**

oppure tramite posta elettronica all'indirizzo:

Controllo.Operativo@IMAITalia.it

La Struttura Organizzativa liquida entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.

ART AS2 OGGETTO DELLA GARANZIA

1. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso i locali dell'attività assicurata identificata in polizza, la **Struttura Organizzativa** provvederà all'invio di un artigiano, tenendo a proprio carico le spese per **l'uscita, la manodopera ed i pezzi di ricambio**.

Massimale	300,00 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	--------------------------------------

La prestazione è operante nei casi sotto indicati:

Impianto idraulico:

- a. allagamento nei locali dell'attività assicurata, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'attività assicurata;
- b. mancanza d'acqua nei locali dell'attività assicurata provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'attività assicurata;
- c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'attività assicurata, provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico dell'attività assicurata.

**ESCLUSIONI****La prestazione non è dovuta:**

- per i casi a) e b), per guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, per guasti dovuti a negligenza dell'Assicurato, per interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore, per rottura delle tubature esterne dell'attività assicurata;
- per il caso c), per i danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari e/o degli elettrodomestici.

Impianto di riscaldamento:

- d. mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'attività assicurata;
- e. allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'attività assicurata;

**ESCLUSIONI****La prestazione non è dovuta:**

- per interruzione della fornitura del gas e di energia elettrica da parte dell'ente erogatore;
- per guasti delle tubature a monte del contatore del gas;
- per guasti o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore.

2. PRONTO INTERVENTO PER DANNI DA ACQUA

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali dell'attività assicurata identificata in polizza e del relativo contenuto, la **Struttura Organizzativa** provvederà all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo a proprio carico il **costo dell'intervento**.

Massimale	300,00 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	--------------------------------------

La prestazione è operante nei casi sotto indicati:

- a. allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

**ESCLUSIONI****La prestazione non è dovuta:**

- relativamente al caso a), per guasti o otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), per rottura delle tubature esterne del fabbricato o per danni dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- relativamente al caso b), per danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.

3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica nei locali dell'attività assicurata identificata in polizza, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la **Struttura Organizzativa** provvederà all'invio di un artigiano tenendo a proprio carico le **spese per l'uscita, la manodopera ed i pezzi di ricambio**.

Massimale	300,00 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	--------------------------------------

**ESCLUSIONI****La prestazione non è dovuta:**

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'Esercizio commerciale attività assicurata a monte del contatore.

4. FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA

Qualora l'Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'attività assicurata identificata in polizza, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la **Struttura Organizzativa** provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo a proprio carico le spese per l'**intervento**.

Massimale	300,00 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	--------------------------------------

**ESCLUSIONI****Sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:**

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Esercizio commerciale attività assicurata a monte del contatore.

5. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali dell'attività assicurata identificata in polizza, la **Struttura Organizzativa** provvederà all'invio di un fabbro, tenendo a proprio carico le spese per l'**uscita, la manodopera e i pezzi di ricambio**.

Massimale	300,00 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	--------------------------------------

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'attività assicurata che ne rendano impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'attività assicurata, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

6. INVIO DI UN SERRANDISTA IN CASO DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso i locali dell'attività assicurata, la **Struttura Organizzativa** provvederà all'invio di un artigiano, tenendo a proprio carico **le spese per l'uscita, la manodopera e i pezzi di ricambio**.

Massimale	500,00 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	--------------------------------------

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'attività assicurata;

- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dell'attività assicurata, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

7. INVIO DI UN VETRAIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la **Struttura Organizzativa** provvederà ad inviare di un vetraio nelle 24 ore successive alla segnalazione (esclusi sabato, domenica e festivi), tenendo a proprio carico **le spese per l'uscita e la manodopera necessarie per la riparazione.**

Massimale	300,00 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	--------------------------------------

Tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione dovranno essere pagati dall'Assicurato.

8. INVIO DI UN FRIGORISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA

Qualora l'Assicurato necessiti di un frigorista presso i locali dell'attività assicurata, la **Struttura Organizzativa** provvederà all'invio di un artigiano, tenendo a proprio carico **le spese per l'uscita, la manodopera ed i pezzi di ricambio.**

Massimale	300,00 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	--------------------------------------

La prestazione è operante nel caso in cui si crei il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

9. INVIO DI UN TECNICO CONDIZIONATORI

In caso di ostruzione dello scarico di condensa o in caso di fughe di freon o gas simili dall'impianto di condizionamento, la **Struttura Organizzativa** provvederà ad inviare un tecnico condizionatori nelle 24 ore successive alla segnalazione (esclusi sabato, domenica e festivi), tenendo a proprio carico **le spese per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 300,00 IVA inclusa per sinistro.**



ESCLUSIONI

Sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- interruzione di energia elettrica da parte dell'ente erogatore o corto circuito all'impianto elettrico che non sia stato causato dal condizionatore oggetto della copertura;
- cattivo funzionamento degli organi elettrici;
- mancata manutenzione del filtro dell'aria;
- guasti alle schede di funzionamento (soprattutto per i modelli inverter).

10. INVIO DI UN SORVEGLIANTE

Qualora a seguito di un incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che abbiano colpito i locali dell'attività assicurata, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la **Struttura Organizzativa** provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'attività assicurata.

La **Struttura Organizzativa** terrà a proprio carico le **spese.**

Massimale	300,00 euro IVA inclusa per sinistro
-----------	--------------------------------------

11. RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio a **oltre 50 Km dal suo Comune di residenza o all'estero** e, a causa di uno degli eventi di cui alla precedenti prestazioni di assistenza (punti da 1 a 10) oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio debba rientrare immediatamente nei locali della sua attività, la **Struttura Organizzativa** fornirà all'Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo a proprio carico le relative spese.

Massimale per l'Italia	500,00 euro IVA inclusa per sinistro
Massimale per l'estero	1.000,00 euro IVA inclusa per sinistro

Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la **Struttura Organizzativa** metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo a proprio carico la relativa spesa.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

12. TRASLOCO

Qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'Impresa dell'Assicurato per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso, la **Struttura Organizzativa** organizzerà il trasloco della mobilia e/o delle attrezzature dell'Assicurato fino al nuovo esercizio o deposito in Italia, tenendo a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.

Resta a carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.



L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente **prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.**

13. PRENOTAZIONE AUTOVETTURA SOSTITUTIVA

Qualora l'Assicurato necessiti di un'autovettura sostitutiva da adibirsi a uso privato, la **Struttura Organizzativa** provvederà a prenotare per conto dell'Assicurato un'autovettura di cilindrata 1.200 cc **a tariffe convenzionate.**

L'autovettura sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso la stazione di autonoleggio e negli orari d'apertura della stessa.



Sono a carico dell'Assicurato:

- tutte le spese dell'autonoleggio;
- le assicurazioni facoltative;
- le spese di carburante;
- pedaggi e traghetti.

La prestazione è fornita per un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

14. INFORMAZIONI IMMOBILIARI SULL'ESERCIZIO

Qualora l'Assicurato desideri informazioni relativamente a:

- a. equo canone - durata delle locazioni, adeguamento, aggiornamento, rinnovo contratto, perdita avviamento, risoluzione contratto;

- b. normative legali di locazione - diritti del locatore, doveri del locatore, cessione del contratto, successioni nel contratto, rilascio dell'immobile, procedure di sfratto;

può telefonare alla Struttura Organizzativa che gli fornirà le informazioni richieste.

15. INFORMAZIONI SUGLI AUTONOLEGGI IN ITALIA

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni sui principali autonoleggi italiani, telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere indicazioni relative all'ubicazione dei centri, ai loro recapiti telefonici o ai centri di prenotazione nazionale

16. INFORMAZIONI SU FIERE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni sulle principali Fiere e Manifestazioni italiane o estere, telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere indicazioni relative all'ubicazione dei luoghi, date, recapiti telefonici, ecc.

2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

ART AS3 VALIDITÀ TERRITORIALE

Le prestazioni sono valide solo se l'attività assicurata è situata in Italia.

3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA

ART AS4 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI



Sono in ogni caso escluse prestazioni causate da:

- a. **guerre**, scioperi, sommosse, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- b. **terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni** e in ogni caso di eventi naturali o atmosferici aventi caratteristiche di calamità;
- c. **dolo** del Contraente e/o dell'Assicurato e/o delle persone conviventi di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge e/o dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- d. fenomeni di **trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni** provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

Le prestazioni non sono poi fornite in quei Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Il diritto all'erogazione delle prestazioni di assistenza decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia tempestivamente preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

Se l'assicurato non usufruisce di uno o più prestazioni di assistenza, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno in alcun caso rimborsate.

NOTA BENE:

Tutte le prestazioni sono fornite fino a un massimo di tre volte per anno di validità della polizza.

SEZIONE OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO

"COSA FARE IN CASO DI"

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Sono riassunte le modalità di denuncia, determinazione e liquidazione del sinistro per ciascuna Sezione acquistata.

Di seguito sono esposte in modo chiaro le regole da seguire in caso di sinistro, per rendere più semplici la denuncia e la liquidazione, oltre alla gestione delle emergenze.

Nella presente Sezione vengono illustrate le regole che l'Assicurato deve seguire nel caso in cui si verifichi un sinistro coperto dalle garanzie acquistate.

INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI, APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, DANNI INDIRECTI - MARGINE DI CONTRIBUZIONE

ART. SP1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Questi obblighi sono relativi alle Sezioni:

- Incendio;
- Apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Danni indiretti - Margine di contribuzione.

? COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO?

- Fare quanto gli è possibile** per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge all'Art.1914 C.C.
- Denunciare per iscritto, all'autorità competente del luogo.** in caso di sinistri conseguenti a incendio, esplosione, scoppio e a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio e di terrorismo, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza.
Nella denuncia vanno indicati la Società, l'agenzia e il numero di polizza e vanno precisate le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno.
Una copia deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, alla Società.
- Avvisare** l'agenzia alla quale è assegnata la polizza o la Società entro 5 (cinque) giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 C.C.

- d. **Conservare** le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a indennità alcuna.
- e. **Predisporre un elenco** dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore.
Mettendo a disposizione registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
 In caso di danno alle Merci deve mettere a disposizione della Società anche la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci danneggiate finite e/o in corso di lavorazione.
- f. **Denunciare**, in caso di distruzione di titoli di credito, l'accaduto ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.
- g. Per sinistri conseguenti a furto di apparecchiature elettriche ed elettroniche:
- **fare, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, denuncia scritta all'Autorità competente del luogo, indicando la Società**, l'agenzia e il numero di polizza, e precisando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società nei tempi e nei modi previsti;
 - nonché adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate.

NOTA BENE:

L'inadempimento di uno di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C., o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di loro omissione colposa.

ART. SP2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO



QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?

Il Contraente o l'Assicurato **perdono il diritto all'indennizzo** nel caso in cui:

- a. esageri dolosamente l'ammontare del danno;
- b. dichiarare distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro;
- c. occultare, sottrarre o manomettere beni salvati;
- d. presentare mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- e. alterare dolosamente le tracce o i residui del sinistro, o ne facilitare il progresso.



La Società si riserva di intraprendere ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato e/o Contraente.

ART. SP3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

- a. direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle due parti:

- b. fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando vi sia disaccordo fra loro; possono designarne un terzo anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha diritto di farsi assistere e coadiuvare da altre persone che potranno intervenire nelle operazioni

peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, le nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

ART. SP4 MANDATO DEI PERITI



COME AGISCONO I PERITI?

I periti devono:

- a. **indagare** su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. **verificare l'esattezza** delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- c. **riferire** se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero potuto aggravare il rischio e non fossero state comunicate;
- d. **verificare** se il Contraente e/o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
- e. **verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione spiegati all'Art. SP5 "Valore delle cose assicurate";
- f. **procedere** alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni illustrate ai punti e. ed f. sono obbligatori per le parti che rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzo del danno.



Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata in base all'Art. SP3 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b. i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo di non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dalla osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. SP5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI



COME VIENE STIMATO IL VALORE A NUOVO CHE LE COSE ASSICURATE AVEVANO AL MOMENTO DEL DANNO?

FABBRICATI

Si quantifica la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo il valore dell'area.

CONTENUTO

Arredamento, attrezzature, macchinari

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate, cioè il costo effettivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose nuove eguali oppure, se non disponibili, con equivalenti

per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Merci

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, sia finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.; Se queste valutazioni superano i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi.

Nel caso in cui sia operante la garanzia aggiuntiva Art.I-20 Selling Price e le merci risultino già vendute o commissionate in attesa di consegna, il loro valore viene determinato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna purché:

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- la commessa o l'avvenuta vendita siano comprovate per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

Se il prezzo di vendita convenuto supera il corrispondente valore di mercato, si considererà quest'ultimo.

SEZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE



COME VIENE STIMATO IL VALORE CHE LE COSE ASSICURATE AVEVANO AL MOMENTO DEL DANNO?

VALORE A NUOVO

Corrisponde alla spesa necessaria per rimpiazzare le apparecchiature elettriche ed elettroniche con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento economico, a condizione che:

- a. la singola apparecchiatura elettrica ed elettronica risulti in stato di attività;
- b. siano ancora disponibili, nello specifico mercato, apparecchiature elettriche ed elettroniche uguali o analoghe per rendimento economico e così per i loro ricambi;
- c. sono trascorsi non più di cinque anni dalla data in cui l'apparecchiatura elettrica ed elettronica è stata acquistata come nuova.

VALORE ALLO STATO D'USO

Questo criterio è utilizzato nel caso in cui non vengano soddisfatte le condizioni sopra riportate.

Corrisponde alla spesa necessaria per rimpiazzare le apparecchiature elettriche ed elettroniche con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante.

ART. SP6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI



COME VIENE DETERMINATO IL DANNO?

Il danno viene determinato separatamente per Fabbricati e Contenuto.



AMMONTARE DEL DANNO A NUOVO

FABBRICATI

È la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui ed escludendo il valore dell'area (terreno).

MACCHINARI, ATTREZZATURE, ARREDAMENTO E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

(queste ultime se non assicurate con la apposita Sezione)

È il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore residuo delle cose danneggiate.

MERCI

È il valore delle cose danneggiate in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Nelle lavorazioni industriali le merci, sia finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.

Nel caso in cui le valutazioni superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si considereranno questi ultimi.

Nel caso in cui sia operante la garanzia aggiuntiva Art.I-20 Selling Price e le merci risultino già vendute o commissionate in attesa di consegna, il valore delle stesse viene determinato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna purché:

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- la commessa o l'avvenuta vendita siano comprovate per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

Se il prezzo di vendita convenuto dovesse superare il corrispondente valore di mercato, si considererà quest'ultimo.

AMMONTARE DEL DANNO ALLO STATO D'USO**FABBRICATI**

È la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, al netto del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso e ad ogni altra circostanza concomitante, escluso il valore dell'area (terreno).

MACCHINARI, ATTREZZATURE, ARREDAMENTO E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

(queste ultime se non assicurate con la apposita Sezione)

È il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

MERCI

Coincide con quanto indicato in "Ammontare del danno a nuovo".

**SUPPLEMENTO DI INDENNITÀ**

Il "supplemento di indennità" è costituito dalla differenza tra "danno a nuovo" e "danno allo stato d'uso".

L'ammontare del danno è determinato dal "danno allo stato d'uso" e dal "supplemento d'indennità". Quest'ultimo viene riconosciuto entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

A richiesta dell'Assicurato, la Società provvederà, in base agli stati di avanzamento dei lavori, ad anticipare acconti non superiori al 25% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato complessivamente in base alle risultanze acquisite e ogni sei mesi sino al termine dei lavori.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato, a meno che non siano insorte contestazioni sull'indennizzo del danno e sia stato pagato l'indennizzo determinato allo stato d'uso; i successivi anticipi avranno cadenza semestrale,

su richiesta dell'Assicurato.

In nessun caso verrà riconosciuto il supplemento d'indennità per fabbricati e macchinari non in stato di attività nonché per mezzi di trasporto iscritti al PRA o altri registri esteri.

Agli effetti dell'Art. SP7 "Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale", nel caso in cui la somma assicurata risulti:

- **superiore o uguale** al rispettivo "valore a nuovo": il supplemento di indennità per ogni partita è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- **inferiore** al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo": il supplemento di indennità per ogni partita viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- **eguale o inferiore** al valore al momento del sinistro: il supplemento di indennità per ogni partita, diventa nullo.



Fermo quanto previsto dall'art. SP10 "Limite di indennizzo", in nessun caso la Società:

- indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo "valore allo stato d'uso";
- riconoscerà il "supplemento d'indennità" per impianti, macchine, apparecchiature elettriche ed elettroniche in stato di inattività o aventi vetustà superiore a cinque anni.

SEZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

COME VIENE DETERMINATO IL DANNO?

- si stima l'ammontare del danno a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte e del valore residuo delle cose danneggiate;
- si stima il costo di rimpiazzo allo stato d'uso delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui.



SUPPLEMENTO DI INDENNITÀ

Il "supplemento di indennità" è costituito dalla differenza tra "danno a nuovo" e "danno allo stato d'uso".

L'ammontare del danno, se sono verificate le condizioni previste all'Art. SP5 " Valore delle cose assicurate" Sezione Apparecchiature elettriche ed elettroniche, punti a., b. e c., è determinato dal "danno allo stato d'uso" e dal "supplemento d'indennità", quest'ultimo riconosciuto entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo e purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dall'art. SP10 "Limite di indennizzo", indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo "valore allo stato d'uso"; e per le apparecchiature elettriche ed elettroniche a impiego mobile l'indennizzo sarà effettuato applicando un deprezzamento stabilito in base allo stato di conservazione, d'uso e di ogni altra circostanza concomitante.



Se non sono verificate le condizioni previste all'Art. SP5 " Valore delle cose assicurate" Sezione Apparecchiature elettriche ed elettroniche, punti a., b. e c., l'ammontare del danno è determinato dal "danno allo stato d'uso".

SEZIONE DANNI INDIRETTI - MARGINE DI CONTRIBUZIONE



COME SI DETERMINA IL DANNO?

Perdita del margine di contribuzione

Si calcola la differenza tra il margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo.

Per la determinazione del margine di contribuzione che si sarebbe realizzato, i ricavi di vendita saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e a ogni altra circostanza interna o esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato.

Spese supplementari

Si considerano le spese documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate.

Il limite massimo di risarcimento per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del margine di contribuzione in tal modo evitata.

ART. SP7 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE**SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI MATERIALI E DIRETTI**

Se dalle stime fatte secondo le norme dell'Art. SP5 "Valore delle cose assicurate" risulta al momento del sinistro che i valori di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano del 15% le somme assicurate, **la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma Assicurata così maggiorata e il valore risultante al momento del sinistro.**



L'applicazione della proporzionale non sarà operante per danni di importo inferiore o uguale a 10.000 euro, mentre per danni di importo superiore sarà operante soltanto per l'eccedenza a tale importo.

SEZIONE DANNI INDIRETTI - MARGINE DI CONTRIBUZIONE

Nel caso in cui, al momento del sinistro, il valore del margine di contribuzione, così come calcolato in base all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, ecceda del 25% la somma assicurata, la società risponde del danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore del margine di contribuzione calcolato.

ART. SP8 RACCOLTE E COLLEZIONI

Nel caso in cui siano danneggiate o asportate raccolte o collezioni, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o asportati, escludendo qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

ART. SP9 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- salvo diversa pattuizione la Società non pagherà l'importo liquidabile prima delle relative scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma in essi riportata.

ART. SP10 LIMITE DI INDENNIZZO

A nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare una somma superiore a quella assicurata, a eccezione del caso previsto all'Art. 1914 C.C.

ART. SP11 TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**QUALI SONO I TEMPI NECESSARI PER L'INDENNIZZO?****Denuncia del sinistro**

La Società si impegna **entro 60 giorni** dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta.

Liquidazione del sinistro

La Società si impegna a procedere alla liquidazione **entro 45 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 C.C., e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).

NOTA BENE:

Procedimento giudiziario

Se è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori, la Società può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.

Tuttavia, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo.

ART. SP12 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO



L'Assicurato ha diritto di ottenere a sua richiesta il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che:**

- non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del danno;
- non esistano impedimenti di tipo contrattuale (vincoli, interessi di terzi, ipoteche);
- e che l'indennizzo complessivo ammonti, secondo le stime eseguite, ad almeno 50.000 euro.

Il pagamento dell'anticipo dell'acconto sarà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo del pagamento.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a 1.000.000 euro qualunque sia l'ammontare del danno.



COME VIENE DETERMINATO L'ACCONTO?

La determinazione dell'acconto sarà effettuata come se l'assicurazione sulla base del "Valore a nuovo" non esistesse.

Trascorsi 30 giorni dal pagamento dell'indennizzo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato avrà diritto al supplemento di indennizzo a "Valore a nuovo" in base all'avanzamento dei lavori, così come previsto dall'Art. SP6 "Determinazione del danno".

Tale pagamento verrà eseguito quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta riparazione o rimpiazzo anche parziale delle cose distrutte o danneggiate, fermi gli importi globali concordati in sede di perizia.

NOTA BENE:

L'acconto non costituisce in ogni caso né un riconoscimento al diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima del pagamento.

Qualora risultassero infondati i presupposti del pagamento, l'Assicurato dovrà restituire l'anticipo ottenuto con le spese e gli interessi entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, qualora dal procedimento risulti che tale causa non dipende da dolo del Contraente, dell'Assicurato, del Rappresentante legale, dei Soci a responsabilità illimitata.

Il presente articolo non è operante per la Sezione "Danni indiretti: Margine di contribuzione".

ART. SP13 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

Questa polizza può essere stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta.

Gli obblighi derivanti dal contratto (salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti solo dall'assicurato) gravano sul contraente.

I diritti di natura pecuniaria spettano all'assicurato, quindi l'indennità che sarà liquidata in contraddittorio non

potrà essere versata se non con l'intervento dell'assicurato all'atto del pagamento.

Si conviene che gli altri diritti, azioni e ragioni di diversa natura sorgenti dall'assicurazione possono essere esercitati solo dal Contraente; pertanto, in caso di sinistro l'assicurato:

- non potrà interferire nella nomina dei periti da eleggere dalla Società e dal Contraente;
- né potrà agire per impugnare la perizia.

ART. SP14 VERIFICA DELLO STATO DELLE COSE ASSICURATE E DOCUMENTAZIONI

Alla Società è consentito verificare lo stato delle cose assicurate,

- anche con ispezione alle stesse e ai luoghi ove sono poste,
- previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica, avvalendosi della loro collaborazione.

In caso di sinistro la Società ha anche diritto di prendere visione dei libri contabili, registri, fatture per poter determinare l'ammontare del danno.

ART. SP15 SERVIZIO DI EMERGENZA IN CASO DI SINISTRO

PREMESSA

La Società ha sottoscritto una convenzione con una ditta specializzata (di seguito "ditta specializzata") che sviluppa e offre servizi e soluzioni nell'ambito della gestione, limitazione ed eliminazione del danno materiale in ambito domestico e industriale attraverso la realizzazione di piani di pronto intervento, progettazione delle attività di risanamento, fino all'insieme delle azioni di salvataggio, ripristino, bonifica, riparazione e sostituzione.

Questo consente ai propri assicurati di usufruire di una rete capillarmente presente sul territorio nazionale e di alto livello professionale in grado di garantire, in caso di sinistro, un pronto ed efficace piano di salvataggio e/o bonifica e/o ripristino dei beni e dei fabbricati colpiti da sinistro.



La richiesta di intervento di una "ditta specializzata" è possibile fermo quanto stabilito dall'Art. SP1 "Obblighi in caso di sinistro" - in caso di sinistri indennizzabili a termini della Sezione Incendio il cui importo sia stimato in una cifra superiore a 3.000 euro IVA esclusa, che abbiano colpito:

- Fabbricato (compresa la garanzia Rischio Locativo);
- Contenuto.

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Contraente e/o l'Assicurato hanno facoltà di richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di salvataggio post sinistro. In tal caso la Società incaricherà una "ditta specializzata" per:

- a. svolgere tutte le attività di limitazione del danno e messa in sicurezza in seguito a:
 - incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori, bagnamento;
 - eventi atmosferici;
 - allagamento, inondazione e alluvione;
 - terremoto;
 - deterioramento delle merci in refrigerazione;
- b. **la riparazione** di fabbricati, impianti tecnici a servizio del fabbricato, e contenuto danneggiati dal sinistro, anche provvisoria se necessaria per contenere l'entità del danno, la bonifica delle cose assicurate e degli ambienti aziendali;
- c. **il salvataggio di** merci in refrigerazione.



ESCLUSIONI

Nell'ambito dell'attività di assistenza post sinistro svolta dalla "ditta specializzata" sono esclusi:

- i sinistri di responsabilità civile con danni a persone o a cose di terzi, salvo quelli riconducibili alla garanzia rischio locativo;
- le spese relative a onorari periti e la perdita delle pigioni;
- le spese di salvataggio relative a sinistri non indennizzabili a termini di polizza; dette spese possono essere oggetto di pattuizione separata tra la "ditta specializzata" e il Contraente e/o l'Assicurato, con costi a carico di questi ultimi;
- le spese relative a: strutture, rivestimenti, oggetti, che abbiano valore artistico, storico e culturale.

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente/Assicurato, dopo aver subito un danno rientrante nell'"Oggetto della prestazione" può:

- a. **denunciare il sinistro alla propria agenzia**, chiedendo nello stesso tempo l'intervento della "ditta specializzata"; l'agenzia ricevuta la denuncia di sinistro, informerà/incaricherà il perito assicurativo assegnato per zona inserendo nelle note del sinistro le richieste dell'Assicurato per l'intervento della "ditta specializzata".

Il perito, ricevuto l'incarico, provvederà a:

- contattare il danneggiato per concordare il sopralluogo e visionare il danno
- contattare la "ditta specializzata" per richiederne l'intervento congiunto.



Al termine dell'intervento la "ditta specializzata" farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori e provvederà a emettere la fattura, che verrà pagata direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo.

- b. **Contattare direttamente la "ditta specializzata" al Numero Verde 800 894 527** richiedendo una attività in regime di primo intervento per effettuare un sopralluogo ed eseguire le prime attività di salvataggio, limitazione del danno e messa in sicurezza. la "ditta specializzata", ricevute le informazioni da parte dell'Assicurato o del Contraente riguardo il n° di polizza, dati anagrafici e societari, comunicati tramite telefonata al Numero Verde o e-mail a sinistri.cattolica@gruppoper.com, provvederà a:

- contattare l'agenzia di riferimento per verificare che abbia ricevuto notizia del sinistro;
- contattare il perito assicurativo e concordare il giorno e ora del sopralluogo;

la "ditta specializzata" effettuerà con il perito il sopralluogo nel giorno e ora stabiliti e quest'ultimo valuterà le condizioni di polizza informando l'Assicurato e PER della operatività del contratto (se l'intervento è fattibile a norma di polizza) prima di procedere all'esecuzione delle attività d'intervento;

al termine dell'intervento la "ditta specializzata" farà sottoscrivere all'Assicurato il verbale di fine lavori attestante l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori e provvederà ad emettere la fattura che verrà pagata direttamente dalla Società in regime di cessione del credito assicurativo.

Nel corso del primo intervento la "ditta specializzata" effettuerà un sopralluogo gratuito sul luogo dell'evento e, nei giorni festivi, potrà effettuare in autonomia **esclusivamente le operazioni di messa in sicurezza**.

Il costo dell'intervento sarà a carico della Società secondo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. (Obbligo di salvataggio) nel caso in cui il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza.

In ogni caso il Contraente o l'Assicurato possono concordare direttamente con la "ditta specializzata" eventuali ulteriori interventi.



La "Relazione di fine intervento" redatta dalla "ditta specializzata", sottoscritta senza riserve dal Contraente/Assicurato previa accettazione del terzo danneggiato (garanzia rischio locativo) e del perito nominato dalla Società costituisce, d'accordo fra le Parti, dichiarazione liberatoria di non aver altro a pretendere dalla "ditta specializzata" e dalla Società riguardo le prestazioni offerte.

i

Nei casi in cui:

- la riparazione totale o parziale del danno non possa essere effettuata dalla "ditta specializzata";
- il Contraente o l'Assicurato o il terzo danneggiato (garanzia rischio locativo) sottoscrivano con riserva o non sottoscrivano la "Relazione di fine intervento";

il danno sarà valutato secondo il disposto dell'Art. SP3 "Procedura per la valutazione del danno" e Art. SP6 "Determinazione del danno".

RECESSO DELLA SOCIETÀ

La Società ha facoltà di:

- recedere dalla presente garanzia/servizio al termine di ciascun periodo di assicurazione comunicandolo per iscritto al Contraente con un preavviso di almeno 60 giorni.

i

PRIVACY

A integrazione dell'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Lgs. 196-2003, la Società informa che per fornire i servizi sopra indicati deve comunicare alcuni dati di polizza alla "ditta specializzata" PER, titolare di autonomo trattamento, e viene informata in merito agli interventi resi.

Ai fini di dare esecuzione al contratto di assicurazione, la Società si avvale dei dati raccolti dalla "ditta specializzata" in caso di intervento.

ART. SP16 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO

Valida per la Sezione Apparecchiature elettriche ed elettroniche, in relazione all'articolo EL2 "Delimitazioni di garanzia" lett. E ed EL3 "Furto di apparecchiature all'aperto".

RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di sinistro le somme assicurate e i relativi limiti di indennizzo si riducono, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione annuo in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti senza la restituzione di premio.

Nel caso in cui la Società, a seguito del sinistro, decida di recedere dal contratto, si procederà al rimborso del premio annuo pagato e non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società le somme assicurate e i limiti di indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari.

Il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. CG5 "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ART. SP17 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Valida per la Sezione Apparecchiature elettriche ed elettroniche, in relazione all'articolo EL9 "Delimitazioni di garanzia" lett. E ed EL2 "Furto di apparecchiature all'aperto".

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve avvisare la Società appena ne ha notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato può conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno accertato originariamente il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato tuttavia può scegliere di lasciare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare tale abbandono, pagando l'indennizzo dovuto.

FURTO E RAPINA - FURTO ONLINE DI FONDI (CYBER RISK)

ART. SF1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

? COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO?

Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge all'Art.1914 C.C.

Fare, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, **denuncia scritta all'autorità** competente del luogo, indicando la Società, l'agenzia ed il numero di polizza e precisando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, alla Società;

Adoperarsi immediatamente nel modo più efficace **per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste** anche se danneggiate.

Avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza od alla Società entro cinque giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 C.C.

Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna.

Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate e, se richiesto, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore.

Mettere a disposizione registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alle Merci deve mettere a disposizione della Società anche la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci danneggiate finite e/o in corso di lavorazione.

Denunciare, in caso di distruzione di titoli di credito, l'accaduto ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, alle procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese.

NOTA BENE:

L'inadempimento di uno di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 C.C., o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di loro omissione colposa.

ART. SF2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?**

Il Contraente o l'Assicurato perdono il diritto all'indennizzo nel caso in cui:

- a. esageri dolosamente l'ammontare del danno;
- b. dichiari distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro;
- c. occulti, sottragga o manometta beni salvati;
- d. adoperi a giustificazione mezzi o documenti falsi o fraudolenti;
- e. alteri dolosamente le tracce od i residui del sinistro o ne facilita il progresso.

La Società si riserva di intraprendere ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato e/o Contraente.

ART. SF3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato:

- a. direttamente dalla Società o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle due parti;
- b. fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente **con apposito atto unico**.

I due periti devono nominarne un terzo quando vi sia disaccordo fra loro; possono designarne un terzo anche prima su richiesta di uno di essi

Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha diritto di farsi assistere e coadiuvare da altre persone che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, le nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

ART. SF4 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a. **indagare** su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. **verificare l'esattezza** delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- c. **riferire** se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero potuto aggravare il rischio e non fossero state comunicate;
- d. **verificare** se il Contraente e/o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
- e. **verificare** l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose stesse avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione spiegati all'Art. SF5 "Valore delle cose assicurate";
- f. **procedere** alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

I risultati delle operazioni illustrate ai punti e. ed f. sono obbligatori per le parti le quali rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzo del danno.



Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata in base all'Art. SF3 "Procedura per la valutazione del danno" lettera b. i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo di non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dalla osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. SF5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE



COME VIENE STIMATO IL VALORE CHE LE COSE ASSICURATE AVEVANO AL MOMENTO DEL DANNO?

Macchinari

Si stima il costo di rimpiazzo dei macchinari assicurati con altri nuovi, uguali o equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in base al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Merchi

Si stima il valore delle merci in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, sia finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza, aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.



Nel caso in cui la valutazione così formulata superi i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

ART. SF6 DETERMINAZIONE DEL DANNO



COME VIENE DETERMINATO IL DANNO?

Il danno si determina stimando il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose danneggiate, al netto delle imposte, del valore dei residui e di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

ART. SF7 RACCOLTE E COLLEZIONI

Nel caso in cui siano danneggiate o asportate raccolte o collezioni, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o asportati, escludendo qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o della collezione o delle rispettive parti.

ART. SF8 TITOLI DI CREDITO



Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- La Società, salvo accordo diverso, non pagherà l'importo per essi liquidabile prima delle relative scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento;
- il loro valore è dato dalla somma in essi riportata.

ART. SF9 LIMITE DI INDENNIZZO

A nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare una somma superiore a quella assicurata, a eccezione del caso previsto all'Art. 1914 C.C.

ART. SF10 TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

? QUALI SONO I TEMPI NECESSARI PER L'INDENNIZZO?

Denuncia del sinistro

La Società si impegna **entro 60 giorni** dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta.

Liquidazione del sinistro

La Società si impegna a procedere alla liquidazione **entro 45 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 C.C., e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).

NOTA BENE:

Procedimento giudiziario

Se è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori, la Società può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.

Tuttavia, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo.

ART. SF11 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

Questa polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta; in caso di sinistro, però, i terzi interessati non potranno interferire nella nomina dei periti da eleggere dalla Società e dal Contraente, né potranno agire per impugnare la perizia: dato che le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dall'assicurazione stessa possono essere esercitati solo dal Contraente.

In base a quanto definito, l'indennità liquidata in contraddittorio dovrà essere versata con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

ART. SF12 VERIFICA DELLO STATO DELLE COSE ASSICURATE E DELLE DOCUMENTAZIONI

Alla Società è consentito verificare lo stato delle cose assicurate, anche con ispezione alle stesse e ai luoghi ove sono poste, previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito al tempo ed alle modalità della verifica, avvalendosi della loro collaborazione.

In caso di sinistro la Società ha anche diritto di prendere visione dei libri contabili, registri, fatture per poter determinare l'ammontare del danno.

ART. SF13 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

→ RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

In caso di sinistro le somme assicurate e i relativi limiti di indennizzo si riducono, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione annuo in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti senza la restituzione di premio.

Nel caso in cui la Società, a seguito del sinistro, decida di recedere dal contratto, si procederà al rimborso del premio annuo pagato e non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società le somme assicurate e i limiti di indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari.

Il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. CG5 "Recesso in caso di sinistro".

ART. SF14 RECUPERO DELLE COSE RUBATE



Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve avvisare la Società appena ne ha notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato può conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno accertato originariamente il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato tuttavia può scegliere di lasciare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare tale abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. SR1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Questi obblighi sono relativi alle Sezioni:

- Responsabilità civile generale;
- Responsabilità derivante dalla proprietà fabbricati;
- Responsabilità civile prodotti.



COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO?

Nel pieno rispetto degli obblighi previsti per legge e accettate le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- **denunciare** il sinistro all'agenzia presso cui è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società entro 5 giorni dal sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 C.C.;
- **informare** la Società delle eventuali azioni civili e penali intentate contro l'Assicurato ed in tal caso **fornire** tutti i documenti e le prove utili alla sua difesa astenendosi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso scritto della Società;
- **astenersi** dall'intraprendere azioni giudiziarie o **dal raggiungere** accordi o transazioni in via stragiudiziale o con causa in corso senza il consenso preventivo della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.



RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

In questo caso specifico, il Contraente e/o l'Assicurato deve denunciare all'Agenzia o alla Società, **entro 3 giorni dal suo accadimento, i sinistri:**

- mortali;
- sotto inchiesta delle Autorità competenti;
- di cui sia stata presentata richiesta di risarcimento.

Per tutto quanto disposto all'interno del presente articolo, si dà e prende atto che l'inadempimento di uno degli obblighi descritti può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, in base all'Art. 1915 C.C.

ART. SR2 GESTIONE DEL SINISTRO

La Società tiene indenne l'Assicurato ai sensi di quanto previsto da questa Sezione, una volta verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione.



COME VIENE GESTITO IL SINISTRO?

La Società:

- **assume**, se e fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato;
- **designa**, se necessario, legali o tecnici;
- **si avvale** di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato;
- **si fa carico delle spese** sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Nel caso in cui la somma dovuta al danneggiato superi il massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.



La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

Le spese legali sostenute per i danni verificatisi in USA e Canada sono considerate nell'ambito del massimale di polizza e dei relativi sottolimiti.

ART. SR3 ASSICURAZIONE PARZIALE

Fermo quanto convenuto all'Art. RCT5 "Calcolo del premio - anticipazione e regolazione", " e all'Art.RCP5 "Calcolo del premio - anticipazione e regolazione" nel caso di fatturato indicato sulla scheda di polizza non superiore a 2.000.000 di euro, se l'importo del fatturato disponibile alla data di inizio dell'annualità assicurativa in corso al momento del sinistro risulta maggiore del fatturato riportato sulla scheda di polizza, maggiorato del 25%, la Società risponderà del danno in proporzione a tali importi.

Se acquistata la sezione "Responsabilità civile derivante dalla proprietà del fabbricato" si dà e prende atto che, se dalle stime effettuate al momento del sinistro risulta che il valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato supera il valore dichiarato nella Scheda di polizza, **la Società risponde del danno in proporzione pari al rapporto tra il valore dichiarato nella Scheda di polizza e il valore risultante al momento del sinistro.**



La Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale nel caso in cui l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti non superiore al 20%.

Se questo limite percentuale viene oltrepassato, si applica la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.

ART. SR4 TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SINISTRO



QUALI SONO I TEMPI NECESSARI PER IL PAGAMENTO L'INDENNIZZO?

Denuncia del sinistro

La Società si impegna **entro 60 giorni** dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta.

Liquidazione del sinistro

La Società si impegna a procedere alla liquidazione **entro 45 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 C.C., e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).

NOTA BENE:

Procedimento giudiziario

Se è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori, la Società può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.



Tuttavia, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento del sinistro anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo.

MERCI TRASPORTATE

ART. SM1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO



COSA DEVE FARE IL CONTRAENTE/ASSICURATO?

In caso di sinistro relativo alla Sezione Merci Trasportate, il Contraente deve darne immediato avviso alla Società, fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno e salvaguardare il diritto di surrogazione della Società verso i terzi responsabili.

Per assolvere tali obblighi il Contraente deve:

- **denunciare per iscritto, all'autorità competente del luogo.** in caso di sinistri conseguenti a furto o altro reato dal quale derivi un danno alle merci, nonché in caso di incendio, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza.
Nella denuncia vanno indicati la Società, l'agenzia e il numero di polizza e vanno precisate le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno.
Una copia deve essere trasmessa, nei tempi e nei modi previsti, alla Società;
- **comunicare** tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento;
- **chiedere** subito, sia che le merci siano in transito sia al momento dell'arrivo a destinazione, l'intervento del commissario di avaria o del perito designato dalla Società affinché controllino la natura, la causa e l'entità del danno. Se è possibile, la constatazione del danno deve essere effettuata in presenza di ogni altro eventuale responsabile;
- **fare quanto è possibile** per diminuire o evitare il danno. La Società può intervenire a questo scopo senza pregiudizi dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento influisca sulla situazione giuridica dei beni;
- qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente al veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, il Contraente/Assicurato o chi per esso deve immediatamente **richiedere l'intervento delle Autorità competenti o della Società o del Perito** da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l'effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o la rottura dei vetri.
Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Società;

il Contraente/Assicurato o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato, prima di tale constatazione;

- **compiere**, su richiesta della Società che se ne assume oneri e responsabilità, tutti gli atti ritenuti necessari o opportuni;
- **compiere** tutto quel che è necessario per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- **non trattare o riscuotere** alcun indennizzo dai terzi responsabili senza precedente consenso scritto della Società;
- **fornire** alla Società ogni documento utile;
- **ottemperare** ad ogni altra richiesta utile ai fini della garanzia.

L'inadempimento di uno di questi obblighi può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, in base agli Art. 1915 e 1916 C.C.

ART. SM2 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Il danno è costituito dalla differenza fra il valore della merce in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione e quello della merce nella condizione in cui si trova a seguito del sinistro.

Quest'ultimo valore, qualora si proceda alla vendita delle merci con il consenso della Società, è costituito dalla somma netta realizzata con la vendita.

Tuttavia, in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili, la Società risponde solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non sia stata valutata separatamente e indennizza soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

ART. SM3 TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SINISTRO

? QUALI SONO I TEMPI NECESSARI PER IL PAGAMENTO?

Denuncia del sinistro

La Società si impegna **entro 60 giorni** dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta.

Liquidazione del sinistro

La Società si impegna a procedere alla liquidazione **entro 45 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 C.C., e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).

NOTA BENE:

Procedimento giudiziario

Se è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori, la Società può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.

Tuttavia, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento del sinistro anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo.

CYBER RISK

ART. SC1 COMUNICAZIONI DI PERDITE O CIRCOSTANZE CHE POTREBBERO COMPORTARE UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

**"COSA DEVO FARE IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO?"****A. REALE RICHIESTA DI RISARCIMENTO**

L'Assicurato, nel caso in cui riceva una richiesta di risarcimento, deve:

- **inviare**, non appena possibile, alla Società comunicazione scritta di tale richiesta di risarcimento a mezzo fax, e-mail, corriere o raccomandata AR;
- **allegare** ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto ricevuti dall'Assicurato o dal suo rappresentante.



La notifica non potrà pervenire alla Società successivamente al termine del periodo di polizza; solo nel caso di richieste di risarcimento presentate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante gli ultimi trenta (30) giorni del periodo di polizza, la notifica potrà pervenire alla Società entro il trentesimo (30) giorno successivo alla data di scadenza del periodo di polizza.

B. PRESUNTA RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Se durante il Periodo di Polizza l'Assicurato viene a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto per una richiesta di risarcimento, potrà fornire comunicazione scritta alla Società, via fax, e-mail, corriere o raccomandata AR, contenente:

1. i dettagli specifici relativi dell'atto, errore o omissione o Violazione della Sicurezza che potrebbe rappresentare ragionevolmente il presupposto di una richiesta di risarcimento;
2. lesione o danno che potrebbero derivare o siano derivate dalla circostanza;
3. i fatti attraverso i quali l'Assicurato ha avuto conoscenza della circostanza, dell'atto, dell'errore, dell'omissione o della violazione della sicurezza.

Ogni successiva richiesta di risarcimento presentata nei confronti dell'Assicurato derivante da tale circostanza che sia oggetto di comunicazione scritta verrà considerata presentata nel momento in cui la comunicazione scritta, presentata conformemente ai summenzionati requisiti, sia stata trasmessa per la prima volta alla Società.

C. REALE O PRESUNTO FURTO DI DATI

In seguito all'obbligo legale di adeguamento alla Notification Law, illustrata all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera B., il furto dei dati o il ragionevole sospetto del suo verificarsi descritto nella garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" punti A.1 e A.2, deve essere comunicato per iscritto alla Società durante il Periodo di Polizza, non appena l'Assicurato lo abbia scoperto.

D. COMUNICAZIONE SCRITTA DELLA RICHIESTA

La richiesta di risarcimento o l'obbligo legale, così come illustrati alle lettere A e C, si ritengono comunicati quando la Società abbia ricevuto via fax, e-mail, corriere o raccomandata AR.

La comunicazione scritta deve contenere una richiesta, un obbligo, un atto, un errore, un'omissione da cui possa derivare una richiesta di risarcimento conforme a quanto illustrato alla lettera B,

E. MANCATA PROTEZIONE DEI DATI

La mancata protezione dei dati, illustrata all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera E, richiesta di risarcimento o l'obbligo legale, così come illustrati alle lettere A e C, deve essere comunicata via fax o raccomandata AR subito dopo la scoperta dell'alterazione, manomissione distruzione, cancellazione, danneggiamento o impossibilità di accesso al database, così come previsto dalla presente Polizza.



Tutte le perdite da mancata protezione dei dati coperte in polizza devono essere scoperte e segnalate alla Società non oltre sei mesi dopo la fine del Periodo di Polizza, in conformità all'Art. SC3 "Prova e stima della perdita".

F. INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ INFORMATICA

L'interruzione o la sospensione dell'attività informatica, come illustrato all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettera F., deve essere comunicata per iscritto alla Società non appena l'Assicurato ne abbia avuto conoscenza, via fax o raccomandata AR, come previsto dalla presente polizza.

La comunicazione deve essere fornita durante il periodo di polizza o non oltre dieci (10) giorni dopo la fine del periodo di polizza.

Tutte le perdite da Interruzione dell'Attività coperte ai fini della presente assicurazione devono essere segnalate, in conformità all'Art. SC3 "Prova e stima della perdita", alla Società non oltre sei mesi dopo la fine del periodo di polizza.



ART. SC2 ASSISTENZA E COLLABORAZIONE

- A. La Società ha la facoltà di effettuare i **controlli** che ritenga necessari. L'Assicurato deve:
- **collaborare** con la Società in tutti i predetti controlli;
 - **esibire** - direttamente o per il tramite di terzi da lui incaricati - tutti i documenti necessari;
 - **garantire** tutta l'assistenza richiesta dalla Società;
 - **impegnarsi** a non effettuare alcuna azione che aumenti l'esposizione della Società ai sensi della presente polizza.
- B. La **Società può** richiedere all'Assicurato di:
- **offrire la propria collaborazione** nelle transazioni, nella gestione dei procedimenti e nell'esercitare il diritto all'ottenimento di pagamenti o risarcimenti nei confronti di persone fisiche e giuridiche che possano essere responsabili nei suoi confronti in conseguenza di atti, errori o omissioni, incidenti o eventi in relazione ai quali l'Assicurazione viene accordata ai sensi della presente polizza;
 - **partecipare** alle udienze e ai procedimenti e si adopererà per garantire e fornire le prove e per assicurare la partecipazione dei testimoni.
- C. L'Assicurato non deve:
- ammettere responsabilità,
 - effettuare pagamenti,
 - assumere obblighi,
 - farsi carico di spese,
 - concludere alcuna transazione,
 - pattuire sentenze o lodi arbitrali o disporre di richieste di risarcimento
 - senza il consenso scritto della Società.
- L'adeguamento alla Legge sulla Notifica della Violazione (Breach Notification Law) non sarà considerato come un'ammissione di responsabilità agli effetti di quanto stabilito alle lettere C. e D.
- D. **Eventuali spese sostenute dall'Assicurato per l'assistenza e la collaborazione con la Società non rappresentano Spese correlate alle richieste di risarcimento ai sensi della polizza.**

ART. SC3 SURROGAZIONE

Se, ai sensi della presente polizza, è effettuato un pagamento e la Società gode dei diritti di surrogazione spettanti all'Assicurato nei confronti di un terzo, essa manterrà tali diritti.

L'Assicurato eseguirà e fornirà gli strumenti ed i documenti necessari e si adopererà in ogni modo da garantire tali diritti.

L'Assicurato non compirà alcuna azione che possa pregiudicare tali diritti. Ogni recupero verrà computato anzitutto per le spese di surrogazione, e successivamente per la perdita subita dalla Società, e infine per la franchigia.

Ogni importo aggiuntivo recuperato verrà versato al Contraente.

ART. SC4 PROVA E STIMA DELLA PROVA

A. Prova della Perdita

Con riferimento alla garanzia di cui all'Art. CR1 "Oggetto della garanzia" lettere E. ed F., affinché la copertura assicurativa sia operante, l'Assicurato deve:

1. **redigere e sottoporre alla Società una relazione scritta** e dettagliata della perdita, entro 90 (novanta) giorni successivi alla scoperta da parte dell'Assicurato di una perdita da mancata protezione dei dati o alla perdita da Interruzione dell'attività sostenuta dall'Assicurato (se applicabile), ma in nessun caso oltre i 6 (sei) mesi successivi la fine del periodo di polizza (a meno che il periodo non sia stato esteso con il consenso scritto della Società).
La prova della perdita dovrà includere una descrizione con tutti i particolari di tale perdita dovuta a mancata protezione dei dati o la perdita da Interruzione dell'attività, inclusi il tempo, il luogo e la causa della perdita da mancata protezione dei dati o della perdita da Interruzione dell'attività, un calcolo dettagliato di qualsiasi perdita da mancata protezione dei dati o perdita da Interruzione dell'attività, gli interessi dell'Assicurato e gli interessi dei terzi nella titolarità dei dati, il "fair value" di tali interessi e l'importo della perdita da mancata protezione dei dati o della perdita da interruzione dell'attività o danni derivanti e qualsiasi altra Assicurazione che copra la stessa perdita;
2. **rilasciare**, su richiesta della Società, un'apposita e dettagliata dichiarazione sottoscritta e giurata circa le perdite subite e fornire le copie dei relativi documenti, dati e materiali che ragionevolmente si riferiscono o sono a fondamento della richiesta di risarcimento.

I costi e le spese per predisporre una prova della perdita e per stabilire e provare la perdita da mancata protezione dei dati, la perdita da Interruzione dell'attività o qualsiasi altra perdita ai sensi di questa polizza saranno effettuate a cura e spese esclusive dell'Assicurato e non saranno coperti dalla presente polizza.

B. Stima della Perdita

Se l'Assicurato e la Società non trovano un accordo sull'importo della perdita, ciascuna delle parti deve nominare a propria cura e spese un perito o un altro esperto qualificato, incaricato di individuare l'ammontare della perdita o le spese ragionevoli; i periti a loro volta dovranno nominare un arbitro.

Se i periti non riescono ad accordarsi su un arbitro, l'Assicurato o la Società possono chiedere al giudice del Tribunale competente di effettuare tale nomina.

Ogni perito individua l'importo della perdita o le spese ragionevoli da sottoporre all'esame dell'arbitro; l'accordo raggiunto tra l'arbitro e almeno uno dei periti in ordine all'ammontare della perdita sarà considerato vincolante per tutti gli Assicurati e la Società.

L'Assicurato e la Società divideranno equamente i costi dell'arbitro e tutti gli altri costi diversi dal costo dei periti. Questa disposizione disciplina soltanto la stima dell'ammontare di una perdita, e non la determinazione della copertura o meno di tale perdita ai sensi della polizza. La Società manterrà e non rinuncerà al proprio diritto di negare la copertura o imporre obblighi diversi previsti dalla presente polizza.

ART. SC5 RECUPERO DEI BENI

Se l'Assicurato o la Società recuperano eventuali proprietà, somme di denaro o database dopo che sia stato pagato l'indennizzo, la parte che ha effettuato il recupero deve darne tempestiva comunicazione all'altra parte.

Se il bene recuperato è una somma di denaro o altri beni economici, il recupero sarà utilizzato:

- prima per il rimborso dei costi sostenuti dalla Società per tale recupero;
- poi per il rimborso alla Società dei pagamenti di indennizzo effettuati dalla Società stessa;
- e infine per il pagamento della franchigia sostenuta dall'Assicurato.

Se il bene recuperato non è una somma di denaro o altri beni economici, allora l'Assicurato può mantenere il bene recuperato e restituire il pagamento dell'indennizzo, più gli eventuali costi di recupero sostenuti dalla Società, o mantenere il pagamento dell'indennizzo meno i costi di recupero sostenuti dalla Società e trasferire tutti i diritti sul bene a favore della Società.

ART. SC6 TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL SINISTRO

? QUALI SONO I TEMPI NECESSARI PER IL PAGAMENTO?

Denuncia del sinistro

La Società si impegna **entro 60 giorni** dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta.

Liquidazione del sinistro

La Società si impegna a procedere alla liquidazione **entro 45 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente / Assicurato (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'articolo 2742 C.C., e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).

Procedimento giudiziario

Se è in corso un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, dei soci e/o degli amministratori, la Società può posticipare il pagamento sino alla conclusione del procedimento stesso.

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo.

?

TUTELA LEGALE

ART. ST1 PREMESSA DI AFFIDAMENTO DEI SINISTRI

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:

ARAG SE
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Viale del Commercio n°59
37135 Verona

in questa documentazione denominata ARAG, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

La società si riserva la facoltà, a ogni scadenza annuale, di affidare ad altra impresa la gestione dei sinistri, dandone tempestiva comunicazione al Contraente.



Per tutte le prestazioni di Tutela Legale previste dalla polizza è istituito un servizio di consulenza telefonica: "ARAGTEL" alla quale l'assicurato può rivolgersi.

**COSA OFFRE ARAGTEL ALL'ASSICURATO?**

- **una prima consulenza legale** in materia contrattualistica;
- **chiarimenti** su leggi, decreti e normative vigenti;
- **informazioni** sul contenuto e la portata delle garanzie previste nella presente polizza;
- **informazione** sugli adempimenti previsti in caso di interventi dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

**COSA BISOGNA COMUNICARE SEMPRE?**

- nome e cognome dell'assicurato;
- numero di polizza.

ART. ST2 TERMINI DI DENUNCIA DEL SINISTRO E INDICAZIONE DEI MEZZI DI PROVA**COSA DEVE FARE L'ASSICURATO?**

L'Assicurato deve:

1. **denunciare immediatamente alla Società e/o ARAG qualsiasi sinistro** nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto.
Nel caso in cui la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente;
2. informare immediatamente la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro;
3. indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

NOTA BENE:

In mancanza di quanto previsto dal presente articolo, la Società e/o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

ART. ST3 COME DENUNCIARE UN SINISTRO**LA DENUNCIA DEL SINISTRO DEVE ESSERE PRESENTATA:**

1. tempestivamente alla Società e/o ad ARAG
2. nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza
3. comunque **nel rispetto del termine massimo di 24 mesi** dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

DENUNCIA SINISTRI:

e-mail: denunce@arag.it
fax. +39 045 8290 557

**SUCCESSIVA GESTIONE
SINISTRI:**

e-mail: sinistri@arag.it
fax. +39 045 8290 449

NOTA BENE:

L'assicurato deve informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro fornendo tutte le informazioni necessarie, così come indicato al precedente Art. ST2 "Termini di denuncia del sinistro e fornitura dei mezzi di prova".

ART. ST4 GESTIONE DEL SINISTRO**CHI GESTISCE LA VERTENZA?**

Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa, **ARAG** gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. ARAG si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale, anche avanti organismi di mediazione.

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione non riescano, l'Assicurato comunica alla Società e/o ARAG gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di permettere ad ARAG di valutare le possibilità di successo.

Qualora tale valutazione abbia esito positivo, la gestione della vertenza viene affidata all'Avvocato scelto nei termini dell'Art. 5 "Libera scelta del legale" **per la trattazione giudiziale.**

In sede penale la difesa viene affidata direttamente all'Avvocato scelto nei termini dell'Art. 5 "Libera scelta del legale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora **l'impugnazione presenti possibilità di successo.**



In ogni caso la copertura delle spese legali per la transazione della vertenza, per l'instaurazione o la costituzione in giudizio e per la copertura delle spese per il Perito devono essere preventivamente confermate dalla Società.

La Società e/o ARAG non sono responsabili dell'operato dei Periti.

**COME E QUANDO VIENE PAGATO IL SINISTRO?**

ARAG può pagare direttamente il professionista dopo aver definito il compenso dovuto.

Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione verso il professionista.

Se l'Assicurato paga direttamente in professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

ART. ST5 LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi:

- purché iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza;
- oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente / Assicurato.

In quest'ultimo caso, se necessario, ARAG indica il nominativo del domiciliatario.

L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della vertenza o per la difesa penale all'Avvocato così individuato.

La Società e/o ARAG non sono responsabili dell'operato degli Avvocati.

ART. ST6 DISACCORDO CON LA SOCIETÀ E CONFLITTO DI INTERESSE

In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata a un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o ARAG.

ART. ST7 RECUPERO DELLE SOMME

Spettano ad ARAG, se anticipati, gli onorari e le spese rimborsati all'Assicurato dalla controparte a seguito di provvedimento giudiziale o di transazione.

In tutti i casi in cui sia stata pagata una somma prevista dall'Art. TL1 "Oggetto della garanzia", ARAG si riserva la facoltà di esercitare il diritto di surrogazione del terzo.

ASSISTENZA

ART SA1 COME DENUNCIARE UN SINISTRO

Per poter usufruire delle prestazioni, l'Assicurato deve preventivamente contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, che interviene o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione:



Le richieste di rimborso delle spese sostenute, a condizione che siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, devono essere inoltrate, insieme ai giustificativi in originale a:

**IMA Servizi S.c.a.r.l.
Piazza Indro Montanelli, 20
20099 Sesto San Giovanni (MI)**

oppure tramite posta elettronica all'indirizzo:

controllo.operativo@imaitalia.it

INFORMAZIONI DA FORNIRE:

- il nome e il cognome;
- il numero di polizza;
- il servizio richiesto e la motivazione per la quale lo si richiede;
- l'indirizzo del luogo in cui l'Assicurato stesso si trova;

- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamare l'Assicurato nel corso dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

In ogni caso è necessario inviare gli originali dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

NOTA BENE:

Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto all'assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro e abbia provveduto in autonomia ad attivare le prestazioni senza previa autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate.



SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.
SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE:
LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - 37126 VERONA (ITALIA)
TEL. 045 8 391 111 - FAX 045 8 391 112

www.cattolica.it

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia
Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Tel. +39 045 8 391 111 - Fax +39 045 8 391 112
Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.
www.cattolica.it